

5926.15

Race. Vill B

A B U S I

738

N E L L'

ORDINE DEGLI AVVOCATI

NE' TRIBUNALI DI NAPOLI.

DELL' AVVOCATO NAPOLETANO

BALDASSARRE IMBIMBO.



IN NAPOLI MDCCLXXIX.

PRESSO ANTONIO SETTEMBRE-MORELLI.

Con licenza de' Superiori.

VIRGINI MATRI MARIE
SINE LABE CONCEPTE
AC SEPTEM DOLORUM JACULIS TRANSFIXE
BALTHASSAR IMBIMBO
DEVOTI ANIMI MONUMENTUM
LIBELLUM HUNC
IN SEPTEM CAPITA DISPERTITUM
QUANTO PAR EST OBSEQUIO
PATRONÆ PRÆSENTISSIMÆ
D. D. D.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

LO Stampatore Antonio Settembre-Morelli supplicando espone a V. E. Reverendissima, come vuol dare alle stampe un libro intitolato *Abusi nell' Ordine degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli, dell' Avvocato Napolitano D. Baldassarre Imbimbo*. Perciò supplica V. E. Reverendissima per la commessa della debita revisione, affine di ottenere in vista della medesima il permesso di stampare detto libro. E l'avrà a grazia singolarissima, &c.

*Admod. Reverendus Dominus D. Vincen-
rius de Majo Sac. Theolog. Professor revideat, &
in scriptis referat. Die 19. Maji 1779. =
J. J. Episcopus Trojanus Vicarius Generalis =
Joseph Rossi Canonic. Depus.*



vi
EXCELLENTISS. AC REVERENDISS. DOMINE.

OPus , cui inscriptio *Abusi nell' Ordine degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli* , a Viro præclarissimo , *Neapolitano causarum patrono Balibassare Imbimbo* , affabre concinnatum , mihi jure tuo , peramplissime Præsul , ad revidendum demandatum , volens lubensque attente perlegi . Nihil eo civium publico bono utilius , nihil sanctius duxi . Omnia namque , quæ in eo eruditissimus Auctor congeffit , e pœnu Juris communis , municipalis , sanctionum Regum nostrorum , ac sapientissimorum jurisperitorum , scite sapienterque excerptit . Jura intemeratæ fidei , integerrimorumque morum non solum facta testaque sunt ; sed summæ religionis Auctor sapientissimas tradit regulas , quibus causarum quisque patronus , ad rite sancteque fungendum munere suo , instituitur . Quod in lucem quam citissime edi posse , si tibi sapientissime Præsul probatum fuerit , crediderim . Dabam Neapoli pridie nonas Julias anni MDCCLXXIX. = Excellentissimæ Reverendissimæ = Humillimus ac devinctissimus Vincentius Maria de Majo .

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur: Die 4 Julii 1779. = J. J. Episcopus Trojanus Vicarius Generalis = Joseph Rossè Canonicus Deputatus.

S.R.M.

S. R. M.

SIGNORE.

LO Stampatore Antonio Settembre-Morelli prostrato al Real Trono della M. V. umilmente l'espone, come vuol dare alle stampe un libro intitolato *Abusi nell'Ordine degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli, dell'Avvocato Napolitano D. Baldassarre Imbimbo*. Perciò supplica V. M. per la commessa della debita revisione, affine di ottenere in vista della medesima il permesso di potere stampare detto libro. E l'avrà a grazia singolarissima, &c.

Magnificus U. J. D. D. Andreas Leone in hac Regia Studiorum Universitate Professor revidet autographum enunciati operis, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent, ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis referat. Datum Neapoli die 28 mensis Maji 1779 = Matthæus Jan. Archiepiscopus Carthaginensis Cappellanus Major.

S.R.M.

EA quidem est rerum humanarum natura , ut sapientissimæ leges , optimi mores , ac puriora instituta , quo a suis distant principiis , eo a rectitudine ac puritate deflectant , præcipitesque demum ruant in corruptelam . Etenim homines sibi omnino indulgentissimi , novarumque rerum studiosissimi , quod quisque sibi jucundum aut magis utile futurum , quodque novi aliquid præferre judicet , magna sollicitudine insectantur . Hinc perpetua quadam vertigine novi semper succrescunt mores , ac nova cum iis vitia : quorum vi defervescentibus majorum institutis , legumque potestate in dies labefactata , inquinentur civium ordines , & honesta ac justa prosternantur necesse est . Huc Solon fortasse respiciens , noluit , Athenienses ultra C. annos legibus a se rogatis obstringi . Hæc autem vices maximo Reipublicæ malo , Advocatos apud nos jamdiu subiisse dolemus . Ordo enim amplissimus multa nebulonum colluvie sædatus , a vetusta dignitate immane quantum desciverat ; labesque eo erat profecta , ut jus fasque in summo esset discrimine positum : atque his quidem Majestas tua permota rationibus , huic teterrimæ pesti occurrendum censuit , eamque nova lege coercendam . Sapientissimum igitur consilium tuum maximis laudibus complectens *Balthassar Imbimbo Advocatus Neapolitanus* , libellum , cui titulus *Abusi nell'Ordine degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli* , non vulgari eruditione refertum concinnavit , quo & Advocatorum vitia modestissime perstringit , & eorum officia persequitur , & rationes exhibet , queis inclytus ille Ordo & repurgari , & ad suam nitorem revocari facil .

facillime possit . Quum vero in eo ne hilum quidem deprehenderim , quod a juribus Majestatis , aut a bonis moribus abhorreat , nullus dubito quin , te annuente , publicæ usuræ fieri queat . Datum Neapoli Idibus Junii MDCCLXXIX. = Addictissimus Andreas de Leone .

Die 14 mensis Julii 1779. Neapoli. Viso Rescripto Sæ Regalis Majestatis sub die 10 currentis mensis & anni, ac relatione U. J. D. D. Andreae Leone de commissione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine præfata Regalis Majestatis, Regalis Camera S. Clare provider decernit atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac adprobationis dicti Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione, adfirmetur, quod concordat, servata forma Regalium Ordinum. Ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

PATRITIUS. AVENA. VIDIT FISCUS REGALIS CORONÆ.

Athanasius.

Illustris Marchio Citus Præses S. R. C., & cæteri illustres Aularum Præfecti tempore subscriptionis impediti.

Registr.

Carulli.

I^x N D I C E

D E' C A P I.

<i>Prefazione</i> pag. _____	I
CAPO I. <i>Dell' illimitato numero degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli.</i> _____	8
CAPO II. <i>Del numero degli Avvocati presso i Romani, e presso altre colte Nazioni.</i> _____	29
CAPO III. <i>Delle qualità e requisiti per formare un Avvocato.</i> _____	39
CAPO IV. <i>Della dignità e privilegj dell' Avvocato.</i> _____	65
CAPO V. <i>De' falsi Avvocati.</i> _____	93
CAPO VI. <i>De' doveri dell' Avvocato.</i> _____	110
CAPO VII. <i>Veduta di disordini: espe- dienti tratti delle cose dette: confi- derazioni politiche sull' agricoltura e sul commercio.</i> _____	168

ABU.



A B U S I

N E L L'

ORDINE DEGLI AVVOCATI

NE' TRIBUNALI DI NAPOLI.

P R E F A Z I O N E.



L nostro amabilissimo e favissimo Re Ferdinando IV. , che Dio sempre felicità , seguendo le orme del suo gloriosissimo Genitore Carlo , un tempo nostro ottimo Re , oggi Augusto Monarca delle Spagne , ha posto tutto il suo studio in procurare la felicità de' suoi Popoli con estirpar molti abusi che la turbavano . Ma poiché tutto è abuso

A

nel

nel mondo , come notò l' Autor della Storia della Ruffia (a), per quanto un favio Principe fi applichi a svellere abufi , fempere ve ne reftano altri da doverfi sbarbicare .

Di comune concerto colle amoroſe cure del noſtro Sovrano , fi ſono ben anche adoperati alcuni elevati ingegni di ragguardevoliſſimi perſonaggi de' tempi noſtri , tutt' intefi colle lor ſenfate riſteſſioni a mettere in veduta gli abufi che rimangono a correggerſi .

Fra gli altri ſi è in ciò diſtinto il dottiffimo D. Domenico Ciaraldi degno Avvocato del noſtro foro . Andando queſti colle ſue meditazioni inveſtigando le origini di quelle coſe che turbano la felicità de' Popoli di queſto Regno , ha trovato che ſi riducono agli abufi in ordine al luſſo , ed alle liti : e ſu di ciò ha dato fuori per le ſtampe tre ſuoi eruditiffimi opuſcoli . Per le liti ha conſiderato tre ſoli particolari abufi , che riguardano i Fedecommeſſi , le Ipoteche , e le Azioni . Ma come poter ſperare un riparo univerſale a' diſordini dell' immenſo numero delle liti dalla emenda in queſti tre ſoli generi di eſſe ? *Cauſarum & litium* (diſſe il *Wefenbecio* (b))
nul-

(a) *Tom. 2 c. 14.*

(b) *Ad tit. ff. de judic. n. 13.*

nullus neque finis, neque modus est his teterrimis temporibus, quibus refrigerata cbaritate abundat iniquitas multorum, longeque verissimum in nostra jurisdictione & foro experimur esse vetus illud, δίκη δίκην ἔτιχτε κὶ βλάβην βλάβη.

Ora il nostro avvedutissimo Sovrano portando le sue penetranti vedute assai più innanzi, ha trovato un abuso generale nelle liti, ed è quello che riguarda l'Ordine di coloro che si applicano a difenderle. Laonde per dare un riparo universale all'immenso numero delle liti, col seguente Real Dispaccio ha ordinato doverfi fare la riforma degli Avvocati.

La professione di Avvocato ha mantenuto sempre per tutte le Nazioni culte un rango di distinta nobiltà e di onore considerevole, raggirandosi nella difesa della fortuna, dell'onore, della libertà, e della vita de' cittadini; ed essendo destinati a consigliare i più interessanti affari delle private famiglie, da' quali la loro tranquillità ne dipende: E divenuti Magistrati (essendone il ceto degli Avvocati il seminario) sono chiamati a rendere a ciascuno quella imparziale giustizia, onde il più debole possa essere sicuro del sacro deposito delle leggi, loro affidato.

Richiedendo l'esercizio di un tale serio incarico le principali facoltà dello spirito, per le cognizioni delle quali fa bisogno delle maggiori virtù del cuore per non abusarne, tutte le savie legislazioni ci han provveduto, in guisa che gli uomini a tal professione consacrati, fossero formati al tornò delle conoscenze e delle virtù necessarie; e i nostri passati Sovrani, che meritano un rango distinto tra gli altri legislatori, non han trascurato questo articolo.

In fatti Federico II. con una sua Costituzione provvede, che gli Avvocati di qualsivoglia foro fossero obbligati a giurare di condursi con esattezza nel loro disimpegno, e di non intraprendere la difesa delle liti ingiuste, e che un tal giuramento tutti gli anni si rinnovasse, assoggettando i spergiuri ad una multa in denaro, ed alla privazione dell'ufficio con infamia. Questa Costituzione andata in dimenticanza, fu alla sua osservanza richiamata da Ferdinando I. colla Pram. 22 al tit. de officio S. R. C., ed appresso lo stesso Sovrano prescrisse, che non si ammettessero alla difesa delle cause nel foro, salvo che coloro, che il Consiglio con maturo esame avesse rinvenuti idonei, e per le conoscenze, e per le loro virtù: e dal Vicerè Duca di Alcalá fu disposto, che per esercitarsi la professione di Avvocato bisognasse

cui i buoni cittadini , giusta l' avvertimento di *Livio* (a) e di altri dotti uomini (b), molto più cura debbono darsi, che delle loro particolari bilogne non fanno) ho disteso fra gravi angustie di tempo e di cagionevole salute, una Parafrafi a questo Real Dispaccio , considerando il numero , le qualità , e i doveri degli Avvocati , e la lor dignità onori e privilegj , e scoprendo appresso , quali siano i falsi Avvocati , ed aggiungendo in fine alcune considerazioni politiche sull' agricoltura e sul commercio , che si han dovuto toccare per rimuovere un dubbio che nel presente articolo della riforma degli Avvocati potrebbe nascere.

Prima però che io discenda a trattar de' punti che mi ho proposto , stimo far pregio dell' opera , ricordare a' leggitori le parole di *Samuele Strikio* (c), dal medesimo appunto in una dissertazione su gli Avvocati così registrate: *Tu benevole lector in primitiis bisce Academicis ex variis Authoribus collectis* (d)
si far-

(a) *Liv. dec. 3 lib. 6. Vi. l. 2 ff. de just. & jure , verb. & patrie pareamus .*

(b) *Afflitt. in praef. ad suas decis. n. 1.*

(c) *Dissert. juridic. disputat. 15 cap. 4 n. 18 to. I.*

(d) *Plinio hist. nat. lib. I part. 4 v. 12 ex edit. Harmundiana II. su questo proposito di protestare d'aver pro-*

fai è dunque, dove non possa far più avanti, che io usi la più comunal lingua. E comechè manchi degli ulteriori pregi di essa, e di una più squisita tessitura, non pertanto io mi lusingo che accolta sia con gradimento questa mia fatica, che mi prendo l'ardire di presentare al Pubblico: il quale se giudiziosamente la criticherà, io ne profitterò con piacere. Protesto che *manus extrema operi non accessit*, per le angustie del tempo in cui ho scritto fra le moleste cure del foro; e però risoluto m'era di risparmiare alla carta, male affai per queste mie ciance impiegata. Ma

. . . . *Stulta est clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, peritura parcere chartæ (a).*

C A P O I.

*Dell' illimitato numero degli Avvocati ne'
Tribunali di Napoli.*

IL buon ordine richiede, che prima d'incaminarci alla materia che ci siam proposti di trattare, qualche cosa diciamo del significato delle voci *Avvocato*, *Difensore*, *Causidico*, ed altre tali. (6).

Ne'

(a) *Horat. in satyr.*

(6) *Omni institutio debet a definitione,
et ad applicationem vocum procedere, l. filius
ff. de his qui sunt sui. Cicar. lib. 1. d. sic.
Larij de Rebus de reintegr. fidei. c. 1.*

Ne' tempi della Repubblica libera di Roma le parole *defendere alterum in judicio*, per diversi rapporti che potevano avere, molti significati avevano. *Asconio Pediano* (a) ce ne dà il seguente dettaglio. *Qui defendit alterum in judicio, aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut jus suggerit, aut praesentiam suam commodat amico; aut procurator si negotium suscipit; aut cognitor, si presentis causam novit, & sic ruetur ut suam* (b). E dal corpo delle leggi e dalla storia sappiamo, che gli oratori non studiavano *ex professo* la legge, perchè vi erano i giureconsulti che ne facevano particolar professione; e gli oratori negli articoli dubbj di legge consultavano i giureconsulti (c).

Ne'

(a) In *Cic. divinat. in Verrem* p. 1579.

(b) *Vi. Heinecc. antiquit. Romanar. IV, 10, 7.*

(c) *Cicerone nel lib. I de oratore c. 5 n. 18* dopo aver fatto menzione delle scienze di cui dee fare acquisto chi vuol essere buon oratore, soggiunge, *neque legum aut juris civilis scientia negligenda est*; onde raccogliessi che non era obbligo degli oratori di studiare *ex professo* tal facoltà, perchè ci erano i giureconsulti che ne facevan professione. *Vi. Cujac. in paratitl. C. tit. de Advoc. diversor. judicior. & Donell. 18 commentarior. 3.*

Ne' tempi degl' Imperatori varj furono i nomi degli Avvocati . Si chiamavano anche *Causidici*, *Patroni*, *Togati* (a); e la voce *Defensor* in stretto significato rimase per quelli soli che difendevano spontaneamente il reo convenuto, loro amico assente, senza mandato (b).

Presso di noi la voce *Difensore* pure va sotto nome di *Avvocato*, tanto se difenda il reo, quanto se difenda l'attore. E si uniscono presso di noi nella persona dell' Avvocato le due professioni di oratore e di giureconsulto: e possono difendere in giudizio così quelli che si chiamano Avvocati, come quelli che si chiamano Procuratori. E largamente parlando, il Procuratore si dice anche Avvocato, come per i Tribunali nostri notò *Bartolomeo di Capua* (c), e per quelli della Germania lo attestano diversi Autori Tedeschi (d). Quantunque rigorosamente parlando *Advocati causas orant*, *Procuratores causas non agunt sed adstunt*

(a) *Rittberfus. in Novell. part. 9 cap. 8 n. 4.*

(b) *Wesembec. ad tit. ff. de procurat. & defensor. n. 12. Heinec. antiq. Rom. IV, 10, 7.*

(c) *In notis ad Constitutionem Regni Advocatorum. Adde Gratian. tom. I disceptat. forens. cap. 55 n. 25.*

(d) *Gail. lib. primo observat. 43, Conradus Lag. in civil. method. part. 5 tit. de Advocat., Berlich. part. I conclus. 9 n. 12.*

stunt negotiis, & litem alieno nomine persequuntur, & nihil in foro obloquuntur, come insegna Giacomo Cujacio (a), e siccome anche vien disposto da' noltri Riti e Prammatiche (b): Item quod nullus Procurator stet in loco Advocatorum, nec accedat ad locum illum seu bancum, nisi vocatus per Advocatum de sententia Judicum hebdomadarios, seu per Judices hebdomadarios, & vocatus nihil respondeat ipse Procurator, sed in secreto dicat quidquid vult Advocato suo. Et si quis contrarium fecerit, solvat penam unius caroleni. Item quod Procuratores pro actis ordinariis causarum audiantur semel in hebdomada.

Non è però da disprezzarsi, anzi molto da commendarsi l'ufficio di Procuratore (c). E chi vuol

(a) *Ad tit. Cod. ex quibus causis infamia irrogatur tom. 10 pag. 888 lit. B.*

(b) *Rit. III juxta ord. Carav. Pragm. 22 de off. S.C.*

(c) *Petrus Gregor. Tholosan. syntagmat. jur. universi lib. 49 cap. 4 n. 5. Neque enim infamia dantis vel dati prohibet procuratorem esse, §. fin. de except. apud Justinianum. Existimaverunt namque antiqui, Procuratoris munus esse vile, potissimum negotiorum, ut neque decurionatui jungi posse rescriptum sit in l. si quis procuracionem 34 de decurion. lib. 10 Codicis tit. 31, tamquam infamissima utilitas. Verum hoc locum habere non potest in Curialibus Procuratoribus, seu*
Co-

vuol essere buono e valente Avvocato debbe aver fatto prima il Procuratore (a); non potendo essere buon nocchiero chi non è stato prima rematore (b). E generalmente nella militia togata ed armata si osserva quest' ordine, di non ascendere per salto agli onori, ma gradatamente, poichè la speranza di avvanzarfi accende l' animo dell' uomo a travagliar con coraggio per meritarsi l'avanzamento (c). Di fatti a tempi nostri abbiám veduto che i migliori Avvocati del nostro foro, han fatto prima i Procuratori. E Rovito (d) de' tempi suoi

Cognitoribus nostris, in quibus & summa fides & probitas exigitur, rerum officiique peritia, ut etiam statutum fuerit non prius promovendos ad hoc munus, quin per decennium frequentes in Curia & assidui cum Procuratoribus, subadjuvæ munus procuratorium exercuissent, & per triennium fidelem operam Procuratoribus in regesto præcipue adhibuissent, ut liquet ex Constit. Caroli VII. artic. 47 & Constit. anni 1537 Curia supræmæ Parisiensis. artic. 3 & 4.

(a) *Rovit. super Pragm. in rubric. de procurat. n. 22.*

(b) *Can. ante omnia dist. 40, Mutius Reccus in glos. ad Privileg. Doctor. §. 3 n. 104.*

(c) *L. ut gradatim II ff. de muner. & honor. Perez ad tit. C. de muner. & honor. Ordinanze nostre militari lib. I tit. 7 art. 1. Ordonnances de François I. Roi de France an. 1535 art. 1.*

(d) *Sup. Pragm. in rubr. de procurat. n. 12 & 22.*

suoi dice di più: In Regiis Tribunalibus Advocati etiam graviores & seniores, non dedignantur Procuratoris munus exercere, & sic utroque munere Advocati scilicet & Procuratoris. Imo Procuratores sunt adeo similes Advocatis, ut Procurator dicatur Advocatus, & Advocatus dicatur Procurator, Specul. tit. de salar. §. nunc de procur. n. 3. Jaf. in rubr. de procurat. &c. Il dottissimo Rainardo Bacovio (a) dice: Procuratores fere partes agunt Advocatorum, ed altrove (b) Procuratores affines sunt Advocatis. E presso i Romani (c) l'ufficio di Procuratore ad lites si esercitava anche da' più onesti Cavalieri Romani; onde inferir possiamo, che assai pien di stima e riputazione questo impiego era tenuto, siccome anche presso altre Nazioni l'ufficio di Procuratore, de.

(a) In notis ad Wesenbec. in Pandect. tit. de postul. n. 1.

(b) Id. Bacov. ad Wesenbec. tit. de procurat. n. 10.

(c) Cicero in orat. pro Quintio n. 19. Debere vobis dicit Quintium, Procurator negat: vadari vis, promittit: in jus vocas, sequitur: iudicium postulas, non recusat. Quid aliud sit, absentem defendi, ego non intelligo. At quis erat Procurator? Credo aliquem ejectum hominem, egentem, litigiosum, improbum, qui posset scurra divitis quotidianum convicium sustinere; Nihil minus: Eques Romanus, locuples, sui negotiis bene gerens.

Officiu' procuratorij in tribunalibus Regiis et nobilibus, Isen. in proem. feud. n. 7. Toffone de antefato vers. 3. obrev. 3. n. 177. Solinus de procurator. part. 1. c. A. n. 89.

degnò ed onorevole al presente è riputato (a).

Or questi Difensori spesso han dato motivo a qualche provvida legge municipale, essendosi conosciuto, che non esercitavano il loro ufficio con quella purità e candidezza che si ricerca, e che per i loro sutterfugj e calunnie si allungavano le liti. (b). Ma o non si è dato mai alla radice, cioè al numero, qualità, e requisiti degli Avvocati: o la provvida cura de' Regnanti su questo particolare, per l'inosservanza delle loro leggi, è andata a vuoto. Quindi è che molti sicofanti e rabelle, in disonore dell'Ordine di tanti bravissimi Avvocati del nostro foro, si fan lecito di difender cause, senza esami, senza matricole, senza approvazione, sol che si proveggano d'un abito negro, d'un cappottino, e di un collare. Donde è nato quel prodigioso numero di Causidici che occupa gran parte del Popolo Napoletano; talchè non meno la magnificenza de' Tribunali nostri, che questo immenso stuolo di Difensori, tira la curiosità de' forestieri, i quali da lontanissimi Paesi venuti, la prima cosa che veggono sono i Tribunali; dove tuttochè molte e spaziosissime sian le sale, pure la folla degli Avvocati è sì gran-

(a) *Wesemb. ad tit. C. de Adv. divers. judicior. n. 6 in f.*
 (b) Come si legge nella *Praxi de advoc.*

grande che a gran fatica vi si può dar passo

La cosa è ridotta a tal confusione e disordine che non foro, ma folto bosco può dirsi, ricetto ed asilo di molti rifiuti degli altri impieghi, e di non poca gente indisciplinata e scorretta; cosicchè a questa gente calza bene ciò che disse Ovidio a viziosie sfacendati giovani.

Sunt fora, sunt leges, sunt quos tu caris amici,

Vade, per urbana candida castra roge (a).

Quare (così rivolto a questi sicofanti, e rabule disse il mio gran Maestro Sorge (b)) *obstupuit quidam Romanus Philosophus, Confessorum tot millia ad forum prima luce properantia, de quibus hoc iudicium fieri voluit: cum videris forum multitudine refertum, hoc scito, isthic tantum esse vitiorum, quantum hominum.*

Per la qual cosa io non dubito di affermare che questa nobilissima professione inventata per soccorso degli uomini, anzi necessaria alla vita umana (c), presso di noi per l'eccessi-

vo

(a) *De remed. amor. vers. 150.*

(b) *In proloquio sup. paestra n. 15.*

(c) *L. laudabilem C. de Advoc. diversorum Judicium.*

Senza medici poterono vivere i Romani per 300 anni, com'è noto nelle istorie, e lo confessano i stessi Scrittori Medici, *Jasolino de' rimedj naturali di Pitecusa p. 79 e 81*, ed altri; ma senza Avvocati non poterono viver mai. *Romani medici non nocuerunt*

xxx ad annos usque 535. Et anno primus nostrum Archagatry e Palapomayo Romam venit.
Plin. hist. natur. l. 6. cap. c. 5. 6.

se (a). Da ciò acquista luce quel luogo di Cicerone (b) di un certo Siciliano, a cui avendo il Pretore Scipione dato per Avvocato un uomo nobile, ma sciocco, *Queso*, disse il Siciliano, *Prætor, adversario meo da istum patronum, deinde neminem mihi dederis*. Presso di noi molti Avvocati pregano i litiganti perchè dian loro a difender liti, e l'incoraggiscono a promuoverle, ancorchè ingiuste.

Odasì su questo proposito il gran Politico Spagnolo *Bovadilla* (c): *Pero agora vereis muchos abogados andar por las audiencias y esercitorios, y por las casas de los hombres ricos, como ventores de Esparta, o de Creta restreando y buscando los negocios, y para ello mezclandose a sus juegos y conversaciones, y usando de mil industrias, talvez quitando los otros abogados, y talvez baziendose de quienze los encamina: la qual torpeza sintio y prevenio la ley, l. 33 tit. 16 lib. 2 rec.* E il nostro grande Avvocato *Sorge* (d) parlando di questi pravi Avvocati dice: *Qui nec litigaturos, ad litigandum inducunt,*

(a) L. 1 §. ait Prætor ff. de postulando, l. 9 §. advocatos ff. de offic. Proconsul. Plin. lib. 10 epist. 3.

(b) Lib. 2 de orat. c. 69.

(c) *Politicorum* lib. 3 c. 14 n. 58 to. 2.

(d) In proloquio suæ palestræ n. 25.

cunt, injustam causam ut justam suadent: litem ex litibus ferunt. Laonde si vede che quasi non vi è casa, o comunità che liti non abbia. Dal che conseguita che si praticano pavillamenti enormi, si depauperano le famiglie, s'impoverisce il Regno, e si turba la pace e la tranquillità dello Stato. *Lites ubi multa, et injuria multa sunt: cives inter se non sunt amici*, fu sentenza di Platone. (a). E se è vero l' aforismo politico che *interest Regis subjectos habere locupletes* (b), non potrà al certo negarsi che portando le liti una immensa voragine di spese, impoveriscono i vassalli. Perciò Catone persuadeva il Popolo Romano, che il foro si fosse buttato a terra e spianato (c).

Il celebre Gasparre Klokió (d), il quale formò la dotta e politica opera de' mezzi giusti e legittimi per arricchire il Regio Erario, e delle cause onde l' Erario si diminuisce, conobbe questa verità che io sto dimostrando, che lo stravagante numero degli Avvocati producendo maggior numero di liti, distrugge il

Pub-

(a) *De Legib. dial. 5. Vi. Offic. Divin. in binn. ad Prim.*

(b) *Rebuff. in prax. beneficiar. pag. 413 col. 2 in med. per text. in §. fin. Inst. quib. ex caus. manumiss. non licet.*

(c) *Cato apud Sorge in proloquio sua palestra n. 15.*

(d) *De erario lib. 2. cap. 124. n. 16.*

Pubblico, ed arreca danno al Regio Erario :
Numerus quoque advocatorum, procuratorum, no-
tariorum sit certus, nimirum pro litium multi-
tudine. Multi enim causarum patroni & pro-
curatores multas faciunt lites; & cum plerique
tantum sint mancipia, lites alunt, ut sua re-
pleant marsupia. Nec sane opus est tot sollici-
tatoribus, saculariis, scribis, accensis, ostiariis,
rabulis, quorum labor est in verbis, longo fo-
liorum apparatu & strepitu. E Giacomo Cuja-
cio (a) insegna l'istesso, che certo esser debbe
 il numero degli Avvocati e Procuratori, co-
 me anticamente era.

Il nostro *Nicola Gambardella nel suo spec-*
chio de' Giudici e degli Avvocati pag. 162 pose
 similmente in veduta questa verità, dicendo :
Son causa di far nascere da una lite molte, le
quali nutriscono con poca fatica e niuna spesa,
anzi con molto loro utile e guadagno, non po-
tendosi dubitare che lites injustæ, sunt pascua
iniquorum Advocatorum, come disse Cagnolo in
l. 6 §. post originem ff. de orig. juris n. 213.
 E più precisamente poco appresso pag. 165 il
Gambardella soggiunse, che fu stimato assai
saggio quel che disse una prudente femina, la

B 2 qua-

(a) *Ad tit. Codicis ex quibus causis infamia irroga-*
tur, tom. 10 pag. 882 lit. D.

quale vedendo uno stuolo di giovani d'una medesima patria, che con gran fervore attendeva allo studio della legge, presagendo l'esterminio di tal luogo, con gran cordoglio disse: *Hic solus est unus in patria nostra advocatus, & fere tota patria destructa est: quid fiet de tam ingenti caterua?* Gerson. in serm. ad Reg. Franc. E nelle note marginali: *Mali Advocati saepe eorum consilio litigantes alias non litigaturos ad litigandum inducunt*, Tolet. in sum. c. 61 de *Advoc. lib. 3. Plus roga laeserunt rempublicam quam loricae*, Tertull. lib. de pallio c. 5.

Da tale illimitato numero di Avvocati nascendo maggior numero di liti nasce in conseguenza il ritardo della spedizione delle medesime. I Ministri destinati all'amministrazione della giustizia sono dall'enorme peso d'infinita liti oppressi. Dimodoche l'una incalzando l'altra, poche se ne decidono rotondamente per mancanza di tempo, ond'è che rimangono inestinguibili per infelice retaggio delle famiglie, non ostante che le leggi gridino per la celere spedizione delle medesime (a). *Publice*
(così)

(a) *Pragm. 3 de appellat. Cap. Robertus tit. de iustitia retardata, in quo disponitur, spatium sex mensium ad expediendas causas. L. properandum 10 C. de iudic. l. quidam 10 ff. de reb. cred. l. 2 ff. de aqua pluvi.*

(così il *Brunnemanno* (a)) *passim obviam sunt querelae de litium diuturnitate . . . Hanc curam ad Principes pertinere nemo est qui nesciat: nec apud nos res desperata est, cum Serenissimus Elector jamdudum consilia ceperit administrationis justitiae in meliorem statum reducendae.* E quest' istessi savissimi consigli ha preso il nostro graziosissimo Monarca, tutto intento al pubblico bene.

Girolamo de Monte (b) riferisce per caso memorando d'esser durata una lite 150 anni. Presso di noi non son casi rari che le liti durano più lungo tempo di questo. Gemono i Popoli sotto il pesante giogo delle liti. Si va e si torna più e più volte da' Ministri per lo disbrigo delle medesime. E quindi nuovi dispendj per i litiganti, quindi infiniti ricorsi al Re di lamenti di costoro per lo ritardo delle cause, quindi nuovi incomodi degli Avvocati, nuove fatiche, perdita di tempo, e durissimi inesplicabili strapazzi; e quindi finalmente con-

B 3 seguei-

pluv. arc. l. terminato C. de fruct. & lit. expens. l. si quis jusjurandum C. de reb. cred. l. litibus C. de agricol. & censit. lib. 11, cap. finem litibus, de dolo & contum. cap. dispendia, de rescript. in 6. Clementina dispendiosam de judic.

(a) *De processu fori in praefatiuncula . . .*

(b) *Tract. fin. regund. c. 101 n. 4.*

seguita una necessaria ignoranza, perchè a' giovani Avvocati studiosi non avanza mai momento da studiare, occupati sempre o ad andare in giro pregando per lo disbrigo delle cause, o ad andare più e più volte per le stesse cause informando, o ad apparecchiarsi per le parlate di cause appuntate e riappuntate di farsi in Ruota, che poi non si fanno. *Unde* (conchiudeva piangendo il *Regio Consigliere Paolo Staibano* (a)) *faxit misericors Deus, ne infra paucos annos, ne dicam menses, qui post nos venient videant non solum studia, sed etiam judicia absque literis remanere, & justitiam in collapsum ire; quod iterum atque iterum suppliciter & cum lacrimis rogo Deum, ne casus eveniat, vel saltem quod ego qui incipi hoc prospicere in vita mea, perfecte non videam.*

Ho voluto fare una osservazione ne' Registri antichi e nuovi de' voti del S. R. C. e della G. C. della Vicaria, ed ho trovato che son cresciuti due terzi di più da una ventina d'anni a questa parte. Vedete che monte di liti è oggidì cresciuto: e se la mia ragion non falla, questo prodigioso aumento di liti non d'altronde è nato che dal prodigioso aumento degli

(a) *Resolutionum forens. tom. I observat. ad resol. 73 num. 60.*

degli Avvocati, non già dal maggiore aumento del Popolo, perchè da una parte si vede che le numerazioni da circa 20 anni a questa parte quasi battono fra loro: e dall' altra si sa che siccome prima molti si applicavano ad altre professioni, così oggidì tutti si vogliono applicare al foro.

Tutti questi disordini, sconvolgimenti, e gravissimi danni del Pubblico, non d'altronde nascono, che dagli Avvocati, i quali essendo di numero quasi innumerabile, molti di essi intraprendono liti unicamente per vivere, senza prima esaminarne il merito e la giustizia, e con fraudolenti dilazioni e trappolerie le prolungano.

Queste medesime considerazioni fece il *Reggente Merlino* (a), il quale sta in tanta venerazione nel nostro Supremo Tribunale del S. C. che le sue opere stanno fra i testi sopra la banca della seconda Ruota di detto Tribunale: *Hac est* (così egli) *nostrorum temporum durissima conditio, ut unus sit idemque in foro postulantium finis, scilicet quo forensia jurgia, litesque immortales fiant, omnem querere colorem, omnemque pretextum. Non est lex, neque Senatusconsultum quod vim banc non sentiat,*

B 4

non

(a) *Controversiar. forens. centur. 2 c. 52 n. 1.*

non est marsupium, quo eorundem avaritia depasci valeat, omni legum auctoritate, omnique Senatus majestate subinde spreta, exoletaque. O tempora! o mores! Veneratus non sine lacrimis sum gravissimarum litium non multum verustos processus, qui quidem prima Sacri Consilii sententia cum mandato de parendo finem accipiebant: tantam nostri majores exhibuerunt sententiis ipsis reverentiam. Postquam autem ingemuit inter ignorantiam segnitiamque, vera ipsa solidaque jurisprudentia, ad illam perniciosam abolendamque ab omni bene instituta republica eorum ignavia versutissimam excusanda rationem confugere eos oportuit, quæ florentissimas studiosorum academias, incultas reddit & vacuas: quæ suprema præsertim hujus Regni Prætoria turpe quidem coinquinavit: illam scilicet, quod oporteat peritum, magistrumque advocatum instar nauclerii litem ipsam in primis bene gubernare: hinc ineffrenata tot calumniarum dilationumque inventio, in qua rectum litis gubernium sistere existimant: hinc lites omnem hominum ætatem excedentes; hinc exhausta divitiis domus; hinc omne malum. Deciduntur quotidie per Sac. Conf. summo studio articuli qui vere nullam habent dubitandi rationem, nisi quam versute querunt: sed non ideo sistunt, neque quiescunt: totam victoriæ spem

spem in dilationibus & calumniis reponentes. Vide quomodo de his conquerebatur Seneca 2 de ira c. 7, quo loci Just. Lips. not. 41. Quare turpiores? inquit, quia ignari; scientēque, prava aut injusta defendunt, quia fidem & vocem venales in fas & nefas habent.

E gl' istessi disordini e corruttele deplord il Regio Consigliere Antonio Romano, esprimendosi come siegue (a).

Nec tarditas litium in nostro Senatu tribui poterit Consiliariorum pigritia, quia videmus, quod quotidie insudant, ut expeditionibus vacent, sed tantum hoc evenit ob malitiam Doctorum, qui non veritati, sed cavillationibus student, lites ad tempus longævum protrahendo cum litigantium jactura & defatigationibus. Ideo non raro evenit, ut lites non in aliquos annos, sed ad integram fere hominum aetatem protrahantur, & interdum etiam fatigent primam atque alteram sobolem, ut conqueritur Valentin. in Parthenope litigiosa lib. 1. cap. 16 n. 9.

Alii Advocati nostrarum Curiarum aliam rationem assignant, cur hodie in nostro Regno lites non expediantur, licet numerus Consiliariorum auctus fuerit, dicendo quia hodie causa non st-

cus

(a) *De praestant. S. R. C. Napolit. prest. 8 n. 47.*

cut priscis temporibus per Consiliarios attente
 discutiuntur, nec merita ipsarum studiose re-
 penduntur. Idcirco partes litigantes consideran-
 tes, sententiam latam fuisse potius ex fortunæ
 eventu, quam ex cognita veritate, ab ea re-
 clamant, illamque nullam audent pronuntiare,
 expectantes commodius tempus ad illam denuo
 perscrutam a successoribus Consiliariis sapien-
 tibus. Priscis enim temporibus causæ magis at-
 tente considerabantur per viros eminentis doctri-
 næ & velocioris ingenii, & litigantes aspicien-
 tes Sententiam plene digestam, & omni parte
 enaminatam, tamquam juste latam nequaquam
 ab ea reclamabant, sed ei parebant, & hoc
 modo lites terminabantur; adeo quod senes nostri
 Doctores attestantur, quod nec etiam expedieba-
 tur mandatum de parendo; & si ad cautelam
 reclamabant, reclamaciones non prosequabantur.
 Ad evitandos hos conquestus attendant Principes
 eligere doctos viros ad regimen Supremi Senatus,
 non tardioris ingenii, plumbeos & pannosos, sed
 perspicacioris doctrinæ & sollicitos (ut sunt ad
 præsens omnes nostri Consilarii), si velint lites
 cito expediri, & reip. pacem concedere, ut etiam
 consuluit Valentinus loc. cit. n. 17: & etiam
 isti docti viri procurent totis viribus merita
 causarum perscrutari, & partibus satisfacere,
 ut Populi quiete vivant, & resp. tot litibus
 non involvatur.

Gra-

Grazie a Dio che ne' nostri Tribunali non ha gran fatto luogo questa seconda cagione, poichè oltre all'esser eglino provveduti di sapientissimi Magistrati eletti a ragion veduta dal nostro avvedutissimo Regnante, vi diede l'ultima mano la savissima legge de' 23 Settembre 1774, con cui si ordinò che nelle Sentenze si fosse spiegata la ragion di decidere, o siano i motivi su i quali la decisione è appoggiata, e che questi si fossero fondati sulle leggi, non già sulle opinioni de' Dottori. Dimodoche oggidì alle Sentenze de' Tribunali nostri non può applicarsi più quel *Fortuna eventus* di cui si querelavano i litiganti presso il *Consigliere Romano*; ma resta in piedi l'altra principalissima cagione del ritardo delle liti, che dipende dall' illimitato numero degli Avvocati, tra' quali ve n'ha di molti, che pigliano liti ingiuste e che a bella posta frappongono inestricabili indugj e temerarj gravami (a)

per

(a) *Temere appellantes sunt infames in jure, l. eos quib. §. temere l. a proconsulibus 19 C. de appellat. l. 5 quor. appell. Wesenbec. ad tit. de bis qui notant. infam. n. 5. Maranta in praxi par. 6 verb. & pervenitur n. 182, ibi: Quadragesimo quarto inquit Judex contra Adocatos & Procuratores calumniosos & tumultuosos & male se versantes in eorum officio, vel si sunt*
infa-

per eternarle, affin di vivere con tal disonesto guadagno ; e poichè altro capitale non hanno, vendono a caro prezzo soli gridi e rabbiose parole

Dum clamosi rabiosa fori

Jurgia vendens improbus, iras

Et verba locat. Senec.

E *Wesembecio* scrisse (a) : *Turpes & improbi Sicophantæ atque Phormiones coram Magistratibus impudenter altercantur*. E prima di lui l'Oratore Romano (b) disse così : *Hos ignotos atque impudentes procos repudiemus*: ed altrove (c) *Rabula qui & plane indocti & inurbani aut rusticici*: ed in altro luogo (d) per queste corruttele dice che il savio Bruto *despexit judiciorum vastitatem & fori*.

Donde è avvenuto tale general dispregio del grado e dignità di questa professione, che si veg-

infames, nam potest illis interdiceri, ne postulent & procurent, & potest eis prohibere omnes actus forenses, ut l. 1 §. fin. ff. de off. præf. urb. & in l. moris in princ. & §. 1 ff. de penis, & l. 1 §. removet ff. de postul., & l. quos prohibet ff. eo tit.

(a) *Ad tit. ff. de postul. n. 7.*

(b) *Cic. Brutus, sive de clar. orat. c. 96.*

(c) *Cic. ibid. c. 48.*

(d) *Cic. ibid. c. 6.*

si veggono i professori malmenati e conculcati, non sol da' superiori, ma anche (ciocch'è più scandaloso) dagl' inferiori, cioè da' clienti medesimi. *Doctoris dignitas* (disse Muzio Recco (a)) *hodie vilescit ab innumeram Doctorum multisudivem.*

Presso altre culte Nazioni, seguaci fedeli della norma da' Romani prescritta, non è illimitato il numero degli Avvocati, onde non ne nascono que' disordini, che nella nostra Città si piangono. E questo osserveremo nel seguente capo.

C A P O II.

Del numero degli Avvocati presso i Romani e presso altre colte Nazioni.

Nelle cose che appartengono al dritto pubblico bisogna andar con molta riserba ed oculatezza (b). I più giudiziosi Scrittori han collocato nella materia del dritto pubblico quella parte di dritto che appartiene agli Avvo-

(a) *In glos. ad privileg. Doctor. §. 3 n. 88 pag. 81 col. 2.*

(b) *Casjac. to. 1 ad tit. de pass. ad l. jus publicum 38 pag. 945 edit. Neap.*

Avvocati (a). E nel vero egli non può negarsi, che la giustizia è l'anima de' Stati, senza la quale le Città le Provincie e i Regni sarebbero sconcertate adunanze d' uomini, non già civili società e Stati regolari e politici. Or gli Avvocati sono i sacerdoti e gli oracoli della giustizia, la quale senza di essi non può amministrarsi (b). Dagli Avvocati dipende l'introdurre o no una lite attiva, o pure non abbracciar la difesa di una lite passiva: essi ne sono i primi giudici: le loro case sono i primi Tribunali privati (c): il loro impiego è impiego pubblico (d). Adunque molto interessa il Pubblico quanti e quali debbano esser costoro.

Presso i Romani il numero degli Avvocati.

(a) Domat nella sua dottissima opera *des loix civiles, Suite, Droit public* livr. II. tit. 6 sect. 2, Hilligon ad Donel. lib. 18 c. 3 lit. PP. Galgagnett. de jure publico lib 2. tit. 9 & alibi, Wesenbec. ad tit. Digestor. de postul. n. 4 in fine

(b) Joan. Camil. Cacace apud Maradei observ. 66 num. 12.

(c) Quintil. l. 12 c. 8

(d) L. 2 in verb. *postulare* ff. de reg. jur. l. servum 33 §. 2 de procur. Wesenbec. ad tit. de postul. n. 2 & 4 & ibi Bacov. n. 1, Decius in d. l. 2 n. 9 & ad tit. C. de Advocat. diversorum judiciorum n. 2, Bald. ad eundem tit. de Advoc. in l. fori n. 4

cati era certo e determinato, il quale non poteva nè accrescersi, nè diminuirsi (a). Nel libro di Cicerone intitolato *De claris oratoribus sive Brutus*, spesso si legge questo pensiero, *In patronorum numerum pervenit*, lo che ha dato fondatamente a credere che tal numero fosse certo e limitato. Di fatti ne' successivi tempi vediamo con leggi espresse stabilito il numero degli Avvocati. Coloro che patrocinavano nel Tribunale del Prefetto Pretorio erano 150 (b). Negli altri Pretorii erano meno: cioè quelli che avvocavano nella Prefettura della Città di Roma erano 64 (c): nel Pretorio Alessandrino, ed in quello de' Popoli Illirici erano 50 (d): nel Pretorio del Conte di Oriente erano 40 (e): e finalmente quelli che esercitavano l'Avvoceria nella Provincia della Siria erano 30 (f).

E que-

[a] L. 8 C. de *Advocatis diversorum judiciorum*.

[b] L. cum *Advocati*, & l. nemini C. de *Advocatis diversorum judiciorum*.

[c] L. 15, & 16. *Sæde Advocatis diversorum judiciorum*. David. Doryng. *bibliothec. Jurisconsultorum verb. Advocatus* n. 157. *Presv. Gregor. Tholosan. syntagm. jur. lib. 46 c. 6 n. 9 post med. Borrell. decis. 65 n. 16.*

[d] L. *pétitionem* 13 & l. *jubemus fin.* C. de *advocat. diversorum judiciorum*.

[e] L. *jubemus* 3 C. de *Advocat. diversorum judicium*.

[f] l. *pétitiones* 5 C. de *Advocat. diversorum judicium*.

Una Novella dell'Imperatore Manuele Comeno
 presso *Laurelario juris greco-romani* to. 2. pag.
 186. n. 2. & die 191: Et *provisio centum annu*
nummorum (advocatorum) numerusque debet inju-
ditio prohibet eorum qui per ipsos dicitur ad eum na-
cyantur conveniant.

E questo certo numero degli Avvocati si chiamava Corpó, Ordine, o sia Collegio degli Avvocati (a), o pure *Advocatio*, Avvocheria. Quindi abbiamo nelle leggi *Advocatio Casariensis* (b), *Advocatio Pratoriana* (c). Ed in quest' Ordine si riceveva il nuovo Avvocato dal ~~vollo~~ de' sopranumerarj quando vi era piazza vacante (d): e i figli degli Avvocati erano preferiti agli altri sopranumerarj (e).

Nè si creda forse che gli Avvocati fossero stati di numero limitato, perchè pagati dal Pubblico con annuo soldo, o pure il loro ufficio fosse stato gratuito. Imperciocchè quantunque per la legge *Cincia*, secondo la testimonianza di *Tacito* (f), gli Avvocati gratuitamente dovevano patrocinare; nondimeno dalla storia sappiamo, che questi Avvocati gratuiti prima della legge *Cincia* erano gli amici, i quali pre-

[a] *Cujac. ad l. consuetudinis in fin. C. qua sit longa consuetudo. Corpus Advocatorum seminariis significat*

[b] L. 30 C. de pact.

[c] L. 8 C. de advoc. diversor. judicior.

[d] L. nemini II C. de advoc. divers. judicior. & ibi *Nov. in system. n. I.*

[e] L. 5 C. de advocat. diversorum judicium, & d. l. nemini.

[f] *Lib. II annal. c. 5. Confer. Liv. lib. 34 c. 8.*

+ *Novell. Valentiniani la
postul. Papi in C. de
advoc. fig. n. 5.*

prestavano una muta preferenza, non già l'opera: e poco differivano da' testimoni, *qui advocabantur* a far testimonianza, e perciò similmente detti in que' tempi *advocati*. Da che poi s' introdusse che questi amici *orabant* per i clienti (*ab orando sive agendo*, poichè *orare est agere* (a)), ne venne che per questa loro opera erano da' clienti ricompensati. Per la qual cosa vediamo che fin da' tempi dell' Imperator Claudio si cominciarono ad astringere i clienti a pagar gli Avvocati, ed in tal tempo il numero di essi era della maniera già detta, ristretto e limitato (b).

L'Imperator Federico II. pigliando norma dalle leggi Romane in questo interessante punto di dritto pubblico, in una sua Costituzione (c) stabilì, che certo dovesse essere il nu-

C mero

[a] Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. A.

[b] L. 1 §. in honorariis ff. de variis & extraordinar. cognitionibus, l. 1 §. ait Prator ff. de postul. l. 1 C. de suffrag. l. si quis de togatis 9 C. de advocat. diversorum judiciorum. Sveton. in vita Neronis c. 17. Tacit. d. lib. 11. Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. HHH. Vid. Plin. juv. lib. 5 epist. 21. A. Gell. noct. attic. lib. 11 c. 10 & lib. 12 c. 12 & Quintil. instit. orator. lib. 12 cap. 7.

[c] Constit. Justitiariorum tit. ut Justitiaris habeant certos advocatos.

34
mero degli Avvocati in ogni Corte e Tribunale.

L'istesso costantemente si osserva presso altre Nazioni. Ne' Tribunali Supremi della Germania il numero degli Avvocati è certo e determinato: *Prudenter vero* (così *Illigero* (a) *in Curiis superioribus probe constitutis certus numerus Advocatorum definitus, nec recipitur, nisi requisita scientiæ juris, legum ac consuetudinum loci, fides ac morum integritas adsit, aut publicum testimonium doctrinæ habeat, graduve Doctrinæ vel Licentiæ insignitus; sicuti in Camera alios non admitti Gaill. 1 observat. 43. Et tamen cum præsumptio scientiæ ex gradus insignibus in pluribus Doctorellis, quos vocant, fallat, inquiritur adhuc de eruditione, Magon. cynosur. advocator. c. 41 n. 28. E Samuele Strikio* (b) aggiunge, che in ciascuna Città della Germania *Advocati quaternarium numerum rarissime transcendunt*: e nella Camera Imperiale non sono più che 24, giusta le Ordinanze di quel Supremo Senato (c).

Affai minore è il numero degli Avvocati pref-

[a] *Ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. PP.*

[b] *Tom. 1 disputat. 15 c. 3 n. 14 §. ratio.*

[c] *Ordinat. Cam. Imperial. part. 1 tit. 18. Doring. in bibliotb. Jurisconsultor. verb. Advocatus n. 166.*

presso i Polacchi, siccome attesta *Dauidè Doringio* (a).

Nel supremo Senato del Pontefice, che si chiama il Concistoro, non sono più che 10 gli Avvocati, i quali si chiamano Avvocati Concistoriali (b). Saran poche e di limitata sfera le loro cause, ma poteva ancora esser maggiore il lor numero. Sicchè non lascia questo esempio di esser anche osservabile.

E l'istesso limitato numero si osserva in altre culte Nazioni. Così lo attesta *Bacovio* nelle note a *Wesensbecio* (c). *In Rebus publicis solent publice certi Advocati constitui: quod & in Procuratoribus alicubi videmus: qui tamen fere partes agunt Advocatorum.* E quando oltre al definito numero son cresciuti, subito sono stati riscati.

La veneranda Republica di Venezia diede al mondo un bellissimo esempio su questa materia. Nel XVI. secolo vedendo che contra il dritto, e contra ogni buona politica, era aperto a tutti l'adito a questa professione, talchè i Causidici erano giunti fino al nume-

C 2

ro

[a] *Doringius loc. cit. n. 175.*

(b) *Octavianus Vestr. introduct. in Roman. Aul. sive prax. Romanæ Curie lib. 2 c. 18.*

(c) *Ad tit. Digestor. de postul. n. 1.*

ro di 600; fece un solenne espurgo, e li ridusse ad 80 (a). E notisi che credertero i Veneziani eccessivo il numero di 600 Causidici: E presso di noi non si crede eccessivo un numero infinito. *Advocatorum infinitus est numerus, & plures sunt Advocati quam testes*, disse il Borrello (b): ed il Recco, *Causarum patroni hodie innumerus est numerus* (c).

Degna è d'ir mortal memoria la prefazione alla legge di questo espurgo che fecero i Veneziani; la quale calza a proposito de' disordini che oggidì si veggono nel nostro foro.

Solevano i giovani dotti e ben nasciuti (d) di questa Città, che aspiravano all'esercizio & grado dell' Avvocato, aver come per scala di pervenire degnamente a quello il sollicitare (e) in Palazzo, con che imparavano l'uso

[a] *Vid. Statuta Veneta tit. leggi civili pag. 13 a r. & tit. Correzioni del Cicogna pag. 74 a r. §. & perchè*

(b) *Borrellus dicif. 65. n. 4.*

[c] *In glos. ad privileg. Doctor. §. 7 n. 99.*

(d) Queste parole *ben nasciuti* significano i cittadini nobili Veneziani, poichè da altra legge Veneta apparisce che impiego de' nobili è il fare l'Avvocato, *Statuta Venet. tit. Correzioni del Gritti c. 8 p. 184.*

(e) *Sollicitare* in Venezia vale lo stesso che fare il Procuratore, *Statut. Venet. tit. leggi civili p. 13 in fin.*

L'uso & esperienza di difender le cause, & facevano di quelle, onorate riuscire, ch'è noto ad ognuno. Da certo tempo in qua che si sono ammessi per sollicitatori non solo forestieri & di aliene giurisdizioni (a), ma ignoranti, ma banditi dalle loro patrie per sue male operazioni, & notati di diverse infamie, de' quali oggidì in Palazzo ce n'è un gran numero con indegnità pubblica, con ruina di molte case private, di molti pupilli, & povere vedove, alle quali espilano la roba, & bene spesso levano anche la buona fama; è seguito che molte persone d'onore si astengono di applicarsi a questo esercizio, per non essere nel numero di tal sorte di gente. Al che dovendosi in ogni modo & sopra ogni cosa provvedere, acciocchè espurgato il Palazzo da sì cattiva gente d'uomini, si venga ad aprir la strada alla gioventù della Città & dello Stato, di esercitarsi con beneficio de' litiganti & onore del Palazzo, come si faceva per li tempi addietro, &c.

Un simile espurgo fece la Francia sotto il Re Francesco I. Vedendo questo savio Re che stava ammorbato il foro da una gran

C 3

turba

(a) Qui s'intende di uomini del Dominio di Venezia, a differenza de' cittadini della Capitale. Vide §. I bujus le gis.

turba di Causidici che non avevano matricola nè d'Avvocato nè di Procuratore; *Jussit eos abire a Curia sub mortis pena*, giusta la testimonianza di Pier Gregorio Tolosano (a), il quale soggiunge: *Qui certe (Causidici) sunt Judicum corruptela, auctores invertendum litium, cautelarum & fraudum impii architectori, concinnatores & redemptores litium.*

Questo espurgo si praticò anche in Napoli in tempo del savissimo Re Roberto, il quale avendo creato per Gran Cancelliere Igeranno Stella Arcivescovo di Capua, questi esaminò di nuovo tutt'i Dottori del Regno, e ne riprovò molti, come ce ne fa sicura testimonianza il nostro *Summonte* (b). Si stimò dunque giusto di tornarsi ad esaminar coloro che già erano stati esaminati ed approvati con privilegio, ed essendosene trovati molti insufficienti, se ne fece un espurgo (c).

E non sono mancati Popoli i quali nella universal depravazione dell'Ordine degli Avvocati, non si fidarono di venire ad espurgo,

[a] *Syntagm. jur. lib. 49 c. 5 n. II & 12.*

[b] *Istor. di Nap. lib. 3 pag. 388 edition. Neap. Bulson 1675.*

[c] *Per l. ut gradatim §. reprobari ff. de muner. & honor.*

go, come seppero ottimamente fare Napoli, Venezia, e la Francia; ma se a *Traiano Boccalini* creder vogliamo, furono nella necessità di estirparlo tutto. Non sono però da imitarsi questi Popoli barbari, nè da ascoltarsi coloro i quali per gli accennati disordini vorrebbero che quest'Ordine si abolisse (a). Imperciocchè troppo lodevole anzi necessaria per la vita umana è questa nobilissima professione (b); ma sarebbe sol da desiderarsi un freno, talchè non sia libero a tutti l'adito nella medesima: che si facesse un solenne espurgo; che si fissasse il numero de' professori, e che questi avessero quelle qualità e requisiti che ordinano le leggi comuni e municipali.

C A P O III

Delle qualità e requisiti per formare un Avvocato.

Non solo il numero degli Avvocati nelle leggi, e presso tutte le Nazioni è certo e determinato, ma per ascendere a questo

C 4 no-

[a] *Stephan. Natban. tract. de justitia vulnerata par. 2 tit. 2 c. 7.*

[b] *L. laudabilem C. de Advoc. divers. judicium.*

nobilissimo impiego i debiti requisiti concorrer debbono. Gli Avvocati hanno la massima parte nel maneggio della giustizia per cui la Repubblica vive; ond' è che la loro professione appartiene al diritto pubblico, come sopra si è provato. Mostruosa cosa è dunque l'essere aperta la via a tutti a questo pubblico delicatissimo impiego, senza scrutinio, senza esame, e senza approvazione.

Nel corpo del dritto civile leggiamo registrati i requisiti e qualità che debbono concorrere per ascender taluno alla professione di Avvocato. Dalla prima prefazione alle Pandette abbiamo che non potevano per dritto antico esercitar l'Avvocheria, se non quelli che avevano prima studiato la legge per quattro anni (a). Colle leggi del Codice questo tempo fu accresciuto d'un anno; onde si stabilì dover precedere lo studio legale per cinque anni (b).

Da un'altra legge abbiamo che gli Avvocati do-

[a] *In prima prefatione ad Pandectas l. omnem, & ibi Gotofred. n. 13.*

(b) §. 5 *vers. quibus si bene in dicta prefat. ad Pandect. l. petitiones 5 C. de Advoc. divers. judicum, Gotofred. l. c. & Brunneman. ad l. jubemus 3 C. de Advocat. divers. judicior. Muscatel. in appendic. ad prax. tit. de Doctoratus origine n. 40.*

dovevano essere scritti nella *Matricola* (a), voce che anche presso di noi si conserva. In due altre (b) sta ordinato che gli Avvocati in ciascuna lite dopo la contestazione dovevano giurare di non calunniare, e di difendere il vero ed il giusto, e che se da principio fosse apparsa giusta la lite, e poi nel progresso ingiusta, l'avessero dovuta abbandonare. E finalmente in un'altra legge si stabilì, che chi contra lo stabilimento delle leggi, sorrettiziamente esercitava l'ufficio di Avvocato senza essere stato legittimamente ricevuto nel numero de' medesimi, dovesse privarsi de' privilegj di questa professione, proibirgli il foro, confiscarsi i suoi beni, e mandarsi in esilio (c).

Quello che nel dritto comune stava disposto su questo punto, si è maggiormente stabilito e rischiarato col nostro dritto municipale. Il saggio Re Ruggiero nella *Costituzione Advocatorum tit. de Advoc. ordinandis* prescrive requisiti molto proprj per gli Avvocati, cioè che dovessero essere esaminati da' Giudici, ed approvati da lui.

L'istesso

[a] *L. petitionem 13 C. de Advoc. diversor. judicum.*

[b] *L. 12 §. patroni C. de iudic. l. 2 C. de iurejur. propter calumniam dando.*

[c] *L. nemo 8 vers. sin auctem C. de postul.*

L'istesso requisito di esame si è con molte recenti Prammatiche ripetuto anche per i Procuratori. Ed io trovo ne' registri de' voti del S. R. C. de' secoli passati registrata la seguente formola di decreti: *Per S. R. C., referente Domino Vintenzo de Franchis Præsidente, fuit admissus N. N. ad exercitium Procuratoris hujus fidelissimæ Civitatis Neapolis, dummodo non exercent officium calumniatoris.* La qual formola io la leggo ripetuta fino al **VII.** **XVII.** secolo. Ch'è quanto dire che l'ammissione d'un Procuratore ne' Regj Tribunali formava l'oggetto d'un rigoroso esame, e d'una seria causa che si proponeva nel S. C. dal Capo del Tribunale. Ed ora si pratica che il Presidente commette ad uno de' Configlieri l'esame de' Procuratori, ed il Secretario registra l'approvazione in un particolare libro dell'esame de' Procuratori, e consegna al Procuratore approvato una fede, che si chiama la *fede della Matricola de' Procuratori*. Ma moltissimi s'introducono nel foro senza questa *Matricola* di Procuratore.

L'Imperator Federico in una sua Costituzione che comincia *Advocatos* sotto il titolo *de præstatione Sacramenti ab Advocatis*, ed il Re Ferdinando I. nella *Prammatica 21 de officio Sacri Regii Consilii num. 23* aggiunsero, che

che gli Avvocati nell' ingresso del loro ufficio, e dipoi ogn' anno dovessero giurare di esercitarlo con verità e fedeltà, e senza tergiverfazioni, e di non pigliar cause ingiuste, e se tali nel progresso apparissero, abbandonarle; con pena pecuniaria a chi non si portasse con retta coscienza in tale esercizio, e con pene ancora a' Giudici, i quali permettenessero il patrocinare innanzi a loro ad Avvocati che non avessero giurato, o che non avessero rinnovato il loro annual giuramento * E sotto l' istessa pena proibirono agli Avvocati il patto *de quota litis* (a), lo che fu confermato con una Prammatica emanata nel 1586 dal Vicerè D. Pietro Giron (b).

Miglior forma introdusse in questo articolo la Regina Giovanna II. nel 1428 nel Privilegio della conferma del Collegio de' Dottori :

[a] *Vid. Afflicti. in hac Constitutione Advocatos n. 16 & 20, & in Constit. preced. Advocator. Et fuse de patto quota litis vi. Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. CCC. Quintiliano l. 1 c. 20 dice, che questo è un traffico abominevole, più degno di un corsale, che di un Oratore: Paciscendi quidem ille piraticus mos & impotentium periculis pretia procul abominanda negotiatio, etiam a mediocriter improbis aberit.*

[b] *Pragm. 1 de postulando. Concorda il dritto comune in l. 5 & 6 C. de postul.*

* Lo stesso fu incalzato nella pragm. del 1612. Del Vicerè Conte Di Lemos, che è la A. S. 28. de dilat. Vogliamo, che tutti quelli, che da qui avanti si dotteranno, e i procuratori che si matricoleranno, dall' ora che darà il giuramento l'ammiraglio bene e restano il loro ufficio, e non dar salario nè d'altro a' dottori in mano del Vicerecancelliere del Collegio a tempo che si dotteranno, e i procuratori in mano del Progid. del S. C. quando si ammetteranno al 1.º esercizio: la forma del quale giuramento si darà loro da noi.

tori: la quale stabili i requisiti del Candidato in questa forma.

Ad Doctoralis dignitatis gradum nullus possit ascendere excommunicatus, infamis, & de turpi vita & moribus, apud bonos & graves viros publice diffamatus, aut spurius, aut alias illegitime natus, etiamsi legitimatus auctoritate nostra existat; cum Doctoralis dignitas ejusmodi labe aspersos omnino refugiat sua reluctantia claritatis. Orthodoxus igitur fidelis & de genere fidelium ortus, qui auditor fuerit ad minus annis septem ab aliis, & infra dictum tempus recipiendo doctrinam in scholis publicis, & uno anno ad minus infra dictum tempus repetierit aliquam legem, tenente sibi cathedram alicujus ex dictis Doctoribus, si sufficiens inventus fuerit modo doctorandus, Doctoratum ipsum possit perere & habere.

Ed appresso a queste parole viene il modo, con cui si espone il dottorando all' esame prima privato, e poi pubblico nel Collegio de' Dottori, dove ha da comentar due leggi civili, una del Codice, l'altra di Digesti, e due leggi Canoniche, una del Decreto, l'altra delle Decretali, le quali leggi il giorno innanzi gli si assegnano. E nell'atto che riceve la Laurea Dottorale dee giurare di esercitare il suo impiego con quella onestà puri-

tà e giustizia che si conviene:

Queste leggi andate in dimenticanza, furono alla loro osservanza richiamate dal Re Ferdinando I. colla *Pram. 22 de offic. S. R. C.*

Ferdinandus I.

Quia non omnibus passim in Sacro nostro Consilio postulandi officium exercere nefas est; Ideo eos tantum patronos causarum ibidem patrocinari posse volumus, qui prius ab eodem nostro Consilio examinati, rigorosoque præcedenti examine idonei reperiuntur ad id munus admissi fuerint. Quod etiam in Procuratoribus observari mandamus.

Dux Alcalá Vicerex.

Procuratoris examinatio & approbatio perquam necessaria est, ut litigantium utilitati consulatur, qui ab illorum ignorantia gravissime persæpe læduntur. Et ut præeminentia hujus supremi Tribunalis provideatur, ne eorundem ineptiis offendatur, fiat propterea ut hic statutum est, ac etiam a Catholica Majestate (Philippi II.) per aliud capitulum Pragmaticæ superius dictæ, tenoris subsequenti. Item quia non omnibus in S. C. procurandi officium exercere fas est; ideo eos tantum Procuratores causarum ibidem exerceri volumus, qui prius ab eodem S. C. examinati fuerint & approbati.

Quoad Advocos, quia cum Doctoratus insignia

re-

recipiunt , examen illud subducunt , propterea aliter examinari non consueverunt . Doctoralibus itaque insignibus decoratis liceat patrocinari libere in Consilio & postulare , aliis vero non , nisi secundum formam hìc traditam .

E l'istesso fu inculcato con altra Prammatica , che è la 8o *de offic. S. R. C.* del seguente tenore .

Avendo S. M. inteso la relazione fattale da D. Francescantonio de Alarcon , Cavaliere dell' abito di S. Giacomo del Consiglio Reale , e suo Visitor Generale in questo Regno , degl' inconvenienti che seguono contra il servizio di Dio , di detta Maestà , e del beneficio Pubblico , della facilità e modo , col quale si ammettono diverse persone all' esercizio dell' ufficio d' Avvocato , e Procuratore ne' Tribunali che risiedono in questa fedelissima Città e Regno , e la necessità precisa di porre rimedio in essa ; avendo riconosciuto l' ordinato per la M. del Re D. Filippo II. di glor. mem. con Carta scritta all' Illustre Conte d' Olivares allora Vicere in questo Regno a' 31 di Luglio del 1569 , restò servita con sua Real Carta de' 12 di Novembre del 1628 ordinare all' Illustre Duca d' Alva nostro predecessore quello che conveniva osservarsi ne' Regj Tribunali nell' ammissione d' Avvocati , e Procuratori , ordinando che avesse fatto

fatto giuntare i Regj Tribunali in Collaterale in sua presenza con intervento di detto Regio Visitator generale, perchè se le facesse consulta, conforme in dette Reali Lettere si contiene. Avendo Noi voluto dare esecuzione a dette Reali Carte, e fatto giuntare in nostra presenza in Collaterale con intervento di detto D. Francescoantonio de Alarcon Visitator generale, i Tribunali del S. C. e Regia Camera della Sommaria, per esecuzione di dette Reali Carte, si sono risoluti gl' infrascritti capitoli, cioè

I. Che in esecuzione di detta Real Carta, per lo spettabile Presidente del S. C. in una Ruota di esso si debbano esaminare nel modo ordinatogli tutt' i Dottori, che non avranno praticato da tre anni indietro in detto S. C., e negli altri Regj Tribunali di questa fedelissima Città, ammettendo solamente quelli che saranno graduati, conforme le Regie Prammatiche, e terranno detti tre anni di pratica. Dichiarando che tutti quelli che si gradueranno dal dì della pubblicazione della presente avanti, oltre di tenere i debiti requisiti d' avere studiato i cinque anni, e ricevuto il grado, conforme lo stabilito nella Regia Prammatica della riforma degli studj, debbano ancora tener tre anni di pratica ut supra, quali finiti, si debbano esaminare per detto spettabile Presidente, ed

ammetterfi, tenendo i requisiti del modo suddetto.

II. Item ordiniamo che per osservanza di detta Regia Prammatica nel principio di qualsivoglia anno quando cominciano i Tribunali, abbiano da giurare, conforme la Regia Prammatica, in mano del detto spettabile Presidente, o per suo impedimento in mano del Decano. (6)

III. I Procuratori (a) similmente si abbiano da esaminare in una delle Ruote del S. C., con assistenza o senza di detto spettabile Presidente, conforme la Prammatica 22 de officio S. R. C., quali Procuratori abbiano da dare il giuramento nel tempo che dopo di essere esaminati saranno ammessi ad esercitar la procura, alla quale ammissione debba ancora precedere l'informazione de vita & moribus, conforme la detta Prammatica, e così si debba osservare sempre in futurum nell' ammetterfi qualsivogliano Procuratori, i quali dopo ammessi, si debbano matricolare, conforme al solito. Ordinando a' Mastri d'atti di tutt' i Tribunali che non ammettano niuna procura senza la fede della matricola.

IV. Nel-

(a) Questo §. 3 fu confermato colla *Pr. 86 §. 20 eod. tit. de offic. S. R. C.*, e con altre recenti Prammatiche.

(6) *De juram. Advocatorum qd' jntam causa susceperunt et Banz in C. ti. de jurajur. n. s. i. c. fi.*

IV. Nelle Regie Udienze vogliamo che si osservi ancora l'esame degli Avvocati che in esse assisteranno per lo Tribunale di dette Udienze, nel quale si abbiano da esaminare e dare il giuramento, precedente informazione de vita & moribus, conforme allo stabilito per le Pram. 21 e 22 de offic. S.R.C., e il medesimo vogliamo che si debba osservare ne' Procuratori, eccetto che il giuramento si debba dare per detti Procuratori solamente nell'atto che saranno ammessi nel detto officio di Procuratore, facendosi matricola di essi per lo Secretario delle Udienze, della quale, quando produrranno le procure, abbiano da presentar fede a Mastridatti delle dette Udienze, e senza di esse non sieno ammessi.

V. Dichiarando che ciascuno di detti Avvocati e Procuratori che saranno ammessi in una delle dette Regie Udienze, possa esercitar l'ufficio d'Avvocato e Procuratore in tutte le altre Regie Udienze, e luoghi di questo presente Regno, eccetto che ne' Tribunali che risiedono in questa fedelissima Città. Per osservanza de' quali ordini abbiamo fatta la presente Prammatica, quale comandiamo che si pubblichi ne' luoghi soliti, e Regj Tribunali, perchè venga a notizia di tutti. Datum Neap. die 10 Decembris 1629. Et Duque de Alcalà

D

Vid.

Vid. Carolus de Tapia Reg. V. Enriquez Reg. V. Lopez Reg. Barilius Secretarius.

Francesco Maradei ci fa sapere, che pubblicata che fu tal Prammatica, immediatamente ricorse l'Ordine degli Avvocati dal Vicerè, e con lungo memoriale gli fece presenti i motivi, onde credevano che la medesima non poteva sostenersi. Ma ciò non ostante la Prammatica non si rivoce, nè è stata mai da legittima potestà derogata, ma solamente per abuso e negligenza non osservata (a).

Colla predetta Prammatica e con altra antecedente il settennio de' studj legali stabilito dalla Regina Giovanna per i Dottori o siano Avvocati fu ridotto a quinquennio. Della qual riduzione parlando Muzio Recco (b) scrisse così: *Requirebatur antiquus in doctorando ut ad minus per septem annos studisset. Hodie vero ad quinque tantum, secundum Superiorum ordinem, reductum est, per Pragm. 7 §. 4 de scholaribus doctorandis. Et maxima cum ratione, nam Ad-*
voca.

(a) *Maradei observ. 66 ad Pragm. 80 de off. S.R.C. Vi. etiam Paul. Staib. jun. resol. forens. to. 1 c. 57 n. 42 & 43, & Camill. Salern. in notis ad Proem. Neapodani ad Consuetud. Neap. lit. B. in nota incipiente Doctoratus.*

(b) *In glos. ad Privileg. Doctor. §. 3 lit. L. n. 97.*

atus & Judex debent esse literati, C. de postul. l. 2. § 1

E questi cinque anni di precedenti studj legali conservano presso di noi l'antica voce Romana di *Marricole*.

Adunque non è cosa indifferente il far l'Avvocato, non è lecito a piacer di chiunque il salir ne' Tribunali ed esercitar questa professione, ma sottili esami, e scrupolosi scrutinj debbon farsi, e lunghi e severi studj debbon precedere, per aver l'onore di essere ammesso fra' numero degli Avvocati.

Questo disordine inquanto a' studj deplo-
rava *Petronio* riferito dal *Gosofredo* (a), il quale diceva che i padri *cruda adhuc filiorum studia in forum impellunt*. Ora che crediamo noi che avesse detto *Petronio* de' Tribunali nostri, ne' quali non solo molti vi portano studj immaturi, ma molti altri non ve ne portano affatto? avrebbe detto ciò che disse *Hiliger* (b), *Rabulis, qui ne prima quidem elementa didicerunt, aditus fit ad hoc officium*: o ciò che disse *Plinio* il giovine (c): *Nunc refractis pudoris & reveren-*

D 2

tia

(a) *Dionys. Gosofred. in prima prafat. Digestor. ad l. omnem n. 13.*

(b) *Hiliger. ad Donell. lib. 18 c. 3. lit. PP.*

(c) *Lib. 2 epist. 12.*

(†) *Judex debet esse literatus l. 57. de us.*

*Petron. satyricon
c. 4 pag. 2 tom. 1.
Amstel. Dam. 1700.*

tia claustris, omnia patent omnibus: nec (Advocati) inducuntur, sed irrumpuntur. Perciò a riparar questo disordine la Regina Giovanna II. ordinò il requisito del privilegio del Dottorato per colui che la profession d'Avvocato volesse esercitare. In effetti nel *Rito 101* l'istessa Regina dichiarò che gli Avvocati dovessero esser dottorati. E così dispongono anche le nostre Prammatiche, le quali vogliono, che le nullità e le suppliche si sottoscrivano dagli Avvocati, e non si ammettano se questi non sieno dottorati (a). E quindi se taluno si sottoscrive per Dottore non essendo privilegiato, dee con pena arbitraria esser punito (b).

E vaglia il vero con qual carattere ardiscono di scrivere, o d'aprir bocca *in jure* quelli a' quali non è stata data da potestà legittima tal facoltà? Adunque è evidente che i Dottorati sono i veri e legittimi Avvocati: da questo corpo di Dottorati escono i Ministri: nè può affat.

(a) *Pragm. 5 de dilation. Pragm. 26 §. 3 Pragm. 81 §. 1 & Pragm. 86 §. 2 de offic. S. R. C. Figberius Instit. Regni lib. 3 tit. 13 §. 218 in asterisco **

(b) *Reccus ad privil. Doctor. §. 4. n. 67, qui allegat Bartol. in l. reddatur C. de profess. & medic. lib. 10 & in l. eos §. qui pro se C. de fals. Tiraquell. de nobilit. c. 13 in fin. Menoch. de arbitr. cas. 318 n. 21.*

affatto esser Ministro se non chi è Dottorato.

Anche gli antichi Re Longobardi stabilirono, che non chiunque, ma chi avesse i debiti requisiti, avesse potuto far l'Avvocato. Di fatti nel corpo delle leggi Longobarde molte ve ne sono, le quali ordinano, che con licenza del Re fossero asceti al rango di Avvocati quelli che fossero stati onesti uomini, e di buona fama ed opinione, scientifici e valenti nella lodevole loro professione; talmentechè se taluno di questi fosse poi divenuto pravo e di cattiva fama, si fosse subito espulso dall'esercizio dell'Avvocheria (a).

Questi requisiti adunque di precedenti studi, di giuramento, di Regia licenza, o sia di descrizione nel Collegio de' Dottori, e di esame

D 3

del

(a) *L. 1 2 & 9 de Advocatis & l. 1 de offic. Judic. in legibus Longobardorum.* Però strettamente parlando queste leggi Longobarde non pare che ci rappresentino la vera immagine dell'Avvocheria de' tempi nostri, ma un'Avvocheria o sia Protezione Ecclesiastica, cioè di Chiese e Monisteri, come se volessimo dir presso di noi i Delegati de' Luoghi Pii; che nella Germania si pratica, e va congiunta con qualche giurisdizione. *Strik. tom. 1 disp. 15 c. 1 n. 4*, ed in questo senso ancora par che si debba prendere il Capitolare di Carlo Magno *de pace cap. 12. Vid. Van-Espen juris Ecclesiastici par. 2 sect. 3 tit. 8 n. 14 & seqq.*

del Tribunale del S. R. C. per far la professione di Avvocato, inculcati da tante nostre patrie leggi, non sono stati al certo da legittima potestà abrogati. Per la qual cosa incorre nelle pene delle leggi chi oggidì ardisce di esercitar questa professione senza legittimi requisiti. E come accade nelle cose del mondo che non si può a tutto esattamente invigilare, n'è nato il grande abuso, che si deplora da tutti, della inondazione in quest'Ordine di tanti e tanti che l'hanno miseramente sconcertato.

Non accade così nelle altre culte Nazioni di Europa. Nella Francia si osservano rigorosissimamente i requisiti per far l'Avvocato. Non bastano i documenti di esser *Licenziato* e *Matricolato*, di esser giovane onesto, e di non essere stato discacciato da altri impieghi; ma oltre a ciò dopo fatto tutto il corso de' studj e delle Accademie legali (a), dee il Candidato produrre fede d'aver assistito almeno per quattro anni in casa d'un Avvocato anziano, cioè di 20 anni di foro, la qual fede dee farsi non solo da quell'Avvocato a cui il giovane ha accudito, ma anche da sei altri Avvocati anziani destinati a tal' uopo dal *Bastoniere*,
ch'

(a) *Regles pour former un Avocat par. I chapitre. II pag. 110.*

ch'è il Capo del Collegio degli Avvocati in Francia,

Esaminati rigorosamente tutti questi documenti di onestà e di virtù, si riceve il Candidato al giuramento di Avvocato, con un atto solenne di recezione, accompagnato da una pompa simile, e forse anche maggiore, di quella che vediamo praticarsi fra noi quando piglia possesso un Consigliere. Questa recezione si scrive ne' registri del Parlamento, e se ne dà una copia estratta al novellamente ricevuto, che si dice la *Matricola di Avvocato* (a). Ed oltre a questo registro, chiamato il *Registro de' giuramenti* debbono anche i nuovi Avvocati essere scritti in un altro libro chiamato la *Tavola degli Avvocati* (b), ed ogn'anno rinnovano il predetto giuramento, che contiene nientemeno che XIX. capitoli; E se non osservano esattamente questi tali capitoli da essi giurati, son cassati dal registro della recezione, e dalla tavola degli Avvocati (c).

I più essenziali capitoli che giurano gli Avvocati Francesi sono i seguenti, tralasciando gli altri che a particolari lor costumi appartengono,

D 4

I Che

(a) *Regles pour former un Avocat par. 1 chapitr. 7*

(b) *Ead. par. 1 chapitr. 10.*

(c) *Ead. par. 1 chapitr. 9.*

1 Che eserciteranno il loro ufficio con diligenza e fedeltà.

2 Che non si caricheranno scientemente di cause ingiuste.

3 Che se essi nel progresso le conoscano ingiuste, le abbandoneranno subito.

4 Che non articoleranno scientemente fatti impertinenti.

5 Che spediranno le cause con tutta la sollecitudine possibile.

6 Che non cercheranno maliziosamente di apportar nelle cause dilazioni o sutterfuggj.

7 Che non faranno verun patto de quota litis.

8 Che verranno di buon mattino ne' Tribunali, e vi faranno venire anche le parti.

Non finiscono quì i requisiti degli Avvocati in Francia. Dopo tutte queste solennità di giuramenti, di recezione, di registrò, e di tavola, nè pure possono esercitar la professione se prima non abbiano per un tempo bastante fatto gli Avvocati ascoltanti con sentire gli antichi, affine d'istruirsi nella pratica e nello stile del foro (a).

Tutte queste regole che in Francia rigorosamente si osservano, sono prescritte da diverse

(a) *Regles pour former un Avocat chapitr. 6 in fine.*

verse *Ordinanze* di que' savissimi Regnanti, dal glorioso sangue de' quali discende il nostro amabilissimo Sovrano.

Le altre Nazioni quasi le medesime regole osservano. Così per la Spagna sta prescritto con molte *Offervanze* (a). Dove è da osservarsi ancora che que' potentissimi Re ordinarono che non potessero all' Indie passare Avvocati e Procuratori, affine di preservare il mondo nuovo dal morbo di tante lacrimevoli controversie colle quali i gaviilosi Dottori aveano riempito il mondo vecchio (b).

Le istesse regole si osservano nell'Imperio, dove gli Avvocati *in ordinarium numerum solemniter sunt recepti*: & non possunt ad hunc honorem ascendere, nisi gradu Doctoris polleant, & in *Matriculam Advocatorum sint descripti*, & a *Camera Imperiali recepti*, & nisi de eorum eruditione per *specimina Academica*, vel *examen premissum constiterit*, & per *quinquennium studiis legalibus incubuerint*, & *testimoniis*
Præ-

(a) *Fueros, y observancias del Reyno de Aragon lib. 2 tit. de Advocat. num. 7. Marad. observ. 66 num. 22.*

(b) *Trajan. Bocalini cens. 1 relax. 83, Strikius to. 2 disp. 13 c. 1 n. 77. Carpzev. jurispr. for. par. 1 const. 1 def. 18.*

Præceptorum abunde sint instructi (a).

Lo stesso si osserva nelle due rispettabili Repubbliche di Venezia, e di Genova. Per Venezia ecco le sue leggi in ordine a questo punto.

Una sotto il Governo del Gritti dice così (b).

Benchè nelli passati tempi siano state fatte per li maggiori nostri diverse leggi precedentemente & con ottima intenzione, per dar modo & regola agli Avvocati di questa nostra Città, avendo rispetto alla qualità di quelli che doveessero esercitar tale ufficio, come alle mercedi che a quelli doveessero esser date, & questo non meno per comodo & utilità de' litiganti, quanto per invitar molti nobili cittadini nostri ad abbracciare così laudevole esercizio, & per beneficio loro privato, & per dignità della Repubblica nostra; nientedimeno si vede, che per mutazioni delli tempi, & varj studj degli uomini, non poco si sia derogato a quello che per ditte leggi era statuito, presumendo il ditto ufficio di

(a) *Strikius dissertation, juridicar. to. 1 disp. 15 c. 1 & 14 & c. 4 n. 14 & to. 2 disp. 13 n. 73 & 74 Confer. Hilliger. ad Donell. lib. 3 c. 18 lit. PP.*

(b) *Statuta Veneta tit. correzioni del Gritti c. pag. 184.*

di *advocare*, persone di qualunque condizione & qualità in cadaun luogo, & in tutte le cause senza regola alcuna, & nelle mercedi niuna misura servando. Per il che essendo al tutto necessario provvedere che tali corruttele più non procedano, & di nuovo statuire quelli più convenienti ordini in questa materia che si può, &c.

1. Siano ascritti in atti pubblici, e si ricevano quelli che hanno le giustificazioni necessarie per l'Avvocherà.

2 Non si ricevano infami, & quelli che avranno esercitato impieghi vili.

3 Si debba tenere nell'ufficio dell'Avvocherà pubblicamente una lista generale di tutti gli Avvocati che saranno approvati, con particolare dichiarazione delle qualità & condizioni di ciascheduno alli luoghi dove possono parlare, a notizia d'ognuno: & appresso mandar si debba a cadauna Corte, Ufficio, Collegio, o Consiglio che rende ragione in questa Città, una lista particolare di tutti gli Avvocati approvati, & notati, come è ditto che possano *advocare* a quelli luoghi con particolare dichiarazione delle qualità di ciascuno che ad essi luoghi si richiedono, la quale lista sia pubblicamente posta sopra una tavoletta di tutti i luoghi a notizia di chi vorrà adoperar tali Avvocati. Nè possa *advocare* se non chi è scritto in tali tabelle,
sotto

sotto gravissime pene pecuniarie, & di prigione, & di privazione d'ufficio, & di pena di duc. 100 a Giudici che li sentissero.

4 In caso di mancanza nella purità del loro impiego siano cassati da dette liste, e tabelle.

5. Con facoltà al Corpo degli Avvocati di procedere criminalmente contra quelli Avvocati che con frode si siano fatti notare in dette tabelle, e di far irrite le licenze di qualsiasi Giudice a taluni di potere avvocare, e di far irrite le Sentenze, dove abbia patrocinato chi non è legittimo Avvocato.

6 Questi ordini debbano i Sindici e loro Notari ogn' anno in ogni primo di giuridico d' Ottobre farli pubblicare in Palazzo a S. Marco e Rialto, sotto pene di privazione d'ufficio, & pecuniarie.

Ed un' altra legge emanata sotto il governo del Gicogna (a) aggiunse tre altri capitoli.

7 Si ammettano all' esercizio di Avvocato nella Città di Venezia i soli cittadini Veneziani, di buona condizione & fama & erudizione, & che non abbiano esercitato arte vile.

8 Deb-

(a) Statuta Veneta tit. correzioni del Gicogna c. 14 pag. 73 a r. & tit. leggi civili pag. 14.

8 Debbono essere esaminati & approvati da' Capi del Consiglio de' XL., dal Doce, & Fiscale, sotto pena pecuniaria, & di sei mesi di carcere.

9 Debbono dar pleggeria di ducati 100 per i danni che potessero fare alle parti (a).

Nella Repubblica di Genova si osservano religiosamente le seguenti leggi (b).

1 Non possono far gli Avvocati se non coloro che sono Dottorati, ed ascritti nel Collegio degli Avvocati.

2. Debbono giurare di esercitare il loro impiego con onestà e fedeltà.

3 Se usano cavillazioni sono sospesi dall'esercizio dell'Avvocheria.

4 Si condannano a gravi pene pecuniarie quelli Avvocati che vengono contra un istrumento da essi consigliato, o avvocano quella causa, in cui prima furono Avvocati della parte contraria, o pure nell'istessa causa dicano il contrario di ciò che avevano detto, o allegato.

5 Debbono sottoscrivere tutte le scritture, istanze ed allegazioni che presentano.

Così

(a) Altre provvidenze sopra gli Avvocati si leggono in detti Statuti Veneziani c. 13 & 4 pag. 30 & 148.

(b) Statuti di Genova lib. 3 c. 9 de Advocatis, Procuratoribus, & Curatoribus, & c. 18 de privilegiis Doctorum.

Così anche si osserva nella Città di Malta (a), dove gravi pene son fulminate contra coloro che ardiscono di esercitar funzioni di Avvocato, se non siano privilegiati e solennemente descritti negli atti della G. C. e nella Tavola degli Avvocati, e se non abbiano dato il solenne giuramento, e se non si siano prima per due anni esercitati appresso un Avvocato anziano. Di più si ordina che se il cliente perde la causa per colpa, ignoranza, o negligenza dell'Avvocato, sia questi tenuto alla rifazione di tutt'i danni spese ed interessi tra 15 giorni, *omni appellatione remota, & sine figura iudicii.*

In somma non v'ha Città Capitale quasi in tutta Europa, in cui la professione di Avvocato sia permessa a tutti senza discernimento; ma in ogni Città vi è costante legge che non sia lecito di far l'Avvocato se non a chi è ascritto nel Collegio di tal Ordine, precedenti sottili esami e solenni requisiti. Non vado numerando le altre, per non andar soverchio a lungo: contentandomi di addurre in testimonianza di ciò le parole di Gio: Pietro Ala nel suo aureo trattato *de Advocato Christiana*.

[a] Leggi e costituzioni di Malta tit. 8 degli Avvocati.

istano (a). Fere ubique extant Statuta, quae non permittunt quemquam exercere officium Advocati, nisi fuerit adscriptus in Collegium illius Civitatis. Viget etiam alicubi consuetudo, Divino prope consilio introducta, & religiose observata, ne Judices collegiari recipiant allegationes non subscriptas ab aliquo de eorum numero. Ed in altro luogo disse (b). Sed esset laudabile, ut iterum examinarentur antequam possent hoc munus profiteri, quemadmodum intelligo Placentia observari, & antiquitus fieri solebat, ut patet ex textu in l. nemini C. de adv. divers. judiciorum. Quae consuetudo viget quoque in Regno, ut constat apud Afflict. in Constit. Advocatorum officium.

Noi pure abbiamo questo Collegio di Avvocati, giusta la solenne forma prescritta dalla Regina Giovanna II., come sopra abbiamo veduto. Ma molti oggidì s' intrudono nell'Avvocheria senza essere ascritti in questo Collegio di Dottori, e senza esser poi nuovamente esaminati se sono abili all'Avvocheria. Molti si fan lecito d'intromettersi nel cotanto geloso ufficio di advocadar le cause senza i debiti

26.

(a) Part. I quest. 16.

(b) Part. I q. 35.

requisiti dalla Regina Giovanna , e da altri nostri Serenissimi Re ordinati.

Presso di noi pure vi erano le Accademie legali, come ci sono in Francia, ed in altre culte Nazioni, e come ci erano anche nella repubblica di Roma (a). Ci erano nella nostra Città molti Avvocati vecchi, i quali usavano la carità di tenere in casa loro le Accademie legali, dove concorrevano gran quantità di giovani applicati al foro, e vi si esercitavano in teorica ed in pratica. Ma ora si veggono dismesse con sommo danno della gioventù, mentre queste dotte Accademie farebbero il mezzo più adatto ed opportuno per rendere istrutti i giovani nella pratica scienza del foro.

Ora se si mettessero nella loro osservanza le nostre patrie leggi ed antiche costumanze, con qualche giunta ancora sul modello delle altre Nazioni, quante liti non ci sarebbero per opra delle private decisioni di Avvocati probi ed approvati? Quanto sarebbe il Pubblico obbligato a quest' interi dotti e legittimi Avvocati, i quali senza far dispendiare i clienti ne' Tribunali, avessero lor detto la verità della ingiustizia della lor causa, e n'aves-

(a) *Cic. in Bruto sive de claris oratoribus capite 90 num. 310.*

n'aveffero perciò ributtata la difesa?

Ma paffiamo oramai a veder la dignità e privilegj dell' Avvocato , per continuar la parafrasi del Real Dispaccio che ftiamo commentando ; leggendofi in effo le fequenti peffantiffime parole: *la professione di Avvocato ha mantenuto fempre per tutte le Nazioni colte un rango di diftinta nobiltà e di onore confiderevole.* Lo che formerà la materia del fequente capo.

C A P O IV.

Della dignità e privilegj dell' Avvocato.

Ogni fcrupolofità, ogni rigore ne' requisiti e qualità degli Avvocati non può dirfi mai foverchio , per la gran dignità e nobiltà di quefto impiego, e per i gran privilegj che gli vanno anneffi.

I titoli, la grandezza , la nobiltà , e le prerogative di quefta professione fono fcritte, per così dire, nel feno delle leggi Romane , dove gl'Imperatori fi han prefo piacere di accordare con profufione agli Avvocati , onori , grazie, e privilegj.

Danno ad effi la qualità di *Nobili* anzi di *Nobiliffimi*, e di *Cbiariffimi* . Li efentano dalle pubbliche cariche così reali come perso-

E nali,

nali, e gli onorano di dignità (a). Questi Sovrani del Mondo si recarono a gloria di entrare anch'essi qualche volta in questa illustre carriera, per riportarne trionfi di erudizione e di eloquenza, di cui essi non erano meno vogliosi che delle vittorie di cui erano debitori alla forza ed al valore. E stimavano non disdicevole gloria de' loro figliuoli lo applicarli al foro, facendoli condurre in questo glorioso campo con un seguito pomposo, che affomigliava lo splendore e la magnificenza de' marziali trionfi (b).

Le sedie del foro vedevansi piene di Senatori, di Pretori, di Consoli, ed anche d'Imperatori, i quali si tenevano per onorati della qualità di Avvocati, e si sforzavano di vincere in questa gloriosa pugna co' combattimenti dello spirito e della ragione. La medesima voce che comandava a' Popoli serviva a di-

[a] *Vid. l. providendum 7 C. de postul. l. post duos 15 & l. ad similitudinem 16 C. de Advoc. diversorum judiciorum, l. suggestionem C. de Advocat. diversor. judicum, l. 2 §. fin. & t. 4. §. ult. ff. de excus. sut. Tiraquel. de nobilit. c. 29 n. 11 & seq. & c. 26 n. 17. Et de honore Clarissimatus vi. Cassiodorum var. lib. 7 c. 38.*

[b] *Plinius juven. lib. 2 ep. 1 & lib. 3. ep. ad Macrum. Regles pour former. un Avocat par. 2. c. 2.*

a difenderli. Queſti Principi Oratori, e queſti Avvocati Sovrani ſtimavano nell'eſercizio della milizia togata, affai più glorioſo il combattere, che il giudicare de' colpi (a).

Per la qual coſa l'Oratore Romano M. Tullio conoſcendo ch'egli ſi era renduto più nobile colla qualità d'Oratore, che con quella di Conſole, contiud a far l'Avvocato, affin di conſervare il ſuo primiero vanto; e loda il gran Catone di eſſere buon Senatore, buon Generale d'armi, e buono Avvocato (b). I conquiſtatori medefimi ſcendendo dal carro del loro trionfo venivano ad immolare a piedi della Giuſtizia queſt'ambizione di vincere. I Giulj, gli Auguſti, i Scipioni, i Germanici, gli Antonini, ed i Veſpaſiani, i più grandi Eroi di Roma, paſſavano alternativamente dal Campo di Marte al Tempio della Giuſtizia, come per eſpiarvi le vittorie ſanguinoſe con trionfi più dolci e più innocenti (c).

Quindi è che gl'Imperatori non dubitarono di dire, ch'eſſi non avevano meno in con-

E 2 fide-

[a] *Regles pour former un Avocat l. c.*

[b] *Cic. lib. 1 de Orat. & præſertim vi. caput 2 bujus libri 1. de orat.*

[c] *Jul. Capitol. & Lamprid. in vit. Imper. apud Regles pour former un Avocat. l. c.*

siderazione la tōgā che la spada, poichè gli Avvocati non combattono meno colla forza invincibile della parola, che i guerrieri con quella delle armi: e ch' essi al pari de' Generali travagliano alla difesa de' Popoli, ed alla conservazione de' Stati (a).

Nel che è osservabile che i Romani, ancorchè di genio marziale e guerriero, non solamente non ardirono di preferir quelli che seguivano il partito delle armi, a quelli che concorrevano all'amministrazione della giustizia; ma si contentarono di uguagliarli in una delle loro leggi, e di attribuir loro tutti i medesimi privilegj (b).

Andarono anche più innanzi. Imperciocchè

[a] *L. Advocati 14. C. de Advoc. divers. judiciorum, ivi. Advocati qui dirimunt ambigua fata causarum, suaeque defensionis viribus, in rebus saepe publicis ac privatis, lapsa erigunt, fatigata reparant: non minus provident humano generi, quam si praeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladiis, clypeis, & thoracibus nituntur, sed etiam Advocatos causarum; militant namque causarum patroni, qui gloriose vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam, & posteros defendunt.*

[b] *Vid. tot. tit. C. quibus muneribus excusentur ii qui post impletam militiam vel advectionem per provincias suis commodis vacantes commorantur.*

chè preferendo la toga alla spada, diedero generalmente a tutti gli Avvocati veterani la qualità di *Conti chiarissimi* (a), che attribuivano a' soldati nel solo caso che avessero servito venti anni nelle armate : vale a dire che il titolo di Conte d' allora era più illustre del titolo de' Conti di oggidì , perchè era effetto di glorioso merito personale. E questo stile di preferir la toga alla spada han seguitato anche gli ultimi nostri Imperatori d' Occidente . L' Imperator Sigismondo in occasion di precedenza tra la milizia armata, e la togata, così rispose : *Stulte agis qui literis militiam praefers: nam ego milites una die mille fecerim : Doctorem unum mille annis non fecerim* (b).

Stimavano gl' Imperatori Romani talmente l' onore di questa professione, che rendettero in suo favore onorevole il lucro che da essa si riportava, e diedero il nome d' *Onorario* alla ricompensa ed al travaglio degli Avvocati (c). Dimodochè l' onore era loro fissamente ri-

E 3 pu-

[a] L. 1. C. de *Advoc. diversorum judicum*, l. cum *Advocatio* 8. C. de *Advoc. diversor. judicior.* Andr. de *Isern. in const. ut universis in glos. incip. alias dicitur, vers. istis major debetur honor, quam militibus*, Thbor. in *compend. decis. v. Advocatus*.

[b] *Crusius de precedent. c. 31 n. 87*.

[c] L. 1 §. in *honorariis ff. de var. & extraord. cognit.*

putato essenziale , che i Romani si contentavano di dire per eccellenza gli *Onorati* per significar gli Avvocati (a) . E questa voce di *Onorario* si è presso di noi, e di tutte le Nazioni inviolabilmente conservata. E quello che oltre l'annuale *onorario* presso di noi si da all' Avvocato per la vittoria di qualche causa, si dice *Palmario* (b), voce gloriosa imprestata dalle palme de' Generali d'armè, vincitori.

Avevano altresì l'onore di esser chiamati *Patroni*, come se i clienti dovessero agli Avvocati quel rispetto che dovevano i figliuoli a' loro padri, e i liberti a' loro patroni che li avevano manumessi (c).

Ma tutto questo forse è niente in paragone di ciò che restami a dire in ordine alla dignità degli Avvocati. Le leggi fan camminare le loro consultazioni al pari degli editti degl' Imperatori e de' Senatusconsulti del Senato Romano. Esse riconoscono i Giureconsulti per loro primi *Padri*, li chiamano *Legislatori ed Autori del dritto, Amici e Parenti del Principe,*
Ma-

[a] L. *sciunt C. de offic. divers. Judicum.*

[b] L. 1 §. *Advocatos ff. de var. & extraord. cognit. Regal. Rescript. Regis Catholici Caroli diei 3 Augusti 1746.*

[c] *Carol. Rota in tract. de munerib. post tract. de privil. mulier. n. 46 & seqq.*

le con questi Eroi della Giurisprudenza Romana (a).

Di fatti l'autorità de' Giureconsulti era sì forte al di sopra di quella de' giudici, che avevano il dritto di sedere e giudicare ne' Tribunali, ed oltre a ciò erano obbligati i Giudici di conformare i loro decreti alle consultazioni ed a' responsi de' Giureconsulti, non altrimenti che alle Costituzioni degli Imperatori (b).

Per questa ragione gl' Imperatori si facevano insegnare la giurisprudenza. I Giureconsulti erano i primi loro maestri. Così leggiamo degl' Imperatori Antonino, Macrino, Severo, e Didio Giuliano, i quali erano stati i più celebri Giureconsulti de' loro tempi. Onde si leggono innalzate pubbliche statue a' Giureconsulti: e l'Imperator Traiano aveva di più designato il Giureconsulto Nerazio per suo successore. E di quà procedono tanti gloriosi titoli che le leggi danno a costoro, la di cui professione, secondo il rapporto di Sparziano, li
no-

[a] *Vid. tit. C. de veter. jur. enucleando & de auctoritate Jurisprudens. qui in Digestis referuntur, & l. fin. C. de legibus.*

(b) *Vid. tot. tit. ff. de offic. assessor. & §. responsa Inst. de jur. nat. gent., & civ.*

nobilita più di tutte le eminenti cariche (a).

Ma senza andar più in là , grande dee dirsi la gloria dell'Ordine degli Avvocati, poichè giusta il disposto del dritto comune si vede presso di noi , e presso altre culte Nazioni di Europa , che i Ministri nelle più alte dignità escono da questo illustre Corpo , come da unica sorgiva , e dal centro de' lumi e delle virtù della giustizia che professa . E quindi i Ministri fanno cogli Avvocati un Corpo medesimo , destinato per la retta amministrazione della giustizia ; tantochè molte volte anche coloro che in atto esercitavano l'Avvocheria sono stati onorati dal supremo Senato del S.C. a dare lor savj consigli in articoli ardui e difficili di legge (b).

Le istesse insensate sale de' Tribunali si sentono onorate da quelli , la di cui eloquenza fa risuonare il foro , giusta l'enfatica espressione di *Cassiodoro* . E quest' onore hanno avuto ,

[a] *L. sciant principes C. de Advoc. diversorum iudicium* , §. *responsa tit. Instit. de jure naturali, gentium, & civili. Vigilus in prefatione ad Teophilum l. 2 ff. de orig. jur. Julius Capitolinus in Macrino & Antonino. Spartianus in Giuliano. Regles pour former un Avocat. par 2 pag. 21 & 22, Wesenbec. ad tit. C. de advoc. divers. iudiciorum n. 6.*

(b) *Straih. to. 2 resolut. 156 n. 8 Afflic. & alii.*

avuto, e tuttavia hanno i nostri Tribunali, i quali si gloriano di aver inteso a tempi nostri le dottissime eloquenti aringhe de' già defunti D. Giuseppe Sorge fu mio Maestro, D. Francesco de Angelis, D. Ascanio Centomani, D. Carlo Franchi, D. Andrea Vignes, D. Giuseppe Cirillo, ed altri; per racer de' presenti valentissimi Oratori del nostro foro (gloria della nostra Nazione, ed ammirazione dell'estere) la modestia de' quali forse non soffrirebbe che io quì li chiamassi a nome (a).

Questi ed altri Avvocati famosi han rifiutato altre cariche che potevano sembrare l'ope-

(a) Del vanto degli Avvocati del nostro foro n'abbiamo un perenne marmoreo monumento nel salone del S. R. C. nel seguente Epigramma; fatto dal fu Avvocato Consigliere D. Giuseppe Aurelio de Genaro, a cui calza molto a proposito quel panegirico che Gravina fece al G. C. Cino: *De quo certant inter se Jurisprudèntia & Poësis, utri earum sit adjudicandus.*

*Fama tot ingenis tot honoribus orta Senatus
Jam major per Te Carole in Orbe sonat.
Utilitas Populis, Consultis norma, Togatis
Gloria, quas dederas, legibus aucta fuit.
Recti cognitio, aëos lingua, mentis acumen
Nobilitant pompa splendidiorè forum.
Ista diu sub Te felicia tempora currant.
Talia sub natis experiunda tuis.*

l'opera della fortuna, ed han preferito di dimorare nella professione dell' Avvochetia , ad esempio di molti loro predecessori, e di molti valenti Avvocati di altre Nazioni , i quali han preferito questa professione alle prime cariche della Toga .

Nè ciò è stato effetto di stoicismo , ma di giusto e savio pensare, avendo questi valentissimi Atleti del foro considerato quanto sia sopra tutte le altre cariche glorioso l'impiego di Avvocato, dacchè non solo gl' Imperatori Romani, come sopra si è veduto , ma anche i Monarchi de' secoli a noi vicini sono discesi dal trono al foro per aringarvi ; come un Riccardo Re d' Inghilterra , un Antonio figlio di Errico III. Re del medesimo Regno , un primo Sovrano del Delfinato , e molti altri Principi che si han recato a pregio ed onore questo titolo cotanto specioso (a).

La Chiesa anch'ella d'accordo con le leggi civili ha onorato questo eccelso Ordine degli Avvocati co' titoli di uomini costituirsi in dignità, di savj, di stelle del firmamento, di risplendenti raggi del Sole, di aurei per la loro sapienza, ed argentei per la loro eloquenza.

(a) *Mornacius in L. quisquis circ. fin. C. de postulat. Regles pour former un Avocat. par. 2 p. 26.*

za, e con altri eminenti titoli e decorazioni (a). †

E i nostri Regnanti lungi dal condannare tutti questi onori e prerogative, aumentarono piuttosto i titoli di onorificenze, di privilegj, e dignità che i Romani e la Chiesa avevan dato agli Avvocati, e loro accordarono tutt' i contrafegni di distinzione.

† Così leggiamo, fra l'altro, nella legge emanata dalla Regina Giovanna II. di privilegj conceduti al nostro almo Collegio de' Dottori nel 1428. *Grandem rem, perquam utilem fatemur agere nobis, dum Civilis Juris & Canonici scientia Professores, Doctores pariter, ac Magistros, in illis laudum præconiis signanter exollimus, & eis nostra beneficentia privilegia erogamus, cum per ipsorum ministerium crescat, conservetur & foveatur respublica, dirimantur litigia particularia, & publica scandala amputentur, ut dilucidata & cognita veritas in populis*

[a] *Can. sit rector distinct. 43 cap. 3 & fin. & ibi Felinus extra de magistris & c. can. multi 44 de pœnit. dist. 2 & ibi glos. in verb. aurum, Sozomeno nella sua storia ecclesiastica lib. 8 c. 1, Socrate lib. 6 c. 5, Archidiacon. in can. qui secundum 23 qu. 4, Afflicti. in constit. Advocatorum n. 3 tit. de Advocatis ordinandis.*

†
E i sommi Pontefici hanno talvolta ammesso che i giurconsulti al bacio di pace, e dove i principi e magnati sono stati ammessi al solo bacio de' piedi (b)

(b) *Franciscus de Patricij J. C. Regalium Juris. l. 1. tit. 1. pag. 80. Vossij de philosophia et de rectis philosophæ*

†
cum part. 1. c. 19. §. 38. in nota.
Il mio Re Roberto cavando la città d'Avignone il seguente onore al più cum tutto Bartolomeo de' Capua di portarlo a' fianchi (c)

(c) *Franciscus de Patricij l. c.*

pulis elucescat, expellantur calumniantium voluntates, tribuatur unicuique quod suum est, & eorum iudicio recta ratione collata, boni & equi habeatur notitia, & virtutum præclarissima principalis ipsa iustitia colitur, dum suis præceptis, institutiones graves, & uberes fructus producit in terris. Sunt igitur & merito omnium conditoris talium operum artifices & directores atque ministri Canonici & Civilis juris Professores accepti & nobis, nobisque conspectibus cari, satisque grati; cum eorum consilio per salubres vias & gressus fructiferos, vitæ nostræ agamus curricula, felices dies agimus, & ipsius Regni gubernaculo præsidemus.

E nel §. *tales* 3 soggiunge: *Tales ergo Doctores & Collégiatos prærogativis persequi cupientes, tamquam reipublicæ conductores, dignis disponimus privilegiis 66, & immunes esse volumus a muneribus quibuscumque, sive illa sint realia sive personalia, sive mixta, ordinaria sive extraordinaria, prout juris sanctio ordinat, est rationi satis consentaneum, ut qui res privatas vel publicas defendunt magisterio approbato, in propriis personis & facultatibus dignam prærogativam habeant.* E prosegue lungamente nell'analisi di altri privilegj amplissimi.

Fra gli altri privilegj conceduti dalla Regina Giovanna agli Avvocati, vi è, come
 si è

fi è veduto, quello dell'immunità de' pesi reali. La qual disposizione statutaria concorda col dritto comune, dal quale viene stabilito che gli Avvocati siano immuni da tutti i pesi reali e personali, civili, e pubblici, ed anche dall'alloggio di soldati (a), ed è stata abbracciata da altre Nazioni con somiglianti statuti (b).

E *Samuele Strikio* (c) lungamente prova quest'istesso, che gli Avvocati sono immuni da tutte le collette, e con lui concordano altri riputati Scrittori (d). Ma oggi presso di noi gli Avvocati pagano tutte le gabelle, ed altri pesi reali.

Questo privilegio d'immunità reale che han perduto gli Avvocati è nato appunto dalla moltitudine di essi: e come nota il *Muscateo* (e) il prodigioso numero d'illegittimi Av-

VO-

(a) L. 6 § l. II C. de professoribus lib. 10 l. 3 § 5 C. de Advoc. divers. judicior. l. I C. de Advoc. divers. judicium. Idque confirmatur in ll. Longobardis l. 8 de Advoc. Wesenbec. in paratit. ad pandect. de vacation. n. 4.

(b) *Borrell. decisionum tit. 85 n. 22 ad 25.*

(c) *To. I disp. 15 c. 3 n. 14.*

(d) *Guid. Pap. dec. 388, Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. DDD. Wesenbec. ad tit. C. de Advoc. divers. judiciorum n. 6 § alii.*

(e) *In append. ad prax. tract. de Doctoratus quid sitate*

vocati perchè non Dottorati e di poca ripu-
tazione, ha fatto sivilire l'Ordine de' medesi-
mi, e l' ha fatto perdere il privilegio dell'
immunità.

Ma non si restringono solamente a que-
sto i privilegj e prerogative degli Avvocati.
Presso di noi gli Avvocati soggono innanzi
a' Giudici nelle pubbliche udienze, che nelle
loro case danno, ed in quasi tutte le Regie
Giunte, benchè nelle Ruote de' Tribunali per
loro comodo non soggano, affinchè possano
meglio perorar le cause stando in piedi, non
già perchè dritto di sedere non abbiano (a).
Da un Rito (b) abbiamo, che nella G. C.
della

sate & dignitate par. 2 n. 28. Vid. etiam Arrest. R.
Cam. 563, in quo decernitur, Doctorem non esse immu-
nem ab hospitando.

(a) Cit. l. sciant C. de offic. divers. judicum l. finis
§. ult. vers. & sedendi C. ubi Senatores vel Clarissimi,
Riccius ad Carrabbam de syndicatu official. par. I c. I
n. 4 Pollet. I. hystor. fori § p. 36.

(b) Rit. 101 secundum ordinem Caravite, ibi: In
primis Doctores sedeant, hoc modo videlicet, quod ille
qui est antiquior in Doctoratu præcedat. Alii Advoc-
ati servent ordinem, quod antiquior Advocatus præce-
dat in sedendo alium Advocatam. Di questo dritto
di seder gli Avvocati innanzi a' Magistrati in corpo,
veggasi il Reggente Tappia de jure Regni lib. 2 rubr.
48 in fin.

della Vicaria, che allora era il primo Tribunale del Regno, gli Avvocati avevano dritto di sedere: e quest' onore ebbero anche nel S. R. C., ma poi con una *Prammatica* (a) fu loro vietato di sedere in tal Tribunale.

Un' altra prerogativa godono gli Avvocati che dal grande onore della lor professione discende, ed è che siccome non può l' Avvocato *pendente lite* abbandonare il cliente, salvochè se nel progresso conosca essere ingiusta la causa, così *ad equalitatem servandam* non può il cliente rimuovere il suo Avvocato senza giusta causa, e per mero capriccio; perciocchè tali capricciose rimozioni verrebbero ad irrogargli pregiudizio e vergogna (b). La qual massima sopra tutto è in vi-

[a] *Pragm. 20 de offic. S. R. C.*

(b) *L. rem non novam* 12 §. *patroni C. de judic. Cujac. to. 9 p. 146 lit. C. edit. Neap. Calvin. Lexic. jurid. v. Advocatus* §. *item sumitur, Rota Rom. apud Merlin. dec. 882 n. 17, 20, & 21, Cardin. de Luca de Regal. disc. 20 n. 7*. L' istesse disposizioni legali militano per i Procuratori, per la massima, che *Procurator postquam res desit esse integra, fit dominus negotii, tam in judicio, quam extra judicium*, e perciò non si possono da' clienti rimuovere, *l. eum* §. 6 ff. *de const. pec. l. 17. ff. de procuratoribus* 22 *C. de procur. l. 4 §. fin. ff. de appell. c. 1 §. licet de procur. in 6,*
We-

vigore per le comunità e luoghi pii, la di cui potestà vien dalle leggi (a) ristretta fra i limiti di far le cose utili e pretermettere le inutili: e di fatti inutil cosa anzi dannosa al luogo è l'entrar per Avvocati persone nuove e non intese degli affari; ed il potere ed arbitrio degli amministratori delle università e luoghi pii non dev' essere senza moderazione, ma potere ed arbitrio d' uomo prudente ed equo, fondato in motivi sussistenti e ragionevoli; talchè se gli amministratori procedono a somiglianti capricciose rimozioni, il rimosso ricorrendo a' superiori dev' essere reintegrato (b). E secondo queste massime trop-

F

po

Wesenbec. in paratitlis ad Pandectas tit. de procur. n. 8. E quantunque *Bacovio* nella nota a questo luogo di *Wesenbecio* porti opinione contraria per i Procuratori estfragiudiziali, nondimeno per i Procuratori giudiziali insegna per dottrina costante che non si possono a capriccio, ma sol *causa cognita*, rimuovere. E l'istesso insegna *Einuccio antiquitatum Romanarum lib. 4 tit. 10 n. 5, quod procurator, nisi causa cognita, mutari non possit, l. 17 ff. de procur.*

(a) *L. 23 ff. de administr. tutor. l. de creationibus C. de episcop. audient. l. ult. §. omnem C. de administr. tut. Novell. 72 §. fin.*

[b] *Rot. Rom. ap. Merlin. dec. 882 n. 17, 20, 21, Cardin. de Luc. de regalibus disc. 20 n. 7, Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de elect. official. in princip. n. 5 Ruin. cons. 105 n. 8. Menoch. De pte-
sumpt. lib. 1. c. 56.*

po corrispondenti al decoro di questa nobilissima professione ha deciso in più occasioni la Maestà del Re con molti Reali Dispacci spediti per Secreteria di Grazia e Giustizia in data de' 31 Agosto e 2 Settembre 1769, 17 Dicembre 1774 e 29 Aprile 1775, co' quali sta ordinato di doverli reintegrare nelle piazze gli Avvocati de' luoghi pii senza giusta causa rimossi.

In Roma avevano gli Avvocati l'onor della toga: e questa propriamente dicevasi toga, a differenza delle toghe comuni agli altri cittadini (a). In Francia ritengono gli Avvocati l'onor della toga, ed in questo si distinguono non sol dagli altri cittadini ma fin anche da' Procuratori, i quali non hanno l'uso della toga (b). E l'istesso onor della toga hanno gli Avvocati in tutta l'Italia, ed in alcune Città della Germania (c).

An-

(a) *Vid. l. 8, 9, & 15 C. de advoc. diversor. judicior. Pollet. II. bystoriar. fori 8, Ald. Manut. lib. 3 de quaest. epist. Guil. Forst. I. observ. succisiv. 21, Fopp. ab Azema II. dissert. 7, riferiti da Illigero in addit. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. G.*

(b) *Regles pour former un Avocat. par. 1 c. 8 pag. 76 in fin. ad 77, & pag. 80 in fine 81, & 83, & c. 21 per tot. Rittberfus. in Novel. par. 9 c. 8 n. 4*

(c) *Rittberfus. l. c. ibi: Dixi, Advocatos inter alia etiam*

Anche presso di noi gli Avvocati anticamente, usavano la toga, anzi vi furono due Prammatiche emanate dal Vicerè Cardinal de Granvela le quali obbligarono gli Avvocati a portarla, sotto pena a chi contravenisse di non poter per sei mesi avvocadare, e di perder quell'abito che gli si fosse trovato indosso (a). Vero è che il Vicerè Conte d'Oliva-

F 2 res

etiam nomine Togatorum designari, ut sapissime sub sit. C. de advoc. & alibi, nimirum a Toga, qua induiti causas orabant, & alias etiam incedebant: qua hodie quoque utuntur Galli, & Itali, & quibusdam in locis Germani. Hinc Toga etiam ipsum officium, seu dignitatem Advocationis denotat in l. 7 C. de advoc. & alibi.

(a) *Philippus &c. Essendo cosa giusta e molto conveniente che ogni persona vada ornata e decorata dell'abito che gli conviene, è stato per questo con grandissima giusta causa & convenienza da antico tempo osservato che li Dottori sono andati con veste longa, vestiti differenti dagli abiti & vesti d'altre persone d'altra professione, con le quali vesti rappresentando dignità & autorità sono stati detti Dottori rispettati & riveriti, come si conviene a così degno grado. Adesso si è visto & vede che da alcuni di detti Dottori si è lasciato & lascia il detto abito togato con portare cappe corte, & n'è occorso & occorre che come a detti Dottori se li deve dar luogo nell'audienze che si danno da Ufficiali & Ministri Regj, & anche nelli Tribunali, nell'*

res con un'altra Prammatica del 1569 proibì agli Avvocati l'uso della toga, ordinando di usarla

nell'informare che si fa delle cause & negli altri atti, prima degli altri che non sono Dottori, & volendosene alcuni di essi risentire con persone le quali si pigliano li primi luoghi che competariano ad essi Dottori, n'è nato & può nascere poco rispetto, con vilipendio alla dignità loro. Et volendo provvedere che si offerri quello che da antiquo tempo si è osservato & deve offerirsi per autorità, preeminenzia, ornamento, & decoro di detti Dottori, ci è parso con voto & parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, far la presente Prammatica omni tempore valitura, per la quale dicemo statuiamo & ordiniamo, che dal dì della pubblicazione di essa non sia nessuno Dottore, etiam ufficiale Regio, Consultori, & Avvocati, tanto presenti quanto futuri, li quali actu servono nelli detti Uffici, Consulte & Advocazioni in questa fidelissima Città di Napoli, nè per le case degli Officiali ad informare, nè difendere cause, si non in abito togato, & con la veste solita portarsi da' Dottori. Verum in tempo d'inverno per li freddi & piogge che sono, li sia lecito sopra le dette vesti di Dottore portare un ferraiolo. Et andando d'altro modo, volemo & ordinamo che incorra quello Advacato & Consultore che controvverrà, per ogni volta nella pena che per 6 mesi sia privato di potere advocare & consultare, & di perdere la cappa, & altra sorte di veste che portasse, & applicarsi all'officiale che l'eseguirà. Et ordiniamo a tutti officiali & Ministri Regj che andando detti Dottori con
altro

usarla i soli Ministri (a). Ma il Muscatello (b) ci fa sapere che ne' tempi suoi pure gli Avvocati usavano la toga: ed io a tempi miei ho veduto usar gli Avvocati vecchi la mezza toga, per onorevol distintivo degli altri che non esercitavano sì nobile professione. Ora però gli Avvocati vestono l' istess' abito negro de' Preti quando van di corto, colla sola dif-

F 3

fe-

altro abito del predetto, non li debbiano intendere, ma pigliarne informazione & farla consegnare subito alla G. C. della Vicaria, acciò possa procedere alla osservanza di detta pena. Et li Dottori ufficiali che andassero senza le dette vesti di Dottori, incorrano nella pena a nostro arbitrio riservata. Esclusi però & non compresi nella presente Prammatica li Ministri e circo-spetti Reggenti della Regia Cancelleria, Presidente del S. R. C., & Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, li quali per la supremità & dignità de' loro ufficj volemo che portino quelle vesti che ad essi piaceranno. Dat. Neap. die 4. Julii 1573. = Ant. Card. de Granvela. Questa Prammatica la porta per extensum il Reggente Tappia de jure Regni lib. 2. rubr. 49, e sta additata in una nota marginale alla pram. 15 de official. & bis qua eis prohibentur, dove sta ancora notato che l'istesso fu confermato con un' altra Prammatica de' 6 Aprile 1579.

(a) Pram. 15 de officiali, lib. 2. rubr. 22. Angno 1596 per cyro Fatta collez. in
 (b) Muscatell. post praxim rit. de Dofforum quida-
 tate & dignitate par. 3 n. 32.

Sip. par. 2. to. 1.
 1586.

ferenza della parrucca che gli Avvocati portano e i Preti no, e del collare che quelli portano lunghetto e pendente dal collo, e questi corto e tondo. Ritengono però tuttavia i Dottori il possesso della toga, perocchè di essa vestono nel tempo che ricevono la Laurea del Dottorato nel nostro Sacro Collegio de' Dottori.

Godono anche gli Avvocati il privilegio di non poter essere per cause pecuniarie carcerati, ancorchè si tratti di liquidazion d'istrumento *via risus M. C. V. (a)*. E Strikio (b) aggiunge che nè pure per cause criminali possono esser carcerati, tranne i delitti capitali, per i quali debbono custodirsi in castello, non già incarcerarsi.

Inoltre non possono esser torturati: e per delitti capitali non debbono morir con ignominia, *sed gladio*: nè possono esser condannati a galea (c).

E Garzia nel suo trattato *de nobilitate (d)*
infe-

(a) Maranta in prax. par. 6 tit. de instrumentor. productione verb. Et producuntur n. 4. Paris de Put. de syndic. verb. mandavit pag. 332 n. 6.

(b) Tom. I disp. 15 c. 2 n. 13.

(c) Paris de Put. de syndicato v. an Doctor p. 118 n. 1.

(d) Strik. cit. tom. I. disp. 15 c. 2 n. 14. Verde instit. civil. in proem. lemm. 5 n. 8.

(d) Glos. 35 n. 6.

insegna, che i Laureati in legge debbono essere ammessi all' onore de' Nobili; e presso il *Regente Sanfelice* (a) leggiamo deciso dal S.C. che la Laurea Dottorale dà nobiltà, e presso tutti leggiamo scritto, che *nil est altius Doctorali dignitate* (b).

Non si possono sequestrare nè eseguire i libri degli Avvocati, siccome non si possono sequestrare nè eseguire le armi de' soldati (c).

Imperciocchè di pari passo camminano i privilegi de' soldati, e degli Avvocati (d); onde il *Wesembecio* per la *l. fin. C. de inoffic. testamento* (e) *Paride del Pozzo* (f) ed altri (g) opinarono che anche il testamento meno solenne o inofficioso dell' Avvocato sopra il pe-

F 4 culio

(a) *Decis. 56.*

(b) *Afflict. de jur. prothomys. in proem. per notata in l. 1 C. de Consulibus lib. 12. Recc. in glos. Privilegii Sacri Collegii Doctorum §. 3 n. 88, & alii passim.*

(c) *Glos. in l. nepos Proculo ff. de v. s. lit. 1.*

(d) *Tot. tit. C. quibus muneribus excusentur hi qui post impletam militiam vel advocatorem &c. Strik. 20. 1 disp. 15 c. 2 n. 3.*

(e) *In Paratist. ad Pandect. de inoffic. testam. n. 9 in fine.*

(f) *De syndacatu verb. an Doctor, n. 9 pag. 118 & 119.*

(g) *Glos. in l. 1 §. est & alius ff. si a parente quis &c., in l. 1 ff. de juris & facti ignor.*

culio quasi castrense si sostiene ; quantunque altri Scrittori per la *Novella 115 cap. 4* siano di contrario parere (a).

Gli Avvocati sono scusati dalle tutele e da ogn' altro personale impiego (b).

Debbono allontanarsi dalle loro case gli artefici di arti fetide , e di quelle ancora , il di cui esercizio porta strepito e romore (c).

Giusta l'opinione di molti Scrittori , all' Avvocato, che ha famiglia, è costretto il vicino di vendere la sua casa (d).

Il nostro *Camillo Salerno* (e) insegna di più che *Advocati possunt compellere dominos ad*

(a) *Bacov. ad Wesenbec. tit. Digestor. de inoff. testum. Strik. to. I disp. 15 c. 2 n. 5.*

(b) *L. sancimus 6 C. de Advocat. diversor. judicior. l. 6 C. de professor. lib. 10. De Rosa ad proem. Napodani ad Consuet. n. 90. Maradei sing. 270. Thor. in compend. decis. part. 2 verb. Advocatus. †*

(c) *L. 5 §. ad haec C. de Advocat. diversor. Judicum, Gratian. disceptat. forens. tom. I cap. 186 n. 12, & ibi de Luca n. 8 & 9, Staiban. tom. 2 resolut. 143 n. 101, Strik. tom. I disp. 15 cap. 2 n. 18, De Luca ad de Franck. dec. 625 n. 1 & 2. ^{Pract. consuet. v. a. v. o. d. l. 15.}*

(d) *Julius Capone discept. forens. to. 3 discept. 179 n. 27 in fin. Andreol. controuv. 292.*

(e) *In not. ad proem. Napod. ad Consuet. Neap. lit. B. in not. incip. Doctoratus.*

† *Conteasini Comit Sa-*
naveroy cony. 6.
art. 1. n. 22, quia
tutele non compre-
henditur sub gene-
xali publico mu-
nitione immunitate,
quia munus tutela
est officij mune-
rii sui publicij et
collationis; allegat
l. spadana §. qui ac-
cepit ff. de ac. r. n. d.
l. no omnia,
l. de excusat. tutor.
Conjilio Sanaveroy extant
est volumina Decisionum
Synodan authorit.

ad locandum domos, & possunt portare arma, & non debent scrutari a familia Curiae. E concorda il de Angelis ad Gizzarel. (a), il quale aggiunge che propria auctoritate eis licet ingredi Principis Concistorium & Cameras quorumcumque Officialium quantumvis majorum, usque ad eorum secreta, qui tenentur eos honorare & invisare ad sedendum, alias puniuntur in tribus libris auri, l. final. C. de offic. diversorum Judicum.

Quando si cerca lor testimonianza con giuramento, non possono essere astretti ad andar essi innanzi al Giudice a dare il giuramento, ma dee in casa loro mandarsi un ufficiale a prenderlo (b).

Gli Avvocati, e i Scrittori, ed anche que' Procuratori che insieme munus Advocati exercent, hanno il privilegio trabendi in M. C. & in S. C., & quod ipsi ab aliis non trahantur in civilibus & criminalibus (c).

Il *Risserfusio* (d) rapporta un altro privilegio

(a) Decis. 10 n. 25.

(b) L. ad personas 15 ff. de jurejur. & ibi glos. lit. D. Strik. to. I disp. 15 c. 2 n. 16.

(c) Maradei sup. Pragm. adnot. ad singul. 187 n. 4 pag. 138 per Ritum 232.

(d) Cunrad. Rittberjusius in Novell. par. 9 c. II.

gio degli Avvocati, ed è questo: *In jus vocari nequit Patronus sive Advocatus dum causam agit.*

Nelle processioni, e in altre pubbliche funzioni di Chiese, gli Avvocati precedono i Medici, e godono altri dritti onorifici in questa materia, raccolti da *Monsieur Marechal* nella sua dottissima opera *des droits honorifiques des Patrons & des Seigneurs dans les Eglises* (a).

I figli degli Avvocati debbono essere ricevuti *gratis* nel Collegio de' Dottori (b). Ma in pratica presso di noi si osserva che pagano, benchè una piccola porzione (c).

Godono della nobiltà e privilegj degli Avvocati anche i loro padri, mogli, figli, e e fratelli (d).

I Dottori del Collegio, o siano gli Avvocati godono l'esenzion del foro, e le loro cause

(a) *Tom. 2 tit. 17 §. 26, & alibi.*

(b) *Brunenman. ad l. 3 C. de Advocat. diversor. judicior. Glos. in l. jubemus §. sumptibus C. de Advocat. diversor. judic. Afflic. de jur. probamys. in rubr. n. 17 Bartol. in l. 1 n. 8 C. de dignitat. lib. 10.*

(c) *Recc. in glos. ad privileg. Doctor. §. 5 n. 6.*

(d) *Strik. tom. 1 disput. 4 cap. 2 n. 16. de Angel. ad Gizzarel. dec. 10 n. 25, Gratian. discept. forens. c. 186 n. 3.*

cause si rimettono al gran Cancelliere, come si ha da un Arresto della Regia Camera (a).

E da due capitoli de' Re Carlo e Roberto d' Angiò (b) abbiamo ancora , che a' Dottori fu accordato il privilegio di dover essere soggetti solamente al loro Giustiziere. E nella Repubblica di Genova gli Avvocati loro mogli e figli, anche godono l'esenzione del foro, essendo privativamente soggetti ad un solo Tribunale, che si chiama il Tribunale de' Sindicatori (c).

Riguardo a' loro annui onorarj , l' anno cominciato si ha per finito (d).

Hanno il privilegio dell' uso della carrozza . *Honorati* (voce sinonima degli Avvocati (e)) *Honorati vehiculis, idest carrucis intra urbem sacratissimi Nominis semper utantur;* così ordinarono gl' Imperatori *Graziano, Valente, e Teodosio* nella *l. unica C. de honoratorum vehiculis.*

Ne'

(a) Arrest. 527.

(b) Sotto il tit. *Privilegium Neapolitani Studii.*

(c) Statuti di Genova lib. 3 cap. 18.

(d) L. 5 §. ad hac C. de Advocat. diversor. Judicium . et arguunt l. 15. C. de Divers. Divor. judic. (art. de

(e) L. sciant C. de offic. diversor. Judicium , Et ibi glos. verb. honoratis lit. l. Andr. de Ifern. in conslit. ut universis, in glos. incip. Alias dicitur .

Luci de tutor. l. 18. n. 5.
Bart. in l. si quis 17.
Et ibi in quada f. loc.
Cephal. cony. de nobl.
Pezagrini. de jura
l. 6. 7. tit. 2. n. 1A.
in fi. ubi citat Sabiet.
in l. pactione et l.
pote. dey. C. de Doco.
Div. judic.

Ne' funerali e sepolture degli Avvocati si possono metter libri d' intorno al feretro (a). E con decreto del nostro atmo Collegio de' Dottori del 1572 si stabilì, che il cadavero del Dottorato dovesse essere associato alla sepoltura dal Vice-Cancelliere; dal Priore, e dagli altri Collegiati, e i più anziani dovesero portare i fiocchi della coltra: e quel Collegiato che mancasse dovesse punirsi colla pena di ducati 4, da ritenersi dal Secretario del Collegio dalla quota spettante al trasgressore da' primi Dottorandi: ed essendo poveri gli eredi, dovesse il Collegio far la spesa de' funerali (b). Lo che non sta più in uso.

Però tutti questi ed altri privilegj che per brevità si tralasciano, li godono gli Avvocati Dottorati (c).

Per ultimo aggiungo, che per la dignità di

(a) *Frances de Cathedral. cap. 17 n. 205. Bordon. tom. 2 resolut. 38 n. 11.*

(b) *Recc. in glos. ad privileg. Doctor. §. 1. n. 96.*

(c) *LL. & DD. supr. cit. Vid. alia privilegia apud Pacianum de probat. lib. 2 c. 41. Cassaneum in cathalogo gloria mundi, considerat. 22. Tiraquel. de nobilit. c. 29. Berlich. par. 1 conclus. §. n. 60 & sequ. Reges pour former un Avocat par. 1 pag. 164 in fi. & 165. Petr. de Lenonder. in tract. de privil. Doctor. & Signorol. de Hemodeo in tract. de precedent. Doctor.*

Corajny centus.
jurisconsult. casus
Theol. c. 12, il gk
dice che li godono
gli actu ejarcenti.

di questa professione, e per essere un pubblico impiego, non è lecito alle femine di patrocinare altrui, come dispongono molte leggi, e dimostrano eruditissimamente l' *Illigero* (a), ed il *Borrello* (b), il quale riferisce ancora la proibizione a' Ministri di avvocadare, per la Prammatica 6. di Carlo VI che comincia *Idea ineffabilis §. item quoniam tit. de Offic. Judicum.*

C A P O V.

De' falsi Avvocati.

GRan vergogna al certo è il prostituire sì nobile professione con far l' Avvocato venditore di fumo, vantando amicizia co' Giudici, e così imposturare il mondo, e far denaro. Questi appunto sono i falsi Avvocati, l'arte de' quali non è certamente da dirsi arte liberale, ma meccanica, anzi empia, ne' fori introdotta per affliggere il genere umano, studiata

(a) *L. 1 §. sexum & §. postulare ff. de postulando, l. femina ff. de r. j. l. alienam & l. qui absente C. de procurat. Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. V.*

(b) *In suis decisionibus to. 1 tit. 65 de officio Advocati n. 117.*

diata senza speculazione d' intelletto , e senza scienza , e solo esercitata per mera avarizia di gran guadagno .

Il Cavallo (a) nelle sue risoluzioni criminali dipinge al vivo l' iniqua condizione di questi falsi Avvocati . *Utinam vero temporibus nostris non adessent hujusmodi fumi venditores boninumque desceptores, qui cum Principes, Magistratus, ac Judices, eos familiares habeant, officiorum, administrationum, aliarumque gratiarum, ac litium specto & eventum, ingentibus premiis ab una parte (& quod deterius est & turpius, saepe ab utraque) receptis vendentes, praesidium afferre promittunt, & falso se quaedam dixisse, quaedam vero ipsis responsa fuisse referunt, negotium adhuc pendere affirmant, & denique omnes fallunt, & magnas divitias tali nequissimo modo sibi percito usurpant. Nec semel tantum vidi hos improbissimos viros, fallacia eorum tandem detecta, graviter puniri pena pecuniaria exilii temporalis, & officiorum ac dignitatum privationis, & eorum in futurum consecutionis illis indicta. Scioque multis in locis, praesertim vero in magno Doctoratu Hatturiae, ubi justitia summopere colitur, adversus pestem hanc speciali lege provisum esse, ut ni-*
bil

(a) Centur. 1 cas. 67.

bil prorsus venale esse possit, nisi maximo cum periculo hujusmodi scelera perpetrantium.

Ed il dottissimo e piissimo mio Maestro **D. Giuseppe Sorge** nella sua dissertazione intitolata *Prerogative conducenti alla proibitione degli Avvocati* (a) scrisse così: *Non conviene agli Avvocati promettere a' clienti bonum eventum sententiae, l. item apud Labeonem §. idem ait ff. de injur.* Sopra il qual testo **Angelo** scrisse *Nota contra barattores Curiarum, qui in Palatio sapissime conversantur, qui accepta pecunia promittunt eventum sententiae. Hoc enim nota contra Advocatos & Procuratores, qui indubitanter promittunt se taliter facturum coram Judice, & quod Judex taliter faciat, accepta pecunia, jactantes se habere amicitiam dicti Judicis; nam isti injuriarum tenentur Judicis, & graviter possunt puniri. Caveant igitur assessores a confortio talium virorum. Anzichè teneri Judices in syndicato, si domestici & familiares eorum officii vendunt fumum, promittendo partibus celerem & favorabilem expeditionem, scrisse Frangosio de regim. reip. to. 1. par. 1. lib. 7. disp. 23 de offic. syndicat. n. 51.* Fin qui il chiarissimo uomo **Sorge**.

Di

(a) Tal dissertazione sta in fine dell'opera del **Gaubardella** dello *Specchio de' Giudici e degli Avvocati* n. 9.

Di questi giudiziarij venditori di fumo trattano molte leggi de' Digesti e del Codice.

Ulpiano nella l. 15 §. *hoc adictum vers.* *idem ait ff. de injur.* rapporta il seguente responso di Labeone. *Idem ait, eum qui eventum sententia, vel laturus pecunia vendiderit, fustibus a Praeside ob hoc castigatum, injuriarum damnatum videri. Utrique autem apparet, hunc injuriam ei fecisse, cujus sententiam vendidit.*

L' Istesso scrisse il G. C. Paolo *receptar. sententiar. lib. 5 tit. 23 ad l. Cornel. testamentariam §. 12.* *Si qui de judicis amicitias vel familiaritate mentientes, eventus sententiarum ejus vendant, quidve obtentu nominis ejus agunt, convicti, pro modo delicti, aut relegantur, aut capite puniuntur.*

Gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano nella l. 10 C. *de accusat. & inscript.* su questo articolo così rescrissero: *Qui explicandi negotii spem (cujus finis in judicis potestate ac motu situs est) pollicetur, non minus ob illicitam sponsonem crimen contrahit, quam qui ad hujusmodi promissionis commercium contra disciplinam publicam aspirat.* Dove si legge il seguente sommario: *Qui promittit se facturum quod judex feret sententiam in aliquo, tenetur sicut qui dat pecuniam pro sententia obtinenda, Bald. Vel sic: Victoriam causa pollicitus, non minus cri-*

crimen contrahit, quam stipulatus, Salyc. &c.

Gl' Imperatori Arcadio ed Onorio nella l.^a 4 C. de *assessoribus & domesticis & cancellariis judicum* aggiunsero : *Domesticus judicis a publicis actibus arceatur (idest non sit patronus in causis, glos. hic lit. b). Quod si necessitatibus publicis sese convictus fuerit miscuisse, statim eum ad majoris potestatis examen deduci oportet, ut competens in eum vindicta promatur.*

Sotto Aleffandro Severo leggiamo posta in esecuzione la pena di questo delitto contra uno che si spacciava amico dell' Imperatore. Avendo questo savio Principe inteso che Vetronio Turino si vantava d' aver con effolui molta familiarità, e perciò poter ottenere quanto bramava, onde avveniva che guadagnava molti doni da coloro che dell' Imperatore bisogno avevano, lo fece morir di fumo attaccato ad un palo nel Foro Transitorio, gridando intanto il banditore, *Si punisce col fumo colui che vendeva fumo*; come ce ne fa sicura testimonianza *Elio Lampridio* nella vita di questo Imperatore c. 35 & 36.

Le parole di *Lampridio* son queste : *Solus (Alexander) post meridiem, vel matutinis horis, idcirco numquam aliquos videbat, quod ementitos de se multa cognoverat : speciatim*

G

Vetro-

*Vetronium Thurinum, quem cum familiarem
 habuisset, ille omnia vel fingendo sic vendiderat,
 ut Alexandri, quasi stulti hominis, & quem
 ille in potestate haberet & cui multa persuade-
 ret, infamaret imperium: sicque omnibus per-
 suaserat quod ad nutum suum omnia faceret.
 Denique hac illum arte deprehendit, ut quen-
 dam immitteret, qui a se quiddam publice pete-
 ret, ab illo autem occulte quasi praesidium po-
 stularet, ut pro eo Alexandro secreto suggereret.
 Quod cum factum esset, & Thurinus suffra-
 gium promississet, dixissetque se quaedam Im-
 peratori dixisse, quum nihil dixisset, sed in eo
 pendere ut adhuc impetraret, eventum vendens:
 quumque iterum jussisset Alexander interpella-
 ri, & Thurinus quasi agens aliud nutibus an-
 nuisset, neque tamen interim quicquam dixisset,
 impetratum autem esset quod petebatur, Thu-
 rinusque ab illo qui meruerat, fumis vendi-
 tis ingentia praemia percepisset: accusari eum
 Alexander iussit, probansque per testes omnibus,
 & quibus praesentibus quid accepisset, & qui-
 bus audientibus quid promississet, in Foro Tran-
 sitorio ad stipitem illum ligari praecipit, & fu-
 mo adposito, quem ex stipulis atque humidis li-
 gnis fieri iusserat, necavit, praecone dicente FU-
 MO PUNITUR QUI VENDIDIT FUMUM.
 Ac ne in una tantum causa videretur crudelior
 suis-*

fuisse ; quæsitit diligentissime antequam eum damnaret : & invenit Thurinum sæpe & in causis ab utraque parte accepisse, quum eventus venderet, & ab omnibus qui aut præposituras, aut provincias acceperant.

E di un altro venditore di fumo chiamato Zotico fa menzione l'istesso Lampridio nella vita di Eliogabalo c. 10 in queste parole: *Zoticus sub eo tantum valuit, ut ab omnibus officiorum Principibus sic haberetur, quasi domini maritus esset. Erat præterea idem Zoticus, qui hoc familiaritatis nomine abutens, omnia Heliogabali dicta ac facta venderet, fumis quam maxime divitias enormes sperans; cum aliis minaretur, aliis polliceretur, omnes falleret. Egre diensque ab illo singulos adiret, dicens, De te hoc loquutus sum, De te hoc audiui, De te hoc futurum est: Ut sunt homines hujusmodi, qui si admissi fuerint ad nimiam familiaritatem Principum, famam non solum malorum, sed & bonorum Principum vendunt. Et qui stultitia vel innocentia Imperatorum, qui hoc non perspiciunt, infami rumigatione pascuntur (a).*

Sopra i quali luoghi di Lampridio così

G 2 ri-

(a) Vi. de hac materia Petrum Crinitum lib. 18 de bonæ & disciplinæ.

riflette il celebre *Francesco Duareno* (a): *Quod si non Judicis, sed Principis familiaritate quispian hoc modo abusus sit, severius atque atrocius id vindicandum esse Imperatoris Alexandri exemplo admonemur. Quod utinam Principes nostri temporis aliquando imitari in animum inducant.*

Nel Regno di Aragona si osserva esattamente la seguente legge, che *Ninguno pueda ser Abogado secreto* (b).

L'Arcivescovo di Fiorenza *S. Antonino* così parla di questi falsi Avvocati (c): *Non amplius Magistratus ab Advocatis instruuntur, sed potius destruuntur, nimirum dicendi lenociniis, mendaciis, assentationibus, xeniiis, indignisque genuflexionibus, patrociniis ne an lenociniis nescio.* Ed altri SS. PP. riferiti da *Cornelio a Lapide* (d) dicono l'istesso.

Il *Galgagnetto* nel suo trattato *de jure publ.* similmente deplorò questo abuso negli Avvocati de' tempi suoi: *Examen Advocatorum nostri*

(a) *Disput. annivers. lib. 1 cap. 25 pag. 214 edit. Aurel. Allebrog. 1608.*

(b) *Fueros, y observancias del Reyno de Aragona lib. 2 ti. de Advoc. n. 7.*

(c) *In summa par. 3 ti. 3 §. 5.*

(d) *In commentar. ad Ecclesiast. c. 7 vers. 6.*

nostri temporis est conjunctio, vel familiaritas, vel amicitia Judicum, omni jurisprudentia in non conjuncto, in non familiari, in non amico us plurimum posthabita.

Ed il Fontanella (a) aggiunge: *Id ex aliorum sententia extenditur ad Judicem strictè amicum alicujus Advocati, ut etiam ex hujus amicitia causa possit talis Judex justè recusari in causa, in qua talis Advocatus patrocinium præstat. Ego istos Advocos, venditores fumi potius appello, quam amicos Judicis, qui promittunt litiganti eventum negotii, victoriam, vel favorem apud Judices, sub prætextu amicitia, vel familiaritatis, mercede, vel promissione: & pænis venditorum fumi eos potius plecterem . . ., quam Judicis recusationem ob id admitterem; certum enim est, quod nostri integerrimi viri, qui sunt in Senatu, ab istis impostoribus non movebuntur, nec deviabuntur a recto tramite. Bonum forsitan foret, ut hujus speciei homines, tam Advocati, quam Procuratores, ac alii etiam quicumque, qui hæc officia venditorum fumi exercent apud nos, qui sunt non pauci, ad quos accedunt miseri litigatores empturi magno pretio fumum, a republica bene ordinata relegarentur, & pæna eis imponerentur severa,*

G 3

ac

(a) Decis. Senatus Cathalonie 15 n. 3.

ac timendæ, sicut in aliis Partibus; non parum enim nocent reip. bujus conditionis homines.

L'istesso prima del Fontanella aveva insegnato il Duareno (a) : *Fumos vendere dicebantur a veteribus qui cum Magistratibus sive Judicibus, familiares essent, aut se tales esse mentirentur, simulato commendationis officio, eventum sententiæ, accepta pecunia, vendebant litigatoribus, quos utique dubium non est, graviter delinquere, tamen si Judicem non corruperint, ac ne tentaverint quidem . . . Sed qua pena hujusmodi impostores plectendi sint, quæsitum est. Et existimo, si ex comitibus Magistratum sint, eos lege Julia reperundarum accusari posse, l. in comites C. ad l. Jul. reperund. Alioqui eadem pena, qua pecuniam eis dantes hoc nomine vel promittentes dignos esse, verba rescripti Diocletiani in l. 10 C. de accus. ostendunt.*

Ad un gran Giureconsulto congiungo un massimo, il Papiniano del secol suo, Giacomo Cujacio (b) : *Qui sunt Judicibus amici, vel familiares, & per eam causam fucosas suffragationes, vel intercessiones, atque eventus sententia-*

(a) *Disput. annivers. lib. 1 cap. 25 pag. 214 edit. Aurel. Alobrog. 1608.*

[b] *To. 1 ad Jul. Paul. recept. sentent. lib. 5 ti. 23 §. 12.*

ziarum vendunt, aut relegantur, aut capere puniuntur. De his in l. qui explicandi C. de accus. & Sidon. Apollin. lib. 5. Hi, inquit, sunt qui emunt lites, vendunt intercessionem, deputant arbitros, judicanda dictant. Ed altrove l'istesso Cujacio (a): Venditorem, inquam, intercessionum, venditorem fumorum, qualem alii plerique notarunt Imp. Alexandrum fumo necari jussisse, convenientissima pena, ut fumo pereat qui vanum fumum fecit, ut jure nostro igne consumitur, qui incendium fecit.

Nè sono da tacerfi le querele del nostro Muzio Recco (b) de' tempi suoi corrotti: Transeunt in desuetudinem juris regulæ, adeo ut allegatæ habeantur in paradoxum. Cessant in Advocati officio viri eminentes, cum pauci studeant; alii enim generis nobilitate confisi, alii loquelæ promptitudini, alii innumeris eruditis armis, ut modestia duce loquar, conantur vincere. Inde quid est quod Advocati non præsumant, quando experimento comperitur, causas legibus desperatas, lata cerni victoria concludi, propter arbitrium, quod invenitur in Judice? Inde nullis rejicitur propter arbitrii spem. Quid non

G 4

per-

[a] Observationum lib. 20 §. 9 in fi. & vi. eund. Cujac. ad lib. 4 Cod. tit. 3 de suffrag. p. 216 C.

[b] In glos. ad Privileg. Doctor. §. 5 n. 226 p. 166.

persuadet Advocatus Judici amicus, & pro se non eliciet? Inde injustitiæ, calamitates, & miseriæ. Inde status deplorandus potius quam enarrandus. Ex his oritur Advocatorum vita infirma, quiete destituta, calamitatibus plena, ex his omni ex parte uxor infelix, filius inobediens & vitiis plenus, ex his fortunæ miseriæ, & utinam non ex his mors repentina & acerba.

Così scrisse *Muzio Recco* de' tempi suoi guasti e corrotti. Ma ora tutti i Ministri che ci governano, amministrano con somma soddisfazione ed ammirazione del Pubblico, imparziale giustizia a tutti, e sono adorni di fermezza e di tutte le altre virtù desiderabili in ottimi Magistrati. Della qual felicità ne siamo debitori al nostro graziosissimo e savissimo Sovrano che nella promozione de' Ministri sceglie sempre i più onesti, probi, forti, ed integerrimi Avvocati. Lo che formerà per tutti i secoli uno de' principali argomenti delle sue immortali lodi, siccome lo formò per l'Imperator *Trajano*, al dir di *Plinio*, suo egregio Panegirista, e per lo savio *Pietro il Grande*, al dir dell'Autore della storia della Russia, il quale innalza alle stelle questa massima di quel gran Principe nella scelta de' Ministri: *Il n' y a qu' à choisir le plus honnête homme, cela*

vau-

vaudra bien un savant (a).

Ritornando dunque a' falsi Avvocati venditori di fumo, non vi è Autore che non si scagli contro di loro con fulmini di eloquenza. Così *Menoch. (b)*, *Roberto Aurel. (c)*, *Fabro (d)*, *Strikio (e)*, *Illigero (f)*, *Gerardo Van-Vesel (g)*, ed altri molti. (a)

A' quali illustri Scrittori giova ancora aggiungere un moderno grave Giureconsulto oltramontano, il quale nel 1761 diede alla luce un dottissimo opuscolo su questa materia, intitolato *Jo: Henricus Jungius, de poena fumi, cum conspectu libri manuscripti de fumi venditoribus*. Parlando questo Autore di Turino fatto morir di fumo da Alessandro Severo, dice così (b): *Prævaricator fuit, cum in causis ab utraque parte acciperet, cœu diserte perhibet Lampridius*
in

[a] *To. 2 c. 14.*

[b] *De arbitrar. judicum lib. 2 centur. 4 casu 344.*

[c] *Lib. 3 sentent. jur. c. 25.*

[d] *In suo Cod. lib. 4 ti. 6 de condict. ob turp. caus. defm. 1.*

[e] *Dissertation. juridicar. to. 2 disp. 13 c. 2 n. 68.*

[f] *Ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. PP. vers. bi enim comparantur cæcis.*

[g] *In dissertatione de sanctitate judiciorum ab Imperatoribus Romanis partim restituta partim labefactata.*

[h] *Cap. 3 §. 2 pag. 62 63 64 68 70 88 & 92.*

(a) *De cæcis v. Cicæ. Phil. 2. c. 1. et 2.*

in fine narrationis suæ ; conf. l. 1 pr. ff. de prævaricat., itemque Menagius jur. civ. amant. voc. prævaricator c. 39. Majestatis reus factus est, cum domini sui quasi stulti hominis & quem in potestate sua haberet, & cui multa persuaderet, quique ad nutum suum omnia faceret, infamaret imperium; vi. l. 1 §. 1 ff. ad l. Jul. Maj., §. 3. Instir. de publ. judic. Satisne magna hæc erant crimina? Nulla, opinor, majora. . . . In crucem vero ideo haud agendus videbatur, quia multum, uti pag. 9 attigimus, ultra servilem conditionem positus erat, & forsitan adhuc vidit corvos eunucho illo pastos, quem servantissimus æqui Imperator, ob centum aureos a milite per venditionem fumi extortos, in crucem rolli jussit

Sicuti vero, ex sententia Julii Capitolini, parricidis non licuit naturæ legibus vivere: ita fumorum venditoribus dolosis non lucuisse putem superstites esse justitiæ præceptis: qui, si verum amamus, longe peiores erant & sceleratiores his qui rapinas atque latrocinia agebant. Etenim his vim opponere poterat, jure ipso dictante, ne in armatos arma non sumantur, l. 3 de j. & j. l. 4 l. 45 §. 4 ff. ad l. Aquil. Cic. pro Mil. c. 4: illorum, quæ oppressi erant, manum osculari cogebantur clientes, tacite gementes tristitiam fati legem.

... .. E. de.

E dopo aver con molta erudizione proseguito a dilungo questo argomento, e provato che questo delitto è una specie di stellionato, così conchiude. *Dico nihil obstare quominus id genus impii præstigiatores & λογοδαίδαλοι fumo absumantur. Pœna hæc, ut jam in principio hujus libri monuimus, Tburino de communi Jurisconsultorum consilio irrogata est. Pœna hæc summis viris, supra plenius laudatis, convenientissima, immo maxime necessaria visa fuit: Pœna hæc, ceu paullo ante indicavimus, talionis jure nititur, sic ut jure nostro igne punitur, qui sciens prudensque incendium fecit: Hanc denique pœnam a jure Divino non abhorreere, colligendum videtur ex iis quæ ὁ Θεόπνευστος Vates Psalm. 37 20 mendacibus aliisque improbis minatur, prædicens fore ut fumi instar evanescant. Quid ni per fumum, ceu modum præsentissimum? Hominibus enim mendacibus, inter quos fumi venditores facile primum locum obtinent vixit iniquius aut sceleratius esse ex Sacra Scriptura passim liquet, vid. e reliquis Siracides 20 26, & in primis Servatoris nostri effatum apud Joan. 8 44. Abominatur hocce Deus, & Dei exemplo bonus quisque.*

E nel transunto del libro manuscritto de
fumi venditoribus apud veteres tum Aulicis,
 tum

rum *Judiciariis* dice le seguenti cose affai notabili ne' §§. 1 e 2 del capo 4, e nel §. 3 del capo 5.

Votum pro Theophrasti Eresii, ejusque præstantissimorum commentatorum, reditu in vitam. Præcipuus fumi vendulorum tam Aulicorum quam Judiciariorum χαρακτήρ est blande mentiri: Quod Deus ex sententia Theognidis, hominibus fecit cognitu difficillimum. Similes isti τοῖς τάρποις κερνικαμένοις, de quibus in Evangelio. Aliquando tamen, quidquid sapiant, non magis latent, quam asinus ille in Apologo, qui capite in vepraeta immisso reliquum corpus bene regi putabat.

Fumi venditores deæ Fraudi deæque Lavernæ addictos fuisse declaratur. De utraque paullo curatius agitur, ut & de Græcorum Πραξιδία. An vocabulum Praxis (quo hodie plerumque exercitationem jurisprudentiæ vel causidicinam intelligimus) huic Deæ originem debeat? Deæ istæ plures habuerunt cultores quam reliqua deorum dearumque turba simul sumpta, atque conglobata

Selectis veterum testimoniis tum sacris, tum profanis, ostenditur, Fumi vendulos in numero impiorum, & maxime sceleratorum ductos fuisse, iisdemque, aut certe ipsorum posteris, licet innoxiiis, exitium constitutum esse. Veterum sen-

sententia, mendaces exemplo nota quadam deformi in vultu notari, a Poetis videtur; qui subinde cum vitiiis ludunt, & triscurriis peccata sugillant. Fumi venditores longe pejores esse bis qui rapinas, atque latrocinia agunt, partim collatione instituta, partim disertis testimoniis confirmatur; ideoque dignos esse, qui fumo, convenientissima poena, absumantur.

Per queste ragioni sedendo altamente in cuore al nostro Re di eliminar da' suoi Regni la peste di questi falsi Avvocati venditori di fumo, con suo Dispaccio uscito per la prima Secreteria di Stato e Casa Reale a 16 Novembre 1776, ordinò a tutti i Capi de' Tribunali, che avessero fatto sentire a tutti i loro rispettivi Ministri, che essa Real Maestà con dispiacere aveva inteso che allignavano nel foro cotesti venditori di fumo.

Io intanto agli Avvocati Giovani (i quali senza studio intendono di avvanzarli) ricordo una sentenza di *Muzio Recco* tratta da molte leggi, che l'onore non si dà per le amicizie ma per lo solo merito (a), e quest' altra degli

[a] *Rec. ad privil. Doctor. §. 1 n. 14 per l. contra publicam C. de re milit. lib. 12 l. 2 C. de offic. mag. l. fin. C. de tyron. l. universi C. de legib. l. agentes §. acceptus C. de agentibus in reb. & l. unicuique vers. nisi forte C. de proxim. sacrorum scriniorum.*

gli antichi che soleva ripetere il Re *Alfonso*; *Honorem Dii immortales non otio aut luxu, sed improbis laboribus, multisque sudoribus vendunt*. Nè la fortuna opera da se sola, ma aiuta i sforzi de' studj e delle azioni oneste e virtuose, *Fatum adjuvat conatum, & Tonans conantem*, giusta l'antico proverbio riferito da *Cornelio a Lapide* (a). E *Cicerone* (b) lasciò registrate queste auree parole: *Judicium hoc omnium mortalium est, fortunam a Deo petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam; sic enim se res habet, ut ad prosperam adversamque fortunam qualis sis, aut quemadmodum vixeris, nihil intersit*; ed *Ovidio* conchiuse (c) *Quacunque ex merito spes venit, æqua venit*.

C A P O VI.

De' doveri dell'Avvocato.

AVendo noi veduto la dignità, le qualità, e i requisiti degli Avvocati, uopo è che in conseguenza vediamo le loro obbligazioni, e i loro doveri.

Cice-

[a] *In Ecclesiast. c. 7. vers. 16.*

[b] *De natur. Deor. III.*

[c] *In epist. heroid. epist. II. vers. 62.*

Cicerone definisce l' Oratore così : *Orator vir bonus, dicendi peritus, qui in causis publicis & privatis plenâ & perfectâ utitur eloquentiâ*. Ma poichè oggidì l' Avvocato unisce due professioni, cioè d' oratore, e di giureconsulto, si potrebbe definire, come lo definì un dotto Autore Francese, *Un uom dabbene, versato nella giurisprudenza, e nell' arte di ben dire, il quale concorre all' amministrazione della giustizia, sia contendendo in giudizio, sia consigliando in privato (a)*.

Sicchè dev' essere uomo dabbene, ed abile nel suo impiego. Potremo dunque a due classi riferire i doveri dell' Avvocato, cioè a' doveri che appartengono alle funzioni esterne del suo impiego, ch' è l' abilità: e a' doveri che son diretti a riformar l' interno, ch' è la bontà de' costumi.

Doveri dell' Avvocato che appartengono alle funzioni esterne del suo impiego.

IL ministero degli Avvocati ricerca non solamente la capacità necessaria a' Giudici, ma

[a] *Regles pour former un Avocat premiere partie chapitre I.*

ma anche una più grande estensione di erudizione, col dono ed arte di perorare in pubblico, e di unire gli ornamenti di una solida eloquenza a' ragionamenti ed alla scienza delle leggi. Non consiste in frasche questa professione, ch'è l'unico capitale che hanno alcuni Avvocati del secol nostro, i quali sotto quel poco di pulita buccia, niun sugo hanno, e a toccargli sono vizzi. Di questi parlando Cicerone (a) dice: *Verborum volubilitas, inanis atque irridenda est.*

Quindi è che l'Avvocato dee fare come il compasso, con una gamba sempre fissa nel centro dello studio inestancabile delle leggi, sostanza e fondamento della sua professione (b): e con un'altra che giri attorno all'acquisto di altre cognizioni scientifiche per ornamento. Bisognerebbe che l'Avvocato non ignorasse niente, e fosse simile a quell'uomo savio, il quale secondo i precetti de' Stoici non può acquistare una perfetta sapienza, se non è consumato in tutto. *Jurisprudensia ut perfecta sit, ex omnium rerum, atque artium cognitione extruenda est*, disse a nostro proposito il *Wesembecio*

[a] Cic. lib. I de orat. c. 4.

[b] *Turpe enim est, causas exoranti, jus in quo versatur ignorare, l. 2 ff. de orig. jur.*

becio (a). E Cicerone (b) *Ac mea quidem sententia nemo poterit esse omni laude cumularus orator: nisi erit omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. Etenim ex rerum cognitione efflorescat & redundet oportet oratio.* E poco più sotto: *Sic sentio, neminem esse in oratorum numero habendum, qui non sit omnibus iis artibus, quæ sunt libero dignæ perpolitus.*

L' ufficio dunque dell' Avvocato, oltre della giurisprudenza, ha mestiero di più arredi, i quali mancando, effo o nulla o poco risplende. Ha bisogno di gran fondo di filosofia, di un buon capitale d' istorie sacre e profane, di finissima eloquenza, di lettura di ottimi Poeti che sono quelli che imprestano le vive immagini e fantasie agli oratori, e finalmente di lingue e di altre belle arti ed erudizioni (c), le quali cose lustro e forza maggiore a qualunque causa contribuiscono. Senza tutto questo patrimonio l' Avvocheria è povera, debole, e spollata (d).

H

Nè

[a] *Ad tit. ff. de just. & jur. n. 14 §. Addit.*

[b] *Cic. de orat. lib. 1 c. 6. 14 & 16.*

[c] *Cic. de oratore lib. 1 c. 34, in Brut. c. 59 & 84, ad M. Brutum c. 2 31 33 34.*

[d] *Rollin. bell. lett. to. 2 §. 3 art. 2 de' mezzi, onde i giovani possono prepararsi all' Avvocazione, §. Parmi 6.*

Nè questo patrimonio si ha d'acquistare nel foro, ma ci si ha da portare: *Non ut in foro disceremus* (diffe Cicerone (a)): *quod plerique fecerunt, sed ut quantum nos efficere potuissemus, docti in forum veniremus*. Ed in altro luogo (b) dopo aver fatto una lunga analisi di tutte le scienze che dee acquistare uno che si vuole applicare al foro, conchiude: *Sic instruetus veniet ad causas*.

Nel Salone del nostro Supremo Tribunale del S. R. C. si leggono su di ciò sei elegantissimi emblemi (c) fatti dal nostro dottissimo Regio Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Genaro di bene onorata memoria, che fu egualmente caro alla giurisprudenza ed alle muse.

Lun-

[a] *Cic. in Brut. c. 90.*

[b] *Cic. ad M. Brutum Orator c. 34.*

[c] *Emblemi -- Historia*

Temporum memoria .

Æquitas

Negotiorum arbitra .

Ethica

Morum emendatrix .

Dialectica

Fax rationis .

Eloquentia

Animorum dominatrix .

Geometria

Mentis insitutio .

Lungo farebbe il ragionar su questo punto. Basta l'aver accennato soltanto che l'Avvocato dee sapere, ed aver letto affai, e tuttavia sempre leggere e studiare, perchè non sa che gli possa occorrere, ed allora *oportet studuisse*. Ed oltre a ciò dee farlo ancora, perciocchè la memoria è labile (a). In somma dee condannar se stesso ad un'assiduità di studio pertinace che vinca tutto. *Assiduitatis & studii perinacis omnia vincentis condemnatio*, così con *Illigero* (b) definirei la vita del vero Avvocato. Di fatti così di se medesimo disse *Cicerone* (c). *Ego hoc tempore omni, noctes & dies in omnium doctrinarum meditatione versabar*. Non dee dunque consumare il tempo in conversazioni inutili, in giuochi ed in veglie, ma sul tavolino, e spesso senza alzarsene veder del Sole l'ocaso e l'orto.

Provveduto di cognizioni scientifiche e renduto abile per la difesa delle cause, ecco la condotta che dee tenere in difenderle.

Tre forti di cause ~~apoyono~~ ^{si} agli Avvocati.

H 2 ti.

[a] *L. peregre §. 1 ff. de acquir. possess. Strik. to. 1 disp. 15 c. 2 n. 10. Ala de Advoc. Christ. p. 1 q. 35 de Advocato insufficiente.*

[b] *Hilliger. ad Donell. in prefat.*

[c] *Cic. in Brut. c. 20.*

ti. Altre sono evidentemente ingiuste, altre evidentemente giuste, altre finalmente dubbie. Per le cause evidentemente ingiuste, sia circa il dritto naturale, sia circa il dritto positivo, egli non è mai permesso d'intraprenderle, ovvero proseguirle, se nel progresso si conoscano ingiuste (a), siccome non è permesso di sostenere un'ingiustizia. E siccome le parti non possono sostenere questa sorte di cause senza abandonar le regole della loro coscienza, e commettere un peccato enormissimo e odiosissimo agli uomini, ed altrettanto più grande innanzi a Dio, poichè usano di sua autorità per servirsene come d'istrumento alla loro ingiustizia; così gli Avvocati che le difendono e che le sostengono, sono tanto più colpevoli e criminosi, quantochè si rendono complici della malizia de' loro clienti, e prevaricatori del lor ministero, e del loro proprio essenzial dovere, ch'è di distogliere i medesimi dal promuovere cause ingiuste. Altrimenti facendo s'è esposti alla rifazion de' danni

[a] *Qui improbo auxilium præbet, iram Dei merebitur Paralip. c. 2 vers. 19. Adde ex jure canonico can. 94 & seqq. caus. 11 q. 3, Div. Thom. 2. 2 q. 71 art. 3. Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. XX. Ala de Advoca. Christ. p. 1 q. 24 & 26. Puzos in C. ti. de juram. calumn.*

ni a' loro clienti, ed alla parte contraria (a). Ma quelli Avvocati che liti ingiuste intraprendono contra i poveri ed altre persone deboli, si rendono ancora complici d' un delitto di cui non saprei abbastanza esprimere l' enormità. La Sacra Scrittura paragona un sacrificio tratto dalle sostanze de' poveri, all' oblazione che farebbe ad un padre colui che sotto i suoi occhi scannasse il suo figlio (b).

Per quanto tocca alle cause giuste, la sola regola è di difenderle co' mezzi giusti ed onesti, senza menzogne, e senza doloſi artificioj. Perciocchè se le azioni giuste da se stesse diventano ingiuste allorchè non sono fatte colle circostanze della giustizia, secondo la sentenza del Savio (c); con maggior ragione le azioni della giustizia medesima convien che siano ac-

H 3

com-

(a) *Div. Thom. 2. 2 q. 71 art. 3 & ad 2 argum. & ibi Petr. de Aragon. & Michael Salon. Navar. in manual. c. 25 n. 28, Sum. Angel. in §. Advocatus n. 13. & 14, Fabien. n. 13. Anton. Gales. in tract. de exercit. Jurisprutorum lib. 3 n. 13. Hilliger. l. c. Alberic. in l. rem non novam n. 2 C. de judic. Viv. dec. 123 n. 10, Ala de Advoc. Christian. p. 1 q. 25.*

(b) *Qui offert Sacrificium ex substantia pauperum, quasi victimat filium in conspectu patris sui, Eccles. 34, 24.*

(c) *Qui enim custodierint juste, justificabuntur, Sap. 6, 11.*

compagnate dalla verità e dalla rettitudine: e se tutti gli uomini si debbono scambievolmente fra loro in ogni azione la verità e la sincerità di Dio, secondo l'espressione di S. Paolo (a), essi la debbono infinitamente a Dio stesso, e nel suo Tribunale, ch'è la vera giustizia.

Rispetto poi alle cause dubbie, la principal regola degli Avvocati dev'essere, di non pigliar per dubbie quelle che si possono render tali coprendosene l'ingiustizia con apparenza di giustizia, ma di pigliar sinceramente per dubbie tutte quelle, le di cui decisioni sono incerte, sia per le circostanze de' fatti, sia per l'oscurità del dritto, o per altre considerazioni che mettono la giustizia in bilancio. In questa sorte di cause gli Avvocati debbono determinarsi co' loro lumi e colla loro coscienza, e debbono intraprenderle e difenderle dell'istessa maniera e co' medesimi mezzi delle cause giuste.

Giovan Pietro Ala (b) dopo aver su questo

[a] *Nam gloria nostra hæc est, testimonium conscientie nostræ, quod in simplicitate cordis, & sinceritate Dei, & non in sapientia carnali, &c. 2 ad Cor. II, 12.*

(b) *De Advoc. Christ. quest. 37.*

sto articolo riferito le varie opinioni de' Teologi e Moralisti, conchiude con un bellissimo consiglio. *Sed ego arbitror, in hoc periculosissimo oceano, Advocatum non posse tenere criticam aut tutiorem cursum ad vitandos scopulos istarum distinctionum, quam si omni studio elaboraret, ut suscipiat eas tantummodo causas, quæ revera & conscientia sua sint justiores & probabiliores: neque conetur traducere Judicem in eam opinionem, in qua ipsemet Advocatus non esset in judicando propensurus. Multa enim licent rigore conscientia quæ semper non expediunt: & puto turpissimum, si Advocatus interrogatus num ita judicaret sicuti allegavit, neget, vel titubet; quo fit ut famam quidem eruditionis, fidem vero aut auctoritatem nunquam assequatur.*

Alla qual sentenza si unì il Card. de Luca (a). Verum (così egli) reflectendo ad veritatem, more Judicis potius, quam Advocati, ut in congressibus pro directionibus causarum haberi solitis faciendum est. Benchè in altro luogo (b) allarga assai il campo delle cause dubbie con plausibili ragioni.

Tutte queste regole de' doveri degli Av-

H 4

voca-

(a) *De regularib. disc. 66 n. 9.*

(b) *De fideicommis. disc. 179 n. 3.*

vocati si riducono a due massime, l'una di non sostener mai una causa ingiusta, l'altra di non sostener le cause giuste che per i soli mezzi della giustizia. E queste due massime sono sì essenziali e sì indispensabili agli Avvocati, che ancorchè sembrino piuttosto massime della Religione, esse sono nondimeno ne' proprj termini espresse nelle leggi del Codice e del Digesto (a).

Laonde con gran ragione si duole *Illigero* (b) dell'abuso che corre comunemente, che le cause chiare e giuste siano fatte per infelici ingegni, e che le cause ingiuste, o con mezzi ingiusti difese, siano fatte per ingegni bizzarri, e propriamente per una sopraffina perizia d'un eccellente Avvocato.

Abbracciata che avrà la causa l'Avvocato colle regole dianzi dette, dee difenderla con ogni diligenza studio fede ed industria (c): dee avere uno spirito di virtù e di

co-

(a) L. 6 §. 1, 2, 4, & 5. C. de postul. l. 5 C. cod. l. 12 ff. de extraordin. cognit. l. 1 C. de Advoc. divers. judicior. l. 14 §. 1 C. de judic. Hilliger. ad Donell. lib. 15 c. 3 lit. XX.

(b) Ad Donell. lib. 18 cap. 3 lit. X in fi.

(c) L. suggestionem 18 C. de Advoc. diversor. judicior. Wesenbec. ad d. ti. C. n. 3.

coraggio quasi sorprendente: dee per la difesa de' poveri oppressi disprezzare le inimicizie de' grandi: dev' esser superiore alle contemplazioni ed a' fini privati: deve armar la giustizia contra la violenza: dee sostener l'innocente, e dimandare il castigo del reo. Tutto dee far con fermezza d'animo per la difesa de' suoi clienti. Spiriti deboli, interessati, e pieni di contemplazioni, li rifiuta come spurj questa generosa professione, ed ammette per suoi legittimi figli que' che sgombri da' secondi fini, son pieni di zelo, di giustizia, e di fermezza. (4)

Meglio però si comprenderanno queste regole colle seguenti considerazioni, che appartengono alla seconda classe de' doveri dell'Avvocato, che sono quelle che son dirette a riformare l'interno. Quando sarà riformato l'interno, l'esterno ancora diventerà agguistato.

*Doveri dell' Avvocato che appartengono
a riformar l'interno.*

Gio: Pietro Ala nel suo trattato de *Advocato Christiano* (a) racconta un fatto che io riferirò colle proprie sue parole: *Munus hoc*
val.

(a) *Par. 2 exercit. 3.*

(4) *Tab. lib. 12. c. 1. apud Belland. hist. fori rom. IV, 3.*
*An ei que ad defendendos causas dicata, nō sit opus
fide, que nec cupiditas corrumpat, nec gratia avertat,
nec metus tranjet, sed probitate transigat, pueranic
catore nonabimus oratorij ille sacro nomine?*

valde periculosum est, ac perdifficile, ut Deus significare voluit celeberrimo miraculo illius gregis porcorum, quos, ut ferunt, cum subuculus multum elaborasset, ut ageret in suile, indignatus exclamavit: *Eatis tandem in hoc stabulum, sicut Procuratores & Advocati descendunt in Infernum: & continuo gregatim, omnes introierunt.*

E quantunque a *Samuele Strikio* nella sua dissertazione *de conscientia Advocati* (a) sembri queito fatto una cosa insulsa; nondimeno lasciandone io la credenza a chi piace, dico solo, che non può negarsi che chi ha maggior maneggio d'affari, maggior conto dee dare a Dio: e tal è l'Avvocato, in mano di cui sta il maneggio degl'interessi del pubblico, donde segue che cotesta professione è pericolosa. E però *S. Andrea Avellino* che faceva l'Avvocato, per aver detta una semplice bugia (di quelle che *Cicerone* (b) chiama vezzi di eloquenza), abbandonò la professione, si fece Religioso Teatino, e fu Santo. E molti bravi Avvocati de' tempi nostri avendo veduto i gravi pericoli della professione, l'hanno abbandonata, e si sono applicati o al Pretismo, o confinati in

(a) *To. 2 disp. 15 c. I de conscientia Advoc. n. 16.*

(b) *Cic. in Bruto c. 10.*

in qualche Ordine religioso. Per la qual cosa non si stimino seccaggini, ma cose importantissime e da farne gran conto, quelle che in ordine alla morale cristiana dell'Avvocato farò per dire. Nè perchè le dica io siano meno care tenute, che bene può l'uomo insegnare ad altri quella via, per la quale camminando egli stesso errò: anzi per avventura coloro che si smarrirono hanno meglio ritenuto alla memoria i fallaci sentieri e dubbiosi, che chi si tenne pure per la dritta.

Dico adunque che i doveri dell'Avvocato inquanto al morale si riducono a tre oggetti, Iddio, se stesso, ed il prossimo: e questi doveri verso il prossimo si diramano in quattro altri doveri, cioè verso i clienti, verso i colleghi, verso i giudici, e verso gli avversari: la qual divisione io l'ho tratta da *Cicerone* nel suo aureo libro intitolato *ad M. Brutum Orator cap. 22*. Tutti questi doveri adunque io esaminerò partitamente.

E quanto al primo. Una certa libertà di coscienza che alcuni malfani Avvocati pensano farsi lecita, è cosa perniciosa non meno allo spirituale che al politico. *Giovanni Bodino*, il quale ne' suoi libri *de republica* insegnò l'empia e falsa proposizione della libertà della coscienza, si meritò con ragione da tutta la re-

pubblica letteraria una solennissima rampogna: Imperciocchè lasciando stare che tal proposizione è contraria all'unità della vera nostra Religione Cattolica Romana, è anche falsa in politica, come quella che fa conoscere i seguaci della medesima più tosto per ingegni sediziosi, che per uomini intendenti delle cose di Stato; non trovandosi altra cosa più pernicioso in uno Stato, che levargli l'unità di una sola Religione, che è il vincolo più stretto ad unire fra loro gli animi de' Popoli, e ad amare ed ubbidire il lor Sovrano. E siccome il cavallo che lungamente è stato lasciato andar senza freno, divien fiero, ed inabile si rende al servizio degli uomini; così i Popoli, quando si rilascia il freno della Religione, diventano filvestri, sediziosi, indomiti, e non più atti ad esser governati e retti da un Principe; perciocchè come saprà ubbidire, onorare, e temere un uomo, chi da una salda e ben regolata Religione non è ammaestrato ad amare onorare e temere Iddio? Talchè è stata verità abbracciata da tutti i Politici che col dispreggio di Dio va sempre congiunto quello de' Principi (a).

E poichè molto contribuiscopo a farci illan-

(a) Trajan. Bocalini centur. i relat. 64.

+ Religio et timor Dei solus est qui civitates hominum inter se sociat, et tenet. Adrian. de ira c. 12. Religio est contaminata, ad omnia peccata injuriam, l. A. E. de heretic. Ignorant utique justitiam que religio Dei non tenet, quomodo enim potest ea nosse qui eam vixit ignorat. Scitatis per l. 15. p. 76. Religio est regnum pacis, potestatem, ac ut et honoris, et disciplinae, et civitatis. Plato. Sic religio est cognitio omnium societas, et fundam. leg. l. 1. p. 66. p.

languidire nella vera nostra santa Religione certi libri del gusto presente, che puzzano di miscredenza, i quali ci vengono d'oltra mari, e d'oltra monti; perciò questi tali libri debbono fuggirsi come la peste, e nè pur conservarsi ne' Studj di onesti Avvocati, che al certo non già onore ma gran vituperio arrecano a chi li ritiene.

A mantenere intanto ferma e stabile la nostra Sacrosanta Cattolica Religione, uopo è che gli Avvocati ne frequentino gli atti. E però le prime ore della mattina le diano a Dio col raccoglimento interno, e col pensare all'unico importantissimo affare dell'eterna salute, in paragone del quale i grandi affari de' Tribunali altro non sono che le zuffe e i giuochi delle formiche per una vilissima briciola di pane, *ludus formicarum*. E siccome non v'è chi le ore destinate al cibo ed al sonno le consumi per gli affari, ancorchè gravi e importantissimi che siano; così gli Avvocati non debbono per cosa del mondo preterire di consacrar le matutine ore per trattar con Dio, ed unirsi con Ezzo per mezzo dell'orazione. E spesso ancora tra 'l giorno debbono alzar la mente a Dio, implorando il suo Divino aiuto.

Male perciò fanno quegli Avvocati, i
qua-

quali da cupidigia mossi, si caricano della mole di tanti negozj, che appena possono respirare, onde affaticati di corpo ed inquieti di animo, molto di raro trattano con Dio.

S. Tommaso nella sua Somma (a), ed il *Caccialupo de officio Advocati (b)* insegnano, che gli Avvocati nelle Domeniche debbono quanto più possono, astenersi dall'esercizio del loro impiego, per assistere in Chiesa agli ufficj Divini. Ed il tempo che loro avanza, debbono impiegarlo alle cause ed a' studj, acciocchè non s'incorra nell'altro estremo condannato da *Giasone (c)* *Qui omnia servant festa, male scient Codicem & pejus Digesta.*

Grande abuso, invero egli è lo appuntar tutte le sessioni ne' giorni di Domenica e in altri dì solenni, e tralasciare il culto di Dio, il quale onorato ci fa tornare a gran guadagno tutto quel tempo che al suo culto spendiamo, con farci disimpegnar bene ed in breve tempo quello che converrebbe farli con molto (d).

E per questa medesima cagione frequen-
tino

[a] 2. 2. qu. 71 art. 3 in corp.

[b] *Quæst.* 5.

[c] *In l. penult. n. 2 ff. de feriis.*

[d] *Vi. Caccialup. de offic. Advocati quæst. 5.*

tino gli Avvocati il Sacramento della Confessione, *quia in animam malevolam non intrabit sapientia*, come dice la Sacra Scrittura; onde il Cravetta (a) scrive, *Anima peccatis maculata non potest vires suas bene explicare*.

Spesso ancora si accostino alla Sacrosanta Mensa Eucaristica, poichè in Cristo è la verità e la sapienza del Padre, che toglie dalla lor mente gli errori e l'ignoranza. E concorrono ad offerire all' eterno Padre quest' ostia salutare, acciocchè per i meriti di Gesù-Cristo li assista nel loro impiego molto difficile e pericoloso.

Si ricordino che Gesù-Cristo Signor nostro, non solo ha l'istesso lor nome di Avvocato, onde S. Giovanni (b) in una sua epistola dice di Lui *Advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum*, e S. Paolo (c) *Christus . . . qui est ad dexteram Dei & qui postulat pro nobis*, e Beda in una omilia sopra S. Marco, *Filius ut formam hominis impleret, obsecrandum Patrem putat esse pro nobis, quia Advocatus ipse est*; ma anche ha avvocato in fatto, pigliando la protezione di Maddalena contra
il

[a] Conf. 15 n. 7.

[b] Cap. 2 v. 1.

[c] Ad Hebr. c. 7 v. 25.

il Fariseo, dell' istessa contro di Marta, e contra i Discepoli mormoranti, della donna adultera contra i Giudei, e de' Discepoli contra i Scribi (a). Perciò ogni valore efficacia ed eloquenza potranno gli Avvocati ottener da Gesù Cristo nel SS. Sacramento della Eucaristia .

Simigliantemente debbono gli Avvocati essere speciali divoti della Vergine SS. La Chiesa la chiama *Advocata* , poichè Ella veramente appresso Gesù-Cristo è la primaria *Advocata* celeste; ed a Lei ancora attribuisce i titoli di *Sede della Sapienza* , e di *Specchio della Giustizia* . E però molto male fanno gli Avvocati alla moda , i quali han discacciato da' scritti l' antico frontispizio *Jesus Maria Joseph* . Anche i gentili quando incominciavano un' opera , davano quest' onore a' loro falsi Iddii, invocandoli e pregandoli di aiuto . Degno è che quì si trascriva un bellissimo luogo di *Varrone* nel principio de' suoi libri *de re rustica* . *Et quoniam , ut ajunt , Dei facientes adjuvant , prius invocabo eos , nec ut Homerus , C' Ennius Musas , sed duodecim Deos , qui maxime agricolarum duces sunt* . E così anche praticavano gli Oratori Romani , i quali nel principio delle loro aringhe invocavano i loro falsi

[a] *Matth.* 12 v. 3. *Johan.* 8 v. 7.

falsi Numi (a). Ora fosse piacer di Dio, e s' invocassero almeno sotto voce i Sacrosanti Nomi di Gesù e di Maria quando s' incomincia a perorare (b).

Quando viene la causa all'Avvocato, non dee costui dar la prima occhiata al lucro, ma dee alzar la mente a Dio, e ringraziarlo che gli ha dato quella bella occasione di potere aiutare il prossimo, e che ha ispirato a quegli amici di venir da lui, che meriterebbe più tosto avvilimenti e disprezzi, e se i clienti portano doni, dee renderne grazie al Signore come nuovo beneficio a lui compartito.

Della sua dignità non s' insofferisce l'Avvocato, nè tanta stima faccia del suo ingegno e dottrina; ma continuamente ringrazii Dio che si è degnato di sublimarlo a sì eccelso grado, e si umilii alla vista de' suoi peccati, e delle incorrispondenze a sì gran beneficio, e lodi sempre la somma bontà del Signore, il quale potendolo far vaso di dispreggio, si è

I

com-

[a] *Regles pour former un Avocat p. 1 chap. 4 pag. 40.*

[b] Veggasi il *Solimano* nel suo dottissimo e piissimo libro intitolato, *L'Ave Maria della Missione* dove si leggono cose veramente rare e pellegrine su questo argomento, e sulla divota pratica della Salutatione Angelica al suon della campana.

compiaciuto di farlo vaso di onore, avendo ricevuto da Dio un talento che lo rende l'asilo de' sventurati e il protettore della giustizia, e l'ha posto in istato di difendere le facoltà, la vita, e l'onore de' suoi concittadini, *Unde sibi, si non Populi & Reges, at omnes sui cives consilium expectant suarum rerum incerti*, come diceva Cicerone (a). E Gio: Pietro Ala (b) conchiude: *Munera vero, & fame celebritatem non curet, nisi tanquam nova Dei beneficia, quibus in dies magis & melius disponatur ad eum amandum & colendum.*

L' Aver finora detto de' doveri dell'Avvocato verso Dio voglio che basti. Passo a dire alcuna cosa de' doveri verso se stesso.

Dee nell'Avvocato risplendere temperanza grande nel vitto, nel vestire, nello stare, nell'andare, nel parlare, ed in ogn'altra azione, talchè tutto spiri compostezza modestia e decoro.

Non sono però da imitarsi certi Avvocatuzzi di molto mezzana condizione, i quali usano tanta solennità ne' modi loro, e così van-

[a] *Concordat l. Advocati 14 C. de Advocat. diversorum judiciorum.*

[b] *De Adv. Christ. par. 1 qu. 2.*

vanno contegnosi e col cappottino tutto cascante sopra una spalla, e con siffatta prerogativa parlano, ch'egli è una pena mortale a vederli e udirli.

Il ritratto della modestia e gravità non affettata d'un Avvocato lo dà un nostro celebre Pratico *Giamberardino Muscatello* (a), il quale dopo aver dato agli Avvocati molti savj precetti su questa materia, conchiude così: *Non debent mercimonia exercere, maxime inbonesta, mimis, ac bistrionibus intendere, tabernas prorsus introire, nisi causâ necessitatis in itinere, ad aleas & taxillos ludere, neque his ludis interesse incongruenti libidinis vitio se ipsos nequaquam dedicare.*

Vestibus vero (prosegue il *Muscatello*) *juncta gradus consuetudinem induantur, non vilibus, neque laceratis, cum vestes viles faciant vilescere dignitatem* (b).

e a tutti sono noti quei volgati versi leonini

Vir bene vestitus, pro vestibus esse peritus

Creditur a mille, quamvis idiora sit ille,

I 2

Si

[a] *Post prax. in tract. de Doctorum quidditate & dignitate p. 3 n. 22 & 30 ad 33.*

[b] Veggasi anche *Muzio Recco in glos. ad Privileg. Doctorum §. 6 n. 9 & Specul. de Advoc. §. sequitur videre.*

*Si careas veste, nec sis vestitus honeste,
Nullius es laudis, quamvis scis omne quod audis.*

e quegli altri di Giovenale *satyr.* 7.

. *Purpura vendit*

*Causidicum, vendunt amathistina, convenit illis
Et strepitu & facie majoris vivere census.
Ut redeant veteres, Ciceroni nemo ducentos
Nunc dederit nummos, nisi fulserit annulus
ingens.*

ed in altro luogo dell' istessa *sat.* 7.

*Respicit hoc primum qui litigat, an tibi servi
Octo, decem comites, post te an sit sella, togati
Ante pedes.*

E perciò gli Oratori sono stati sempre diligentissimi nell' usare abiti decenti, giusta la testimonianza di gravissimi Scrittori (a). E *Samuele Strikio* (b) aggiunge: *Cum equitibus vero Doctores eodem gradu in vestium determinatione constituuntur, ut hinc Doctorum conditio quoad vestimenta melior sit quam nobilium, qui equites sunt.*

Deb-

[a] *Aul. Gell. noct. Atticar. lib. 1 c. 5. Poller. lib. 2 bist. fori p. 152. Rom. sing. 363. Simmac. lib. 1 epist. 29. Hilliger. ad Donell. lib. 18 cap. 3. Specul. tit. de Advoc. §. sequitur 2. Magon. Cynosur. Advocator. part. 1 cap. 3 n. 29.*

[b] *Tom. 1 disp. 10 cap. 2.*

Debbono però essere abiti decenti, ma non curiosi, nè molto leggiadri e fregiati, acciocchè non si dica che quel tale Avvocato che così usasse, porti le calze di Ganimede, o si sia messo il farsetto di Cupido. Imperciocchè anche a Demostene ed Ortenzio, contuttoche fossero celebri Oratori, l'uno Greco, e l'altro Romano, fu notato a difetto la soverchia venustà e nitidezza del lor vestire, onde al primo i suoi emoli spesso rinfacciavano che i suoi abiti erano eleganti e molli, *elegans vestis, & molles runicula*; ed il secondo lo paragonavano ad una celebre ballerina chiamata Dionisia (a). Gli abiti adunque bizzarri le prime mode e le frisure, lascinsi ad altri, male assai confacendosi a chi esercita una sì grave e seria professione (b).

De' divertimenti dell' Avvocato qualche cosa ancora sia qui detta. Non si potendo l'umana vita del tutto senza sollazzo menare, massimamente alla faticosa vita dell'Avvocato qualche sollazzo e riposo talor si conviene. Dee però ciò esser fatto secondo le regole de' maestri in questa materia.

I 3

Cicc-

[a] *Sul. Gell. noct. Attic. lib. 1 c. 5.*[b] *Muscasel. post prax. in tract. de Doctor. quidditate & dignitate par. 3 n. 21.*

.....

Cicerone (a) su questo articolo così sentenziosamente disse: *Vel in negotio sine periculo, vel in otio cum dignitate esse possent.* (†)

E il grande Avvocato e gran maestro di pratica Giamberardino Muscatello (b) così lasciò scritto: *Ad prædicta nos conferamus, postquam rebus gravibus seriisque satisfecerimus, & tunc ipsum genus jocandi non profusum nec immodestum, ne nimis omnia profundamus, etatique in voluptate in aliquam turpitudinem delabantur; sed ingenuum & facetum esse; ut enim pueris non omnem licentiam ludendi damus, sed eam qua ab honestis rationibus non sit aliena, sic in ipso joco aliquid probi ingenii lumen eluceat; nos etenim natura non ad ludos generavit, sed ad severitatem potius & ad quædam studia graviora, ac proinde corporis voluptatem non esse dignam hominis præstantiâ: ad quæ facit text. in l. 2 in fin. ff. de aleator.*

F Acciamo ora menzione de' doveri dell'Avvocato verso il prossimo, la prima classe de' quali è quella che riguarda i clienti.

Debbono gli Avvocati usar co' clienti, modi

[a] Cic. de oratore lib. 1 c. 1.

[b] Muscatell. post praxim, in tract. de Doctor. quidditate & dignitate par. 3 n. 22.

(†) De' s. bonzi ved. Cic. Quir. 2. c. 16.

di piacevoli graziosi ed avvenenti. Imperciocchè quantunque avessero l'animo pieno di umiltà e tenessero eternamente modi improprij co' clienti; nondimeno perchè si mostrebbero superbi negli atti di fuori, converrebbe ch'essi fossero odiati da tutti, e fuggiti non altrimenti che ognun fugge il bue che cozza. E quando loro accada di sentir clienti che non fanno bene spiegarfi, e confusamente e disordinatamente ripetono le stesse cose, non impazientiscano, ma usino loro tutta la carità e piacevolezza, e li ascoltino con attenzione, perciocchè i primi lumi e ragioni della causa, dal cliente si acquistano: e si ricordino dell'avvertimento che dava *S. Bernardo* al Santo Pontefice *Eugenio*, che colla sua sapienza avesse tolerato gl'insipienti (a).

Sentito che avranno gl'informi de' clienti, se hanno ragione non debbono lor dire *Vincerete la causa*, ma solo, *Avete ragione*, perciocchè l'evento delle liti è dubbio (b). Così dir soleva il *Cardinal Taurusio* di chiarissima memoria, in tempo che con somma lode esercitava in Roma l'Avvocheria. E questo sentimento stava pure in bocca di un altro degno

I 4

Avvo-

(a) *In lib. de considerat. ad Eugenium Papam.*

(b) *Bartol. in l. per imprudenciam ff. de evict.*

Avvocato Romano *Ursaja*, come può vederfi non sol nelle sue decisioni, ma anche nel suo libro intitolato *de livellis debitis Monasteriis reformatis* (a).

Accettino tante cause quante ne possono diligentemente dissimpegnare, altrimenti sono in pericolo di peccar mortalmente, perchè commetterebbero un furto di quell'opera e diligenza ad altri obbligata. Così colla comune de' Teologi e Moralisti pruova *Gio: Pietro Ala* nel suo trattato *de Advvocato Christiano* q. 33, e conchiude così: *Expedir ergo magis ad Christianam pietatem, paucas causas bene agere, quam multas male defendere.*

Nè vadano essi cercando clienti, ma lascino che col Divino favore questi spontaneamente vengano, tirati dalle lor fatiche e dalla loro onesta vita. Fa affai più onore ad un Avvocato un cliente che spontaneamente venga, che cento che vengano da lui pregati (b).

Il segreto della causa lo custodiscano con gran zelo, e non vadano per vanagloria, o per melensagine strombettando quello che per la causa han fatto, o stan facendo; perocchè

ne

(a) *Cap. I §. 18 n. 7 vers. indeque.*

(b) *Ala de Adv. Cbrist. p. I q. 35.*

ne potrebbe profittar l'avversario con grave danno del loro cliente (a). E siccome chi rivela il segreto dell'amico, si tiene per mancator di fede, e per violatore del dritto naturale (b); così ancora manca di fede e tradisce il clientolo quell'Avvocato che il segreto della causa rigorosamente non custodisce (c).

Questo segreto è sì geloso, che se l'Avvocato abbandona la causa, perchè nel progresso la conosca ingiusta (siccome è tenuto di fare), pur nondimeno non dee propalarlo, ma dee insinuare al suo cliente, e a cedere alla lite, o a mettersi d'accordo senza danno del suo avversario. E perch' ei non paia che io parli di mio capriccio, odasi l'ebressa dottrina di S. Tommaso (d) *Advocatus*; *in principio credidit causam justam esse, & postea in processu appareat eam esse injustam, non debet eam prodere, ut scilicet aliam partem juvet, vel secreta suae causae alteri parti revelet. Potest tamen & debet causam deserere, vel eum, cujus causam agit, ad cedendum inducere, sive*
ad

(a) Fontanel. dec. 189 n. 9. Giurba decis. Siil. 85 n. 3.

(b) L. 1 ff. de constit. pec. l. 1 §. marito f. depositi, can. qui ambulat, caus. 5 quest. 5.

(c) Recc. in glos. ad Privileg. Doctor. § 7 n. 67.

(d) 2. 2. qu. 71 art. 3 ad 2.

ad componendum sine adversarii damno.

Nè mi pare doverfi in ciò seguire la distinzione di *Ala de Adv. Christ. par. 1 c. 27*, cioè che se il danno della parte contraria sia piccolo, non debba l'Avvocato nel caso proposto svelare l'ingiustizia del suo cliente, se poi il danno sia grave debba svelarlo. Imperciocchè sempre manca alla buona fede il depositario del segreto con rivelarlo, e macchia la sua onestà, ed inferisce gravezza al suo abbandonato cliente: *Et gravamen inferitur tam in magno quam in parvo (a)*. Ma di quest'argomento del segreto della causa ritornerà poco dappoi il discorso in occasione de' doveri degli Avvocati verso i loro avversarij, allorchè si parlerà del falsiloquio.

Quando sono lodati da' loro clienti o da altri, o per i loro scritti, o per le loro aringhe, o per altra loro gloriosa azione, non si usurpino niente di onore e di gloria, acciocchè non commettano un furto di quella lode che solamente a Dio si dee: e si congratolino con Effe chi colla sua Divina grazia la verità si sia illustrata e conosciuta; imperciocchè se l'onnipotente Signore non espurga l'umana men-

(a) *Cap. de appellationibus tit. de appellat. Carrab. de syndic. pag. 61 in fi. n. 55 in fi. ad 56.*

mente , s'inganna chi crede di potere evitar gli errori .

Tengono gli Avvocati stretto obbligo di difender *gratis* le cause de' poveri , per lo precetto della carità che stringe tutti a soccorrere i bisognosi (a) . E vorrei che tutti si scrivessero a lettere d' oro questa bellissima sentenza di S. Gregorio (b) sopra il passo del talento del Vangelo .

Talenti nomine cuiuslibet pauperi etiam hoc ipsum reputabitur , quod vel minimum accepit . Alius namque accepit talentum praedicationis ; & iste debet ministerium ex talento . Alius reverentiam substantiam ; & erogationem talenti debet ex rebus . Alius didicit artem qua pascitur ; ipsa ars loco talenti reputatur . Alius familiaritatis locum apud divitem meruit ; talentum profecto familiaritatis accepit : Si ergo apud divitem non loquitur pro indigentibus , damnabitur pro

(a) Div. Thom. 2. 2. q. 71 art. 1 & seq. *Universe Theologiae moralis summaria collectio par. 1 de lege Divin. §. 6 de Advoca. Procurat. & Notario , Glos. in §. sit tibi quoq. tertium studium , auct. de mandatis Principum ver. gratis , & alii apud Alam de Advocat. Cbrist. par. 1 q. 9 , & apud Pratum post praxim Musca telli in tract. de Doctor. par. 3 in addit.*

(b) Homil. 9 in Evangel.

pro retentione talenti. Habens ergo intellectum, curet ne taceat. Habens rerum affluentiam, vigilet ne a misericordiae largitate torpescat. Habens artem qua regitur, curet ut illam cum proximo partiatur. Habens loquendi locum apud divitem, timeat damnationem pro retento talento, si cum potest non intercedit apud eum pro pauperibus.

Dalle quali auree parole chiaramente si conchiude che la facoltà legale che Dio Ottimo Massimo si è degnato dare agli Avvocati, dee riputarfi nelle loro persone in luogo dell' Evangelico talento in pro de' poveri.

Nè gli Avvocati sdegnino le cause de' poveri perchè son piccole. Questo è un errore massiccio. L' Avvocato non dee rifiutare le cause piccole come se elle fossero al di sotto di lui, e come se gli affari poco considerabili non potessero dargli riputazione ed onore. Imperocchè quanto più un affare è per se stesso ingrato, più vi è d' onore a rappresentarlo con una maniera vantaggiosa, per salvare a' Giudici una parte de' disgusti, che quel tale affaruccio potrebbe lor cagionare.

Vero è che la giustizia è una virtù signora nobile e generosa, la quale naturalmente schifa di abbassarfi alle cause piccole. Ma d'altra parte dobbiamo co' nostri talenti aiu-

tar

tar tutti quelli che n' han bisogno , dovendo noi unicamente per zelo , non per vanità o per interesse , esercitar l'Avvocheria . Questo è il pensar Cristiano e nobile in questa santa e nobilissima professione .

Quindi io consiglio agli Avvocati di non farsi far tasse contra i clienti , perocchè oltre alla predetta considerazione , se si fan sentire con tasse , subito alzano nome d'interessati , e i litiganti li fuggono come la morte . Il *Rittersfusio* (a) così elegantemente ci ammaestra : *Tiberius Decianus in apologetico adversus Alciatum c. 19 in fi. ait , Advocatum quidem eum qui fuerit venalis , seu linguam habuerit venalem , non facile futurum esse bonum Judicem ; metuendum enim est , ne etiam in hoc novo munere corruptelis munerum & sordibus sit obnoxius ; sed eum qui sit vir bonus & integer atque innocens , qualis certe Judex esse debet , semper meliorem Judicem futurum .*

Non debbo però lasciar di dire che il non compensar le fatiche degli Avvocati è una ingiustizia quanto grave| altrettanto poco curata ed avvertita .

Non considerano i litiganti il grave pericolo a cui s' espongono gli Avvocati di mettere

[a] In *Novellas par. 9 c. 6 n. 74.*

tere a ripentaglio la corporale salute per la continua fatica e indefesso studio a cui debbonfi applicare. Non risflettono alle amarezze ed affanni che continuamente soffrono, e che la loro professione molto più che tutte le altre, di turbazioni è piena. *Quid enim, disse Cassiodoro (a) Advocationis officio, si per eum impendatur, ornatius? quod peregrinum negotium ad suas molestias trahit, ut laboribus subveniat alienis.* Ed altrove: *Diligentior est in alienis, quam potest esse cura de propriis: non admonitus facit, quod vix rogatus imple-ret (b).* Non pensano in fine i clienti al grave peso

[a] *Variarum lib. I cap. 12.*

[b] La vita laboriosa degli Avvocati e l'ingratitude de' clienti le dipingono al vivo il nostro *Gambardella* nel suo *specchio de' Giudici e degli Avvocati pag. 226 ad 230*, ed il nostro Regio Cattedratico *Carlo Rotà* nel suo trattatino *de muneribus* aggiunto al trattato *de privil. mulier. n. 46 & seqq.* Non reco le loro parole perchè vanno a lungo affai. Questa vita laboriosa la dipingono anche delicatissimi poeti: Per ricreazione de' leggitori reherò i seguenti versi del *Bergamo sat. 9 lib. I.*

*Ma quelli han solo ed una causa al cuore,
Voi in cento parti il pensier dividete,
Talchè il fastidio vostro è affai maggiore.
Non mai un giorno, un'ora, o un punto avete
Che sia vostro; anzi voi siete prigioni*

Di

peso che portano gli Avvocati per lo loro
decente mantenimento, come lamentandosi
scrive Ippolito de Marsiliis (a).

Advocati (così egli) *maximas subeunt ex-
pensas, ut eorum scientiam nobilitent, ut do-
mum conspicuam sustineant, & saepe sapius a
clien-*

*Di que' prigioni e rei che difendete.
Non vi lascian mangiar quattro bocconi,
Non dormir la caterua più noiosa
Che zanzale, che mosche, o calveroni.
Che fa Messer? Ei desina, ei riposa:
L'inquieto cliente soffia e geme
Passeggia, scracchia, sputa, e non ha posa.
Eccone un altro, e un altro, e venti insieme,
Ciascun vuol farsi udir: ciascun la porta
Qual nemica mortal percuote e preme.
Onde v'è forza andar per la più corta
A spedir lor, torvi spesso da mensa
Prima che venga l'arrosto, o la torta.*

E questi altri riferiti dal Doringio in *Bibliotheca Ju-
risconsultorum v. Advocatus n. 73.*

*Hi causas orare solent, legesque forumque,
Et pavidì cernunt inclusum corde Tribunal,
cum prostrata sepore
Urget membra quies, & mens sine pondere ludit.*

[a] In tract. de fidejussorib. in fin. Adde Ursil. ad
Afflitt. dec. 123 in princ. Andr. Kniken. in comment.
de Saxonie. non provoc. cap. 2 n. 162. Franc. Prat. pra-
cticarum observat. 65 n. 36.

(6) In Roma la casa degli oratori e de' giu-
risconsulti erano cospicue e magnifiche: a frat'al-
tra che un portavano il po' vando erano la casa
dall'agregio oratore L. Cajo, e dal celebre giu-
risconsulto C. Aquilio, e ita di Cicerone, Blin.
lib. 13. c. 1. Alexand. ab Alexand. genial. d. ex. lib. 6.
c. 11. in fi.

quantis mercedibus Publius Clodius, aut Caj. Cur. concionari soliti sint; memorabilmente ei conchiuse, Sublatis studiorum preciiis, etiam studia peritura, ut minus decora. E Quintiliano, Si res familiaris amplius aliquid ad usus necessarios exiget secundum omnes Sapientium leges patietur (orator) sibi gratiam referri. E ben lo Scrittor medesimo ne dà poi la ragione: Neque enim video quæ justior acquirendi ratio, quam ex honestissimo labore, & ab iis, de quibus optime meruerint: quippe si nihil invicem præstent, indigni fuerint defensione. Quod quidem non justum modo, sed necessarium etiam est; cum hæc ipsa opera tempusque omne, alienis negociis datum, facultatem aliter acquirendi recidunt. Ed altrove l' istesso Quintiliano (a): Ne pauper quidem orator tanquam mercedem accipiet, sed mutua benevolentia utatur, cum sciat se tanto plus præstitisse.

Laonde *Samuele Strikio* (b) porta opinione, che in buona coscienza possa l' Avvocato non prestar più patrocinio a colui che non lo gratifica. Pecca però quell' Avvocato il quale continua la difesa della causa, ma a rata dello scarfo guiderdone, scarfa fatica c' im-

K pie-

[a] *Lib. I cap. 20.*

[b] *Tom. I disp. 15 c. 3 n. 6.*

piega. Imperciocchè l'opera che si richiede nell'Avvocato nella difesa della causa è individua, non apportando tanto utile la parte rispetto alla parte, quanto n'apporterebbe il tutto rispetto al tutto. Ed in questo modo i fatti individui si discernono da' dividui (a). In effetti colui che promise di fabbricare una casa, se avesse fatto le sole mura senza tetto, non avrebbe il padrone tanto comodo rispetto alle parti, quanto n'avrebbe da tutta la casa rispetto al tutto. L'istesso dee dirsi dell'opera dell'Avvocato, il quale se nel continuar la difesa non voglia per lo scarso onorario impiegarci ogni sua industria e diligenza, non apporterà con una mediocre fatica tanto utile al cliente, quanto glie n'apporterebbe un sommo studio ed un'esatta applicazione fin dove giungono i suoi talenti e le sue forze; perciocchè l'utile dell'opera dell'Avvocato consiste in un punto indivisibile, e nella perfetta ed assoluta difesa della causa. Il perchè l'Avvocato, che qualche cosa riceve dal cliente, è tenuto nel foro della coscienza all'intera sua opera, non potendo utilmente travagliar per quello, a proporzione

[a] *Bartol. in l. stipulationes non dividuntur n. 25 vers. quandoque est tale factum ff. de verb. obl.*

ne ed a rata del piccolo onorario che gli è somministrato (a).

Per conchiuſione di queſta materia de' doveri dell' Avvocato verſo i clienti (poichè epiſodio è ſtato il dovere de' clienti verſo gli Avvocati), dico eſſer dovere eſſenzialiſſimo dell' Avvocato il fare tutti i ſuoi ſforzi a metter d'accordo le parti litiganti, e procurar quanto poſſa le tranſazioni delle *cauſe dubbie*, e dee ricordar ſempre a' ſuoi clienti quel comune dettato, *Non parum lucratur cum a liſe diſcedimus*, tra perchè dubbio è l'evento delle liti (b), è perchè le continue ſpeſe che biſognano per mantenerle, conſumano occultamente le famiglie. S. Ivone e S. Eleazaro facevano ſempre queſto pietoſo ufficio con coloro che andavano ad implorare il lor patrocínio. E così praticavano anche gli Avvocati Romani, *Domesticum tempus*, come l'atteſta Cicerone (c), *in componendis cauſis conſumerent*.

Or quante liti vi farebbero di meno ne' Tribunali noſtri, ſe gli Avvocati ſi applicaſſero

K 2

a far-

[a] Jo: Petr. Ala de Advoc. Cbrist. p. 1 queſt. 15. Lancelot. Polit. in tract. de offic. advoc. tit. quale debeat eſſe officium Advocati in cauſis proſequendis. Res deſenſa non videtur, niſi in ſolida defendatur, l. ex clauſula

[b] L. quod debet ff. de peculio.

(c) Cit. ad M. Brut. c. 42.

12. ff. iudic. solo. l. fin. ff. eo. Ware
6cc. in proutit. ad prout. 7. tit.
n. 3.

a farle terminar caritatevolmente nelle lor case . Così potrebbe dirsi con Cicerone , *Jurisconsulti domus , totius est oraculum Civitatis* (a) . Immensi beni da questi cristiani ufficj ridonderebbero per la conservazione delle famiglie , e dello Stato intero .

Offervisi però che io dissi essere lodevol cosa l'insinuare a' clienti le transazioni *delle cause dubbie* ; poichè quando si tratta di cause apertamente ingiuste pecca l'Avvocato , che con dolo e frode ne promuove le transazioni con danno della parte avversa (b) .

LA seconda classe de' doveri degli Avvocati verso il prossimo riguarda i lor compagni .

Siano gli Avvocati distaccati da ogni amor proprio , e però non invidiino la gloria e la riputazione altrui , nè con parole la estenuino : e se la causa non viene ad essi , ma ad altri , giudichino ch' essi non sono stati conosciuti abili , e gli altri più abili di essi loro . Nutriscono col fervore de' studj una savia emulazio-

(a) *De Oratore lib. I cap. 45 n. 200.*

(b) *Div. Thom. 2 2 qu. 71 art. 3 in solutione secundum argumenti , Salon. contr. 2 conclus. ult. Ala de Adv. Christ. p. 1 q. 26. Caccialup. in tract. de Adv. quest. 4 vers. tertium periculum.*

zione; ma stiano lontani da una bassa e vil gelosia, come vizio il più ignominioso, e il più nemico della società. *Æqualitas vestra* (così avvertì Cicerone agli Avvocati (a)), *Et pares bonorum gradus, Et artium studiorumque quasi finitima vicinitas, tantum abest ab obtreptione invidiæ, quæ solet lacerare plerisque, ut ea non modo non exulcerare vestram gratiam, sed etiam conciliare videatur.* E molto meno tolgano la causa al compagno per appropriarla a se stessi, perocchè questi son sozzi e abominevoli modi non da Giureconsulti, nè da uomini, ma da polli che l'uno toglie la spica di becco all'altro su per le aie de'contadini.

E se sono più Avvocati nella difesa d'una causa, siccome spesso accade, ed uno pensi motivi, onde il Giudice si muova, non istà bene che costui se ne vanti con insolenza, ed insulti i colleghi, ma tutto riferisca alla bontà e gloria di Dio, cui renda grazie quanto fa e può maggiori, che si è degnato di far palese per mezzo di lui, ancorchè vite, la sua Divina sapienza. Iddio confonde i superbi, ed esalta gli umili. La lode che a questo Avvocato si dee, tocca a farsi da' suoi colleghi, i

K 3

quali

(a) In Brut. cap. 42 n. 156.

quali per debito di carità son tenuti a farla; ancorchè essi sianò in rango più eminente di colui che pensò que'tali motivi onde si è falvata la causa .

Noto però quì di passaggio che è una pura sciocchezza (detestata da Cicerone fin da' tempi suoi *(a)*) il pigliare più Avvocati per una causa, perchè dividendosi la gloria, nessuno vi s'impegna con efficacia grande, appoggiandosi ciascuno al suo compagno. Bisogna saper fare bene la scelta da principio, e su quella ripotare. Per le sessioni anderà ben fatto sentire il parere di più d'uno; ma per la difesa della causa basta un solo, perchè questi volendone il suo onore e la sua gloria, impegna tutte le sue forze; e l'anima accesa dalla fiamma d'onore s'innalza a pensar cose grandi, ed a durar fatiche incomprendibili.

MA passiamo oramai a ragionar de' doveri dell' Avvocato verso i Giudici, ch'è la terza classe de' lor doveri verso il prossimo.

Debbono gli Avvocati usar tutto il rispetto

(a) *Neque hoc quod nunc fit, ut cause singula defenderentur a pluribus, quo nihil est vitiosius. Cic. in Bruto c. 54.*

to possibile a' Ministri quando ci trattano, perchè stanno in luogo del Re, onde è delitto di lesa Maestà ogni irriverenza che loro si usasse nell'atto ch'esercitano giurisdizione (a): ed anche sempre util cosa è il trattarli colle buone. *Cicerone* (b) condanna la viziosa maniera dell' Oratore M. Pontidio, perchè non pigliava colle buone i Giudici, ma aspramente contendeva con essoloro. *Cum Judice ipso, cujus delinitor debet esse orator, jurgio saepe contenderet.* E *Plinio* [c] scrive l'istesso di certi arroganti giovani Avvocati: *Ad hoc perpauci cum quibus juvet dicere: ceteri audaces, atque etiam magna ex parte adolescentuli obscuro, ad declamandum huc transeunt, tam irreverenter & temere, ut mihi Atrilius noster expresse dixisse videatur, sic in foro pueros a centumviralibus causis auspicari, ut ab Homero in scholis.* E *Corasio* per sentenza di un gravissimo Scrittore dice così (d): *Quo loco scribit, prodesse admodum Judicem favorabilem in istis arbitrariis habere, insolentiam vel potius perulantiam*

K 4

(a) L. 5 C. ad L. Jul. Majest. Instit. de injuriis §. atrox injuria. Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. AAA.

(b) Cic. in Bruto c. 70.

(c) Lib. 2 epist. 14.

[d] In l. si ususfructus ff. de servit. n. 5.

tiam Advocatorum, Procuratorum, & litigatorum reprehendens, qui temere contra se Judices exasperant. Naturale quippe est, ut Quintilianus ait, ut Judices his quos libenter audiunt, facilius credant. E su di cid abbiamo una Costituzione dell' Imperator Federico sotto il titolo *de cultu justitiæ*, e una Prammatica di Ferdinando I., ch' è la 21 sotto il *tit. de officio S. R. C.*

Le parole della Costituzione sono queste. *Cultus justitiæ silentium reputatur: Eorum igitur in silentiis occurrentes, qui judiciorum ordinem tumultuosis clamoribus saepe perturbant; Statuimus in posterum, litigantes & quoslibet alios in judiciis existentes, & cum reverentia Magistratus jura reddentis, quietem justitiæ observare: nec priusquam licentiam ab eo qui judicio prærit consequantur, jura sua proponere audeant vel pro alio postulare: sic modeste partes volumus pro se vel pro aliis in judiciis perorare, ut etiamsi Advocato dicenti, quod Advocatus ejus vel pars principalis aliquid ad memoriam de jure vel de facto reducat, mature sine strepitu aliquo dicere studeat quod intendit: nisi forte celeris protestationis necessitas, aut quod incontinenti quis Advocati corrigere velit errorem, interruptionem inducat, cum inferri sibi præjudicium aliquis ex taciturnitate vere-*

veretur. Si quis autem postquam ter, per intervalla aliqua, a bajulo vel a Judice, fuerit admonitus, vel si sit aliquis (prout affolet) Judici & iudicio radosus, semel bis & ter, absque intervallis aliquibus interdictus, tacere noluerit: si rusticus fuerit unum augustalem: si burgenfis, duos: si miles, quatuor: si Barro, octo: si Comes, sexdecim augustales Curie nostrae componant. Scituris pro firmo, quibuslibet officialibus nostris, quod si ob gratiam, alicui poenam jam dimiserint, Nos de bonis suis propriis, ipsam integre procul dubio prosequemur.

La Prammatica dice così: Coram Commissariis Advocati, Procuratoresque, Causidici, & litigantes, coercendam sibi linguam esse meminere, nec immodeste ac sine reverentia verba temere effundant, neve inter se, aut cum adversario importunius rixentur, aut incontinenter odiosa iurgia prorumpant; non tamen pro clientis jure defendendo quidquid voluerit dicendi Advocato potestatem ascindimus, etiamsi ea in medium afferri oportet, quae sine partis, alteriusve personae injuria explicari nequirent, modo id pro causa defensione, & quantum poterit, cum modestia factum esse noscatur. Contravenientes vero ipsius Consilarii, vel Sacri nostri Consilii arbitrio multandos permirimus.

Non

Non è la spada, dice lo Spirito Santo, quella che doma lo sdegno altrui, ma la parola dolce ed umile. *Responsio mollis frangit iram, sermo durus suscitatur furorem* (a). Una lingua modesta discreta ed eloquente, è albero di vita, ma la lingua temeraria mordace ed arrogante è una spada che ferisce lo spirito, e tira a se l'odio de' Giudici in danno de' clienti. *Lingua placabilis lignum vitæ, quæ autem immoderata est, conteret spiritum. Odibilis est qui proceras est ad loquendum* (b).

Però non lascio di dire che anche i Giudici debbono essere umani docili e pazienti; peròchè i zotichi e rozzi modi incitano a odio e disprezzo. *Circa Advocatos patientem esse Proconsulem oportet*; dice una legge (c); ed un'altra, *Sed in cognoscendo nec excandere adversus eos* (d), e finalmente un'altra, *Sit tibi quoque tertium studium, lites cum omni æquitate audire* (e). E Cassodoro lasciò scritto,

(a) *Prov.* 15.

(b) *Eccles.* 20.

(c) *L. nec quidquid §. ubi decretum ff. de officio Proconsulis.*

(d) *L. observandum ff. eod. tit. Vide Svetonium in vita Augusti, & Ciceronem pro lege Manilia, & ad M. Brutum c. 10.*

(e) *§. sit tibi quoque Auth. de mandatis Principum.*

to, *Manfuetus Judem gratiffimum populum aquabili ratione componat* (a). La qual manfuetudine nell' ascoltar gli Avvocati è neceffaria, perchè *Ab Advocatis Judices instruntur*, come diffe il G. C. *Cajo* (b). E un degno Togato del noftro foro foleva dire, che l' Avvocato è l'occhio del Miniftro.

Cicerone (c) volle un grado di più in quefta virtù della manfuetudine de' Giudici, ed è che non mettano i pungoli a' fianchi degli Avvocati quando aringano o informano, costringendoli a dover prefto finire: nè fpeffo fpezziino il loro dire fuor del bifogno d'iftruirfi di qualche dubbio, perciocchè non tutti hanno la felicità di saper fpiegare i lor concetti in poche parole: e d'altra parte fe l'orazione non è da per tutto libera ed abbondante, perde il fuo pregio, e fi opprime il gufto dell' arte oratoria. Laonde fogggiunge il favio maeftra d'eloquenza, che alle volte accadeva che molti pofti sotto al torchio di do-

(a) *Variar. lib. 6 c. 24.*

(b) *L. 2 §. post originem ff. de orig. jur. Vi. Fontanell. dec. 155 n. 4.*

(c) *Cic. in Bruto c. 54. Confer. Staib. to. I refolut. 100 fufe a n. 339 ad 386, Catim. de Syndic. official. c. 3 n. 10, & Recc. ad privileg. Doctor. in glos. ad initium privilegii n. 17 & 18 omnino vidend.*

doversi in poche parole sbrigare, e feriti da' frequenti dardi de' motivi de' Giudici, si sbalordivano e confondevano; e rimanevano insieme indifesi i lor clienti, ed essi avviliti, e spento in loro quel bel foco che forse nutrivano, e i progressi che promettevano (a): Benchè rivolgendosi poi l'istesso *Marco Tullio* agli Avvocati, impone loro per inviolabil precetto, che debbono studiar tutt' i modi per esser brevi, e di tener sempre a memoria quella sentenza, che *Magis offendis nimium quam parum* (b).

Quindi il nostro Sovrano persuaso di queste verità, a' 16 Novembre 1776, con Real Dispaccio per la prima Secreteria di Stato,

[a] *Plinio* riferito da *Cujacio* to. 10 pag. 883 lit. D. dice che i Giudici Romani per incoraggiare i giovani Avvocati che nell' aringare si erano bene diffimpegnati, li solevano pubblicamente lodare. E questo lodevole uso vien sommamente commendato dal *Rec-co* e dal *Fontanella* per la ragione che *virtus laudata crescit*, il primo in *glos. ad Privileg. DD. init. commentar. pag. 19 n. 7 & 20*, ed il secondo *dec. 155 n. 3*. Lo che si pratica anche al presente da molti savj e prudenti Ministri.

[b] *Cic. in Bruto c. 20, & alibi. Virtus in modicis consistit*, *Justin. in auth. de referendariis. Vi. Parid. de Put. de syndic. verb. Advocatus. Lett. delle bestie lett. 14.*

to, fece insinuare a tutt' i Ministri, che fossero stati mansueti e docili nel trattar cogli Avvocati e colle parti, e che avessero lor dato amabile e cortese udienza.

Queste cose sonò dette da me in questo luogo più per incidenza, che perchè l'ordine che io pigliai da principio lo richiegga; nè ho inteso dirle per biasimo di veruno, mentre non degli uomini, ma della cosa ho inteso propriamente ragionare. Imperciocchè il Pubblico ha motivo di fare a tutt' i Toga- ti del nostro foro quel panegirico che fece Cicerone a Marco Bruto (a). *Quid enim tam distans, quam a severitate comitas? Quis tamen umquam te, aut sanctior est habitus aut dulcior? Quid tam difficile, quam in plurimorum controversiis dijudicandis ab omnibus diligere? Consequeris tamen quod, ut eos ipsos quos contra statuas, aequos placatosque dimittas. Itaque efficis, ut, cum gratia causa nihil facias, omnia tamen sint grata quæ facis.*

Ma ritornando alla nostra materia de' doveri degli Avvocati verso i Giudici, dico che fra questi dee annoverarsi ancora una gran moderazione di animo quando perdono le cause. Non debbono gli Avvocati, quando succum-
bono,

[a] Cic. ad Marcum Brutum Orator c. 10.

bono , prorompere in maldicenze contra i Giudici. Imperciocchè o i Giudici han peccato, o nò: Se han peccato , più gravemente peccano i maldicenti, i quali divulgano i lor delitti , onde è assai meglio e corrispondente alla Cristiana morale il pregare Iddio per que' Giudici che qualche torto abbiano inferito. Se poi, quanto è in loro, niuna colpa commissero, si astengano gli Avvocati dalle false malignazioni, colle quali gli lacerano ; perocchè questo è peccato più grave del primo. In ogni caso sempre fu lodevole la sentenza riferita da *A. Gellio (a)*. *Feras, non culpes, quod vitare non potes.*

Ma perchè è difficile il moderare siffattamente agli affetti dell' animo , che talvolta non si commuovano , massimamente perchè gli Avvocati vengono sommamente afflitti da' clienti che han perduto le cause ; alzino la mente a Dio, e confessino essere essi indegni d'ogni consolazione di animo , e che tanto anzi peggio meritavano per i loro peccati, e benedicano ogni disposizione della Divina Sapienza .

[a] *Not. Artic. lib. 17 c. 14.*

Restami a dire de' doveri degli Avvocati verso i loro avversarj . Non solo debbono gli Avvocati usar rispetto e piacevolezza co' Superiori cioè co' Ministri, e cogl' inferiori cioè co' clienti ; ma rispetto son tenuti anche di usare, così nel parlare come nello scrivere, verso gli uguali , cioè cogli Avvocati loro avversarj, e colle parti ancora che da questi vengon difese; così ordinando non solo la carità Cristiana, ma anche la legge civile (a). *Quintiliano* (b) fa una solenne rampogna a questa sorta di Avvocati violenti ed iracondi, i quali per servir ciecamente al risentimento ed alla collera de' clienti, intingono la loro penna nel fiele più amaro. *Turpis voluptas, & inhumana, & nulli audientium bene grata, a litigatoribus quidem frequenter exigitur, qui ultionem malunt, quam defensionem Hoc quidem quis hominum liberi modo sanguinis sustineat, perulans esse ad alienum arbitrium? . . . Orator a viro bono in rabulam latronemque convertitur, compositus non ad animum Judicis, sed ad stomachum litigatoris . E Cicerone* (c) scrive degli Ateniesi, che *Cum eorum*

[a] L. 6 C. de postul. Fontanel. decis. 155. n. 3 ad 7.

[b] Lib. 12 c. 9.

[c] Ad M. Brutum Orator c. 7 n. 25.

rum religioni serviret Orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat. E per i tempi suoi loda infinitamente la sentenza di Attico, il quale odiava questa viziosa maniera di aringare: Insulsiatam & insolentiam, tanquam insaniam quandam orationis (Aroicus) odit: sanitatem autem atque integritatem, quasi religionem & verecundiam Oratoris probat: hæc omnium debet Oratorum eadem esse sententia (a). E qui ritorna la disposizione della *Pram. 21 de off. S. R. C.* le di cui parole sopra abbiám rapportato.

Ma perchè non ostante la disposizione della legge, pure gli Avvocati eccedevano nello scrivere, con contumelie, villanie, ed amarissimi sarcasmi che scaricavano contro dell'Avvocato contrario e della parte, fu necessario di por freno a questo abuso con un Real Dispaccio del 1770, con cui si ordinò che non potessero gli Avvocati stampar scritte, se prima non si fossero osservate e cifrate da' rispettivi Commessarj delle cause.

Presso i Romani la pena che si dava all'Avvocato che con parole ingiuriose oltraggiava l'avversario, era il privarlo dell'Av-

vo-

[a] *In Bruto c. 82.*

vocherà e dell'onor della Toga forense (a),
e dichiararlo infame (b).

E presso di noi si è veduto qualche esempio di somigliante pena irrogata contro di Avvocati che licenziosamente han parlato, o scritto, a' quali si è inibito l'esercizio del loro impiego con questa formola di decreto *Amplius non exercent*.

Oltre a ciò debbono gli Avvocati usar sincerità cogli avversarj, ch'è quanto dire che non debbono procurar con male arti le loro allegazioni, per mezzo dell'amanuense, o dello stampatore, o di altri, con denaro corrotti. Perciocchè queste se le riserba per se solo l'avversario, e perciò l'Avvocato dell'altra parte non ha dritto di leggerle, ancorchè possa. *Quod tibi non vis, alteri ne feceris*: se non vogliamo che le nostre allegazioni vadano in mano degli avversarj, non dobbiam procurar d'aver le loro.

E la ragione più evidente si è che se ingiustamente sono le allegazioni tolte all'Avvocato da' suoi domestici; in conseguenza anche ingiustamente dall'Avvocato si ricevono,

L per-

[a] *Simmacus lib. 5 epist. 19 & lib. 9 epist. 28. Vicat. in Lexic. juridic. verbo Advocatus.*

[b] *L. 6 & ibi glos. verb. opinionis sue imminutionem patiat C. de postulando.*

perchè son cosa furtiva, ed il vizio reale fempre vi sta infito (a).

Tuttavolta però da' Ministri è lecito procurarle, perocchè allora se ne carica la loro coscienza, e per discargarcela debbono in questo caso comunicare all' altra parte l' allegazione contraria. *Muzio Recco* (b) con molte ragioni, leggi, ed esempj di altre Nazioni dimostra che i Giudici dovrebbero per sistema impreteribile comunicare le allegazioni degli Avvocati, perchè così i meriti della causa meglio rimarrebbero discussi ed esaminati, e meglio sorgerebbe la verità dal buio delle fallacie, degli errori, e delle insidie.

Su questo argomento de' doveri degli Avvocati verso gli avversarj potrebbe suscitarsi un dubbio, ed è che quante volte ci troviamo in circostanze co' nostri avversarj di essere uccellati, se allora, per non scoprire il segreto della causa, ci sia lecito di dissimulare, salva la coscienza.

Per la risoluzione di questo dubbio, dico, che non ogni simulazione è illecita, perocchè leggiamo che anche Dio talvolta si è fer-

(a) *Diana tom. 3 tract. I resolut. 110 pag. 73*, *Strickius tom. 2 disputat. 13 cap. 3 n. 94.*

(b) *In gloss. ad Privileg. Doctor. §. 7 a n. 99. ad 121.*

fervito di accorte e misteriose simulazioni. Così ingiunse ad Abramo che scannasse il suo figliuolo Isacco, il quale nondimeno non volle ucciso (a). Così ancora simulò di ostilmente lottar con Giacobbe (b). E Gesù Cristo Salvatore nostro simulò di andar lungi da' suoi Discepoli (c). Quindi è che non ogni simulazione può essere illecita, perciocchè non vi ha obbligazione di svelare a chiunque i veri sensi dell'animo. Di fatti se io veggo che taluno con impertinente curiosità si accosti a me, mentre io tratto con un amico segreti negozj, io posso, salva la coscienza, eluderlo, ed istituire tal discorso, onde diverso anzi falsissimo senso egli ne concepisca (d): nè questo può dirsi mendacio, ma falsiloquio, che dal mendacio differisce, perciocchè ogni mendacio è falsiloquio, ma non ogni falsiloquio è mendacio (e). Dell'istessa maniera possono gli Avvocati usar questo falsiloquio, se l'importuno avversario o per se o per altra persona voglia con fra-

L 2

ta-

(a) *Genes. 22 v. 2 & 12.*

(b) *Genes. 32 v. 24 & 25.*

(c) *Luc. 24 v. 28. Vid. Brochmann. in system. univ. Theolog. tom. I c. 2 q. 29.*

(d) *Grotius de jur. bell. & pac. lib. 3 c. 20 §. 7.*

(e) *Puffendorf. de I. N. & G. lib. 4 c. 1 §. 9.*

ragemine trar loro di bocca qualche segreto della lor causa (a).

Del resto quando si esca da' termini del falsiloquio, il mendacio sempre è illecito, ed è la più vergognosa cosa del mondo (b). Qualunque ornamento si possa dare ad una bugia, ella sempre farà vergognosa nella bocca di un Avvocato dabbene, anche in una causa giustissima. Non istà bene che al solo Lucifero, il quale l' ha scelta per suo carattere, e da essa ha cominciato a rendersi l' orror della natura, ed a trasformarsi in demonio.

Dee dunque l' Avvocato esser sincero ne' fatti e nelle citazioni delle leggi, poichè così farà fedele a Dio, e si acquisterà la confidenza de' Ministri e del Pubblico.

Ma se è vergognoso ad un Avvocato il mentire e l' ingannare, lo è altresì essere ingannato. L' Autor della parafrasi a' configli della Sapienza (c) dà molti buoni configli di prudenza in generale, onde l' uomo senza mentire, non sia da' mentitori ingannato. Per lo particolare in ordine a ciò che possa occor-
re

(a) *Strik. tom. 2 disp. 13 c. 3 n. 74.*

(b) *Prov. 4 17 23 24.*

(c) *Article, Maximes pour la conduite de l' esprit, l' premiere maxime.*

re nell'esercizio della professione d' Avvocato ,
io trovo disputato questo articolo presso illu-
stri Scrittori .

Molti DD. appresso alla dottrina di *S. Tom-
maso (a)* insegnano di esser lecito all'Avvocato
che difende una lite giusta, di occultar quel-
le cose che possono nuocere al suo cliente, e
giovare all'avversario, ma proibiscono qualun-
que mendacio ancorchè si tratti di eluder con
questo le frodi del contraddittore.

Altri poi dietro alla sentenza di *S. Aga-
stino (b)*, il quale dice, *Cum autem iustum bel-
lum susceperit, utrum aperte pugnet, an ex
insidiis, nihil ad iustitiam interest*, e dietro
alla massima legale d'esser lecito il dolo buo-
no, ammettono di poterli giungere fino al
mendacio, che chiamano officioso e giusto, so-
pra un passo di *Cicerone (c)*, il quale dice,
*iustum esse negare interdum quæ ad veritatem
pertinent*. E quì riportano ancora quel noto
verso d'Ovidio

Judice me, fraus est concessa refellere fraudem,
e quel comune dettato *Cretizandum adversus*

L 3

Cre-

[a] 2 2 qu. 71 artic. 3 ad tertium.

[b] In can. Dominus caus. 23 qu. 2.

[c] Lib. 1 de offic.

*Crescens**, e quell'altro *Advocatus, legis, non hominis conscientiam habet* (a).

Quanto a me io debbo attenermi alla sentenza sicura, ch'è quella di *S. Tommaso*, il quale individualmente decide questo articolo contro al mendacio, anche nel caso che per eluder le frodi dell'avversario, altro mezzo non ci si appresti (b).

Questi sono i doveri dell'Avvocato: molto più lungo sarebbe stato il lor trattato se avessi voluto tutti ad uno ad uno riferire: il perchè l'averne i più essenziali divisi, farà, secondo il mio parere, affai (c). Se con questi precetti si guideranno gli Avvocati, si avvererà che la lor professione e la loro vita (al dir del celebre Canonista *Ostiensis*, col quale con-

(a) *Hilliger. ad Donell. lib. 18 c. 3 lit. VV. fuse.*

(b) *Covarruv. variar. resol. 2 n. 11. Parlador. rer. quotidianar. c. 2 ti. quid in suscipiendis causis Advocatis spectandum sit, Afflict. in Constit. Advocatos de praeestatione Sacramenti ab Advoc. n. 5. Gallup. in praxi par. 3 in praejud. n. 19. Reccus in glos. ad privileg. Doctor §. 6 n. 137 & §. 7 n. 14. Ala de Advoc. Cristiano par. 1; quest. 29.*

(c) Vedi molte altre bellissime questioni circa i doveri dell'Avvocato Cristiano presso *Gio. Pietro Ala de Advoc. Christi.* e presso *Strikio tom. 2 dissertation. juridicar. disput. 13 de conscientia Advocati.*

* *Similiter: Nabalo in Babulorem, Lex fidei in periculum. Notum est illud Epi-
menidi: κῆρες αἰ ψεύσαστε κατὰ θύρα
παιδῶν ἀγῶν. Causae sunt mendace,
male castig. venter pign. Vi. Exymum
collog. Hippolan. et ibi Babu not. 3.*

concordano altri Scrittori (a)) *est magis fructifera, quam vita contemplantiva, c. nisi cum pridem §. nec putes de renunci. C. c. licet. de regular.*, attenti i grandi vantaggi non meno temporali che spirituali, che apportano al Pubblico.

Conchiudo pertanto questo capitolo con quell' istesso pensiero onde l' ho cominciato . L' Avvocato in una parola dev' essere uomo dabbene, *Orator vir bonus* come lo definì *Cicerone*; talchè questo uomo dabbene oltre al zelo d' un Avvocato, dee acquistarsi anche l' autorità di un testimonio . La riputazione d' integrità che avrassi acquistata, darà molto peso alle sue ragioni, dove che un Oratore screditato o sospetto nell' animo de' Giudici, forma un pregiudizio molesto per la causa . Così *Quintiliano* (b). *Plurimum ad omnia momenti est in hoc positum, si vir bonus creditur. Sic enim continget, ut non studium Advocati videatur offerre, sed pene sessis fidem.*

L 4

(a) *Hofsiens. in proamio summae Juris Pontificii, Staib. 1gm. 2 observat. ad resolut. 143 n. 104, Sorge post opus Gambardella c. 1 n. 2 in fin. Parlador. rer. quotidianarum c. 2 n. 20. Pratus in addit. ad Muscatel. post prax. tract. de Doctor. quidditate par. 3. Camill. Salarn. in notis ad proem. Napodani ad Consuet. Neap. lit. B. in nota incip. Doctoratus. Mutius Reccus in notis ad privileg. Doctor. §. 6 n. 62.*

(b) *Lib. 4 c. 1.*

fidem. Ed altrove (a): *Sic proderit plurimum causis, quibus ex sua bonitate faciet fidem. Nam qui dum dicit, malus viderur, utique male dicit*. Ed in altro luogo (b) dice che l'Avvocato di mal costume dà cattivo aspetto alla causa: *Videtur talis Advocatus malæ causæ argumentum*.

C A P O VII.

Veduta di disordini: espedienti tratti dalle cose dette: considerazioni politiche sull'agricoltura e sul commercio.

LA fanta e nobile professione di avvocada-
re, esercitata oggidì da tanti valentissimi Avvocati, gloria del nostro foro, per nascita, per lettere, e per costumi, si è per l'intrusione di molti illegittimi professori sporcata ed avvilita, e si è renduta (in dissonor dell'Ordine) il soggetto delle dipinture da burla, e delle più liete comedie; lo che in verità si dovrebbe con severissime pene proibire.

Per altro bellissima scena riuscirebbe, se si rap-

[a] *Lib. 6 c. 3.*

[b] *Lib. 12 c. 1.*

fi rappresentasse un fatto di fresco accaduto : Si presentò innanzi ad un Consigliere un certo Scrivano , e propose una causa in piedi , perocchè essendo subalterno non gli toccava sedia : Finita quest'azione si sedette, e propose un'altra causa in qualità di Avvocato . Il Consigliere che savio insieme e faceto uomo era, terminata questa seconda funzione, si levò dalla sua sedia , e gli comandò che in quella si fosse seduto; e seduto ch' egli si fu gli disse, che poichè avea fatto lo Scrivano e l'Avvocato, si fosse contentato di fare anche il Giudice .

Fatto anche accaduto a dì nostri è questo che dirò. Occorse, che bisognava ad un Procuratore una copia d' un decreto . Andossene questi dallo scrivano della causa *Montanaro* , pregando il suo aiutante che glie l'avesse fatta. Costui, poichè altre faccende impacciato il tenevano, gli disse che per allora non poteva servirlo. Pazientissimamente aspettò molto il Procuratore , ma finalmente vedendo che gl' impacci dello Scrivano andavano a lungo si mise egli a scrivere. Chi 'l crederebbe? il Procuratore non sapeva scrivere, e però altro non faceva che imitare da lettera a lettera ciò che nel decreto stava scritto, facendo lettere di scatola, biftorte e male ordinate : opera
che

che per soggezion dello scrivano, che se n'accorse, non condusse a fine.

Questi ed altri peggiori avvillimenti della profession di Avvocato (a) sono nati dallo illimitato numero de' professori. *Multitudo enim numerosa* (così il Muscatello (b)) *nil habet honestum; ideo Ulp. in l. I ff. de postul. dixit, illud adictum Prætores proposuisse, dignitatis suenda, ac decoris causa, ne passim sine delectu ideo indistincte apud se postularetur. Igitur non omnibus Prætor permisit postulare, ne contemptibilis fieret ejus dignitas, ac ut decor servaretur.* Gran pregio invero aggiunge alla cosa la rarità, siccome per contrario *abundantia in semetipsam contumeliosa est*, come saggiamente disse *Tertulliano* (c).

Per questa illimitata moltitudine si vede inondata nel foro tanta gente tratta non dalla scuola delle leggi, ma dalla calzoleria, dalle fale, dalle anticamere, da' fondachi, e da altri più vili mestieri, e dalla feccia del popolo minuto, e spesso anche dalla scuola del vizio

(a) *Vid. Gratian. to. I discept. for. c. 186 n. 29 ad 51.*

(b) *Post prax. in tract. de Doctor. quidditate part. 3 n. 12.*

(c) *De habit. c. 7. Vid. Rec. in glos. ad privileg. Doctor. §. 3 n. 88.*

vizio e delle sceleratezze (a); talchè molti discacciati come delinquenti da altri impieghi (b) vengono in questo Bosco, e vi si confondono, anzi vi trovano il loro sicuro ricetto ed asilo, in distruzione del Pubblico, che impoveriscono con liti ingiuste tirate alla lunga con gherminelle rigiri e gavillamenti enormi. Di una buona parte de' causidici del nostro foro n'abbiamo una viva immagine in que' versi di *Marziale*, co' quali morde un causidico che molte arti vili ed infami contemporaneamente esercitava.

Et delator es, & calumniator
Et fraudator es, & negotiator
Et fallator es, & lanista.

Gran

[a] *Vid. Gratian discept. forens. c. 186 n. 43 Muscatell. post praxim in tract. de Doctor. quidditate par. 3 n. 33, Gambardella Specchio de' Giudici e degli Avvocati pag. 157 ad 168, Lettere missive delle bestie, lett. 13 del gatto all' asino, e sua risposta, colle rispettive note ed osservazioni.*

[b] Questi tali e molti altri per altre cause infami non possono difendere in giudizio, l. 1 §. *removet.*, & *tot. tit. ff. de postul. & sequent. tit. de bis qui not. infam. Wesenbec. ad tit. ff. de postul. n. 4 vers. in hoc autem ordine, & tit. seq. de bis qui not. infam. n. 5, & vid. l. 2 §. de dignit. lib. 12 & l. unic. C. de infam. lib. 11.*

Gran vergogna invero de' Tribunali nostri , e gran disonore di tanti eccellentissimi Avvocati che vi fioriscono ! I camerieri , i servitori , i fattori , i mercatanti , si mettono il collare e fanno la professione di difensori nel foro , aperto liberamente per tutti . Se uno che non è militare volesse vestir l'abito di militare sarebbe severamente punito . Ognuno poi si mette l'onoratissimo abito di Avvocato , ed impunemente lo porta .

I Romani ammettevano a questa professione giovani nobilissimi , ed essa era l' unica scala agli onori della Repubblica ; ed accompagnati da uomini Consolari s' introducevano i giovani con pompa grande nel foro (a) : e questo stile tante colte Nazioni attualmente osservano , come di sopra si è dimostrato . Quindi è che da tutti si desidera ardentissimamente che a questa lodevol professione per mezzo di un solenne espurgo e riforma sia restituita la stima e la dignità che l'è dovuta .

Egli è veramente un abuso da compiangersi . Sono *in viridi observantia* i requisiti de' notari , non sol di esami , ma ancora che abbia-

(a) *Heinec. antiq. Rom. lib. 4 tit. 10 n. 1.*

abbiano un tassato patrimonio (a), e fino i scrivani sono di tassato numero, e non possono senza esame e licenza *in scriptis* del Capo del Tribunale esercitare il loro ufficio: e per gli Avvocati, e Procuratori, da' quali dipende il numero maggiore o minore delle liti, che tantò interessa il Pubblico, non v'è numero prescritto, e nessun requisito sta in rigida osservanza; laonde qualunque persona con temerario impeto s'intrude nel foro.

Sarebbe perciò da desiderarsi nell'Ordine degli Avvocati la rinnovazione delle seguenti regole prescritte da molte leggi, e con molti esempj confermate.

Per l'espurgo di quelli che attualmente stanno occupati alla difesa delle liti si dovrebbe richiamare a rigorosa osservanza la *Pram. 80 de officio S. R. C.*, e quello che con tanta saviezza seppe altra volta fare su questo articolo la nostra Città in tempo del Re Roberto colla direzione del Gran Cancelliere Igeranno Stella, e quello che fecero la Francia e Venezia. E fatto un giudizioso espurgo dovrebbe

[a] *Constit. In locis Demanii tit. de Judicibus, & Notariis, Const. Instrumentorum robur tit. de fide & auctorit. instr. Regal. Rescript. diei primæ Januarii & 31 Februarii 1761.*

¶rebbe fissarsi un numero certo di Avvocati, e Procuratori, giusta il prescritto dalle leggi comuni, e dall'Imperator Federico II.

Per quelli poi che da oggi in avanti dovrebbero applicarsi alla difesa delle liti, sarebbe da desiderarsi che non si ricevevano nell'Ordine degli Avvocati se non uomini ^{Cattolici} Cattolici e timorati di Dio (a), di buoni natali, e che non abbiano esercitato impieghi vili (b): e sopra questi principalissimi requisiti si dovrebbero fare sottili esami prima di entrare il Candidato nell'esercizio dell'Avvocheria. Quando gli Avvocati faranno uomini di buona coscienza, il numero delle liti sarà minore (c). E sempre è stata vera quella massima, *Litigato-*

(a) Giusta il prescritto dalla Regina Giovanna II, e dagl'Imperatori Leone ed Antemio in *l. fin. C. de postul. l. nemini 11*, ubi Bald. n. 6 & *l. jubemus C. de Advoc. diversor. judicior.*, & ibi Wesenbec. n. 2. †

(b) Eneccio *antiqu. Romanar. lib. 4 tit. 10 n. 1. de Romani* dice così: *Ceterum huic forensi operæ dare se solebant adolescentes nobilissimi, quibus primum hoc erat industriae specimen, primum bonorum rudimentum. Nec temerario impetu ruebant in forum, sed plerumque a Consulari quodam deducebantur, ceu docet Plin. epist. II, 14.* E così praticano i Veneziani ed altre colte Nazioni, come sopra si è veduto.

(c) *Branneman. proc. civ. 12.*

† *l. 19 C. de episcop. audient.*

† *l. 19 C. de episcop. audient.*

gatores melius agere si habeant bonum & conscientiosum Advocatum, quam bonum Judicem (a).

Inoltre dovrebbero esser Dottorati, perchè col Dottorato ci va congiunto il giuramento tanto inculcato dalle leggi comuni e municipali. Però gli esami per lo Dottorato e le precedenti matricole dovrebbero essere rigorosi, secondo la norma prescritta dalla Regina Giovanna II. (b).

Dovrebbe anche il Candidato produrre un altro requisito, cioè una fede giurata di un probo Avvocato di avere assistito nello studio del medesimo almeno per lo spazio di 4 anni, giusta il costume del foro di Francia; e questo documento dovrebbe esibirlo o al Priore del nostro almo Collegio de' Dottori, o al Presidente del S. C. per ricevere la licenza di esercitarsi nell' Avvocheria. In Roma vi era questo lodevolissimo costume, di metterfi il giovane che destinavasi all' Avvocheria for-

to

(a) *Ala de Advocato Christiano part. I qu. 44.*

(b) I seguenti Scrittori lungamente deplorano gli abusi sopra il modo di dar la laurea Dottorale *Cardinal. de Luc. in adnot. ad Concil. Trident: disc. 31 n. 16, Strik. tom. 2 disp. 13 c. 1. n. 73, Muscatell. in fine suae praxis, tract. de Doctor. origine part. I n. 36 & 47, de Angelis ad Gizzarell. dec. 10 n. 25 Borrell. dec. 65 n. 109.*

to la guida di alcuno de' più famosi Avvocati. Lo attesta Cicerone nel suo *Dialogo de Oratore* (a). *Ergo apud majores nostros juvenis ille qui foro & eloquentia parabatur, imbutus jam domestica disciplina, refertus honestis studiis, deducebatur a patre, vel a propinquis ad eum Oratorem, qui principem locum in Civitate tenebat. Hunc sectari, hunc prosequi, hujus omnibus dictionibus interesse . . . Atque bercule sub hujusmodi præceptoribus juvenis ille, de quo loquimur, Oratorum discipulus, fori auditor, sectator judiciorum, eruditus & assuefactus alienis experimentis solus statim & unus cuicumque cause par erat. E Quintiliano* (b). *Frequentabunt ejus domum optimi juvenes more veterum, & veram dicendi viam velut ex oraculo petent. Hos ille formabit quasi eloquentiæ parens, & ut verus gubernator, lititora & portus, & quæ tempestatum signa, quid secundis flatibus, quid adversis ratis poscat, docebit.*

E per pruova maggiore dovrebbero i
gio-

(a) N. 34. *Vid. Rollin. belle lettere tom. 2 lib. 3 della Rettorica §. 3 dell' eloquenza del foro art. 2 de' mezzi onde i giovani possono prepararsi all' Avvocazione, & art. 3 de' costumi dell' Avvocato.*

(b) *Lib. 12 c. 11.*

giovani che vogliono applicarsi a questa professione, esibir documento di averla con plauso e decoro esercitata *gratis*, almeno per 4 anni a pro de' poveri in qualità di Fratelli della nostra pia Congregazione di S. Ivone, la quale è governata da' primarj Avvocati del nostro foro.

Di più non si dovrebbe ammettere all'esercizio dell' Avvoceria chi non abbia un competente patrimonio. Imperciocchè se per i notaj che son depositarj de' contratti e delle ultime volontà de' cittadini, si stimò giusto di non conferir tale impiego a poveri, con maggior ragione sarebbe ben fatto lo stesso per gli Avvocati, i quali son depositarj della giustizia ch'è la Regina del mondo. Lasciandosi però nel tempo medesimo a' talenti rari di qualunque cetò, ed anche a' figli degli Avvocati, libero il campo di distinguerli nel foro, ancorchè non abbiano beni di casa loro (a)

Sarebbe pur da desiderarsi, che ad esempio di tutte le colte Nazioni di Europa si tenesse un pubblico registro degli Avvocati, da rinnovarsi ogn'anno, per saperlene i nomi, ed il numero: e che si pubblicasse ancora la continuazione del catalogo de' Dottorati in legge.

Sarebbe eziandio ben fatto di non ammetterli (secondo il costume di Francia)

(a) l. C. de postulando. ^M *Lipsius* III, ^{azio-} *to. ex Valgij et Plinio:*
Exipio, si eximia in tabern aliquo vixit;
talis enim libary fatear, optimis quonque
ave nobilibus vivimus et in cujuscuque arino
vixit ingit, ei pluzimus ave tribuendum.

azione in giudizio che non sia accompagnata dall'approvazione *in scriptis* di due *Avvocati vocchi consultanti*, che hanno 20 anni di esercizio (a). Presso di noi ci era questo bel costume, giusta un'antica Prammatica, di cui fa ricordo il chiarissimo G. C. Siciliano *Mauro Burgio* (b). Quanto minor numero di liti ci farebbe, se si rinnovasse presso di noi questo lodevole uso.

Questi *Avvocati consultanti* in Francia sono quelli che dopo aver fatto la loro carriera, si ritirano a consultar solamente, senza esporli a perdere co' difetti e debolezze proprie della vecchiaia, quell'onore che si hanno acquistato in gioventù. Sul qual proposito non voglio tralasciar di scrivere la seguente dottrina del *Graziano* (c). *Novella Theodosii statutum refert Cujacius observ. lib. 16 cap. 22 quod veteres Advocati cederent novis, in gratiam multorum adolescentium jurisperitorum, ne cobiberentur studia juris, si perpetuo causis agendis insiderent veterani. Nam sub aliorum per-*

[a] *Regles pour former un Avocat par. I chap. 17. pag. 146 ad 147*

[b] *De modo procedendi ex abrupto cent. I quest. 19 n. 126.*

[c] *Discept. forens. tom. I cap. 184 n. 18.*

*petuitate succedentium studiorum fervor evanes-
cit, ita ut interdicens studiis, ipsa pariter
officia conquiescant. Dabatur tamen veteranis,
eorum officio magno, sancto, necessario, certo
tempore, functis, ascensus ad majores honores,
ut etiam tempore quietis fructum præteritotum
laborum consequerentur, l. 1. C. de Advoc. di-
versorum judic.*

Dovrebbero avere, siccome in Roma si pra-
ticava, una divisa diversa da' Procuratori, e
molto più da' scrivani; che veramente ella è
una detestabil confusione. In Francia gli Av-
vocati coll' uso che hanno della toga (uso
che anche qui gli Avvocati hanno avuto fino
a' tempi nostri) si distinguono anche da' Pro-
curatori (a). Or quanto peggio è il vedere
quì non solo i Procuratori, ma anche i scri-
vani vestir dell' istessa maniera degli Avvoca-
ti; quandochè (comunque ora i scrivani pres-
so di noi s'iano del ceto civile) presso i Ro-
mani erano servi pubblici, e gente di vilissi-
ma estrazione (b).

M 2

Gran

(a) *Regles pour former un Avocat part. I chap. 8
p. 76 in fin. ad 77 & pag. 80 in fin. 81 & 83 &
chap. 21 per tot.*

(b) *L. fin. ubi DD. ff. quod cujusque universit. nom.
§. cum autem 3. Inst. de adopt. juncta l. non aliter*

(+) *Bar. vol. to. 10. tract. de insign. pag. 124. et. ff. de*

Gran freno ancora farebbe per gli Avvocati e Procuratori se difendendo liti ingiuste si condannassero essi, non già i loro clienti, a rifar le spese alle parti avverse (a). Ed oh fosse piacer di Dio, e così inviolabilmente si osservasse, quante liti meno ci farebbero; perciocchè gli Avvocati a tal pericolo esposti, quanto bilancerebbero i meriti della causa prima di portarla in giudizio. Ed io son sicuro che farebbe assai maggiore il numero di quelle che rifiuterebbero, che di quelle che abbraccerebbero. Ne' Tribunali di Spagna così frequentemente si giudica, e varj esempj ne rapporta il *Fontanella* (b). Così anche si pratica in Venezia (c), ed in Malta (d). Ed i

Tri-

ff. de adop. l. orphanotrophos G. de episc. & cleric. & tot. tit. C. de tabulariis & scribis lib. 10. Wesenbec. ad tit. Pandectar. quod cujusque univers. nom. n. 3 in fine. chechè dica il *Bandiera ad orat. Cicer. de lege agraria* o. 13 not. 5 *verb. scribis*, che ci fosse stato tempo presso i Romani, in cui non furono i scrivani in vil condizione tenuti. *De scribarum & tabelionum officio vi. C. Effiodor. lib. 12 variar. c. 21.*

[a] *Vid. l. ult. C. de condict. ob caus. Specul. §. ult. n. 17 & 18 de Advocat. Wesenbec. ad tit. C. de Advoc. diversorum judicior. n. 3.*

(b) *Decis. 95 n. 21 & 22.*

(c) *Statuta Veneta tit. leggi civili pag. 4.*

(d) *Leggi e Costituzioni di Malta tit. 8 degli Avvocati.*

Statuta Veneta tit. leggi civili pag. 4.

Tribunali nostri pure vanno introducendo tal pratica. Nella G. C. della Vicaria in questi ultimi tempi se n'è veduto qualche esempio: ed il S. C. nella causa di D. Sebastiano Scotto, ed i Fratelli di Bruscolo nel 1777 *cum interven- tu Spectabilis Præsidis*, assolvè Scotto, e con- dannò i Fratelli di Bruscolo alle spese, *salvis juribus eisdem fratribus contra eorum Advocatos & Procuratores, quorum ope & consilio, cum fuerint conductores, ausi fuerunt refricare quæstionem dominii*.

E' anche sentenza sicurissima, ammessa costantemente ne' Tribunali di Francia e di Germania, che l'Avvocato, il quale per imperizia o negligenza perde la causa, è tenuto a rifare al suo cliente tutte le spese che ha sofferto (a). Questo pure potrebbe essere presso di noi un altro espediente ad arrestar le liti; perciocchè nessuno si azzarderebbe nell'esercizio dell'Avvocheria, se prima non si vedesse ben provveduto di scienza legale, e di altre cognizioni scientifiche; e nessuno si caricherebbe di tante liti, per lo timore di

M 3

non

(a) *Franc. Marc. decis. Delphinatus 649. Borvellus decis. 56 n. 29. Brunneman. de processu fori c. 1 n. 64. Pistor. part. I quest. 36, per l. 13 C. mandati, & l. 2. ff. de orig. jur.*

non esser poi risponsabile nel caso di negligenza.

I Procuratori dovrebbero fare ficcome si costuma in Francia ed in altre nazioni di Europa, un corpo separato (a), da potere però meritare l'onore di ascendere al grado d'Avvocato colle oneste fatiche, e cogli indefessi studj, e con tutti gli altri requisiti per formare un Avvocato.

Dovrebbero i Procuratori esibire i requisiti *de vita & moribus*, e di non aver esercitati impieghi vili, e indispensabilmente dovrebbero aver la *matticola* della Procura. A questo requisito di matricola non ci si è potuto mai arrivare con tanti ordini, e specialmente cogli ultimi rigorosamente rinnovati nel 1766 in tempo del Presidente del S.R.C. D. Giuseppe Romano. Dovrebbero dunque tali ordini sotto rigorosissime pene rinnovarsi.

Il foro di Francia *summam fidem & probitatem in Procuratoribus exigit, nec prius promoventur ad hoc munus, quin per decennium frequentes in Curia & assidui cum Procuratoribus, subadjuvæ munus procuratorium exercuissent*; giusta una costituzione di Carlo VII. art. 47, ed

[a] *Regles pour former un Avocat part. 1 chap. 21.*

ed un'altra del Parlamento di Parigi del 1537 riferita da *Pier-Gregorio* (a) e da *Illigero* (b).

I Procuratori e le parti non dovrebbero seder nelle panche delle sale del foro, e molto meno dovrebbe sedervi gente sfacendata che viene ne' Tribunali per vedere amici e raccontar novelle; accadendo molte volte che gli Avvocati non han dove sedere. Ne' Tribunali di Francia si osserva questo bell'ordine, che i soli Avvocati siedono nelle panche del foro, non già i Procuratori, i Curiali (c), le parti, o altre qualsivogliano persone (d).

Dovrebbero ancora con rigorose pene punirsi i falsi Avvocati venditori di fumo, ed eliminarsi questa peste tanto perniciosa al Pubblico, e condannata severamente dalle leggi

M 4

Di-

[a] *Syntagm. jur. lib. 49 cap. 4 n. 4 & 5.*

[b] *Ad Donel. lib. 18 cap. 3 lit. Q.*

[c] *Curiales dicti ab eorum cura & sollicitudine, Cassiodor. lib. 9 variar. c. 2.* Onde in Venezia, come sopra nel capo 2 abbiám veduto, ed anche presso di noi, si chiamano *solleccitatori*, ed in Roma si chiamano *Curiali*, e *Spedizionieri*. Da qui trae la sua origine anche la voce *Curia*, cioè luogo di cure e di sollecitudini.

[d] *Regles pour former un Avocat par. 1 chap. 8 pag. 7 in fin. 81 & 83, & chap. 21 per tot.*

Divine ed umane, e dal concorde insegnamento di dottissimi Scrittori.

E per la pratica riforma di tutti questi abusi, ciascuno Ministro Commessario delle rispettive cause dovrebbe invigilare e prender cognizione della condotta di quelli Avvocati e Procuratori che difendono cause innanzi a lui, e trovandoli senza legittimi requisiti, o difettosi nell'esercizio del loro impiego, farne parola nel suo Tribunale, rimuoverli dall'Ordine, castigarli con pena arbitraria (a), e condannarli alla rifazion delle spese. Inoltre quando i Signori Ministri sono informati di cause da que' falsi Avvocati domestici, di cui lungamente nel *cap. 5* abbiám ragionato, dovrebbero similmente farne parola nel loro Tribunale, e rimuoverli dall'Ordine, e severamente punirli. In somma dovrebbe esser cura di ciascuno Ministro di star tutt'occhi sulla condotta, e requisiti de' difensori, ammonirli, correggerli, castigarli, e dare altre opportune provvidenze su questo importantissimo articolo; e bisognando provvidenze superiori, informarne la Maestà sua.

Dell'

(a) *L. 5 & 6 C. de postul. l. Imperator 8. cum seqq. ff. cod. l. mortis 9 ff. de pæn. Wesenbec. ad tit. C. de Advocatis diversor. judicior. n. 3.*

MA dirammi alcuno: Tanti cittadini che si applicherebbero alla difesa delle liti, e non avendo i debiti requisiti, non vi si applica, che se ne farebbe?

Parmi, se non m'inganno, che l'agricoltura ed il commercio potrebbero essere onorevoli ricetti di questi cittadini, prescrivendosi premj e qualche distintivo d'onore a chi si distinguesse in questi due mestieri, come si pratica in molti Regni, ed appresso il dimostreremo. Le liti dilaniano le famiglie, ed impoveriscono lo Stato; e come sopra nel *capo primo* abbiam provato, tanto minore sarà il numero delle liti, quanto minore sarà il numero degli Avvocati. Per contrario l'agricoltura, ed il commercio sono le due gran fonti da arricchir lo Stato, e di stabilirlo nelle necessarie forze.

I Romani che intendevano assai bene questo aforismo politico, s'innalzarono a tanta potenza col mezzo dell'agricoltura, e credettero che questo fosse il più importante studio de' loro Stati e il più degno esercizio d'un uomo libero, come attestano *Cicerone* il più savio degli antichi Senatori Romani nel *3.^o libro de' Jenccture*, il *Columella* gran maestro di quest' arte tra' vecchi Romani, il dot-

dotta *Varrone* ne' suoi libri *de re rustica*, ed altri eruditissimi Scrittori. E l'essere un buono agricoltore era la maggior lode di un cittadino Romano. Così abbiamo da un passo di *Catone*: *Majores nostri virum bonum cum laudabant, ita laudabant, bonum agricolam, bonumque colonum. Amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur*. E però i Romani fra tutte le loro cure e i loro studj davano il primo luogo all'agricoltura, come l'attesta *Ovidio* (a).

*Rura quoq. oblectant animos, studiumq. colendi,
Qualibet huic curae cedere cura potest.*

E sappiamo che in questo studio si segnarono i più ragguardevoli cittadini di Roma, come i *Catoni*, i *Varroni*, &c. Dimodochè non solo pigliavano per gloria i cognomi da quella specie di vettovaglie, che ciascuno di essi meglio seminava, come i *Fabii* dalle fave, i *Lentuli* dalle lenticchie, i *Ciceroni* da' ceci (b), ma leggiamo ancora che *Quinzio Cincinnato*, *Attilio Calatino*, *C. Attilio Serrano*, ed altri illustri Romani, dall' aratro e dalla coltivazion della terra furono chiamati al supremo onore del Consolato, della Dittatura,

(a) *De remed. amor.* 170. *Vi. Ciceron. pro Lep. Rog. Am.*

(b) *Plin. lib.* 18 c. 3.

tura, e del comando degli eserciti: e finiti questi rilevantissimi impieghi tornarono all'aratro. Così Ovidio (a).

Et caperet fasces a curvo Consul aratro

Nec crimen duras esset habere manus.

Ed altrove (b)

Pascebatque suas ipse Senator oves.

E Plinio (c), *Imperatores eadem cura semina tractabant, quam bellum.*

Nella distinzione de' cittadini Romani, i primi e i più considerabili furono quelli che formavano le tribù rustiche, *Rusticae tribus*. Ella era una grande ignominia l'esser ridotto, per difetto d'una buona e savia economia de' campi, nel numero degli abitatori della Città e della loro tribù, *In tribu urbana* (d).

Quando fu presa per assalto Cartagine, tutti i libri che riempivano le sue biblioteche

[a] *Fastor. lib. 3. Vid. Valer. Maximum lib. 4 c. 4. Dion. Cassium lib. 9. Polid. Virgil. de invent. rer. lib. 3 cap. 1. Bandier. ad orat. Cicer. de lege agraria c. 24 not. 2 verb. Calatinos, Tiraquell. de nobilit. c. 32 n. 2. Crescenz. dell' agricoltura. Stef. de Stef. della ragion pastorale to. 2. c. 27 n. 33. Encicloped. des arts & des sciences v. agriculture.*

(b) *Fastor. lib. 1.*

[c] *Plin. lib. 18 c. 3 & 6.*

(d) *Varrone de re rustic. lib. 2.*

che furono dati in dono a Principi amici di Roma: ella altro non si riserbò per se che 28 libri d'agricoltura del Capitano Magone. Decio Sillano fu incaricato di tradurli: e con grandissima cura si conservò l'originale e la traduzione (a).

Da tutto ciò raccolgono il *Tiraquello* nel suo trattato *de nobilitate* (b) il *Nicuporto* nelle sue antichità Romane, ed altri Scrittori riferiti da *Stefano de Stefano* nella sua *ragion pastorale* (c) che l'aratro serviva di grado prossimo alle dignità.

L'istesso *de Stefano*, *Polidoro Virgilio*, ed altri Autori (d) scrivono, che gli antichi Re Greci, Persiani, e Siracusani similmente si recarono a somma gloria di esercitarsi nell'agricoltura.

Da *Dionigi Alicarnasseo* sappiamo ancora, che il prudentissimo Re Numa deputò per ogni villa un soprintendente all'agricoltura: Visitava questi le campagne, osservando qua-

[a] *Encicloped. l. c.*

[b] *C. 32 n. 4.*

[c] *To. 2 c. 27 n. 33. Vid. Troylum Stor. di Napoli. 2 lib. 15 c. 1 dell'agricoltura degli antichi.*

(d) *Polid. Virg. loc. cit. de Stef. loc. cit. Enciclopedie des arts & des sciences v. agriculture.*

quali fossero bene , e quali mal coltivate , e tutto metteva in iscritto per informarne il Re , il quale poi faceva lodare e premiare gl'industriosi , ed ammonire e correggere i pigri. E l'istesso si praticò ne' successivi tempi di Roma , come notò *Livio* , ed *Aulo Gellio* (a).

Questa è tuttavia la pratica del Governo Cinese (b), e di molte altre Nazioni (c). Per lo fioritissimo Regno della Cina piacemi di riferir le parole d' un moderno Scrittore nel suo dottissimo libro intitolato *La Socras rustique pag. 294. Vonseing ces Empereur de la Chine mort en 1724, qui s'est rendu si célèbre par son amour pour les loix & pour la justice, surpassa tous ses prédécesseurs dans les soins qu'il se donna pour encourager l'agriculture. Il porta son attention sur cette première des arts nécessaires jusque a élever au grade de Mandarin du huitième ordre dans chaque Province*

[a] *Liv. lib. 4. Aul. Gel. Noct. Attic. lib. 4 c. 12. Vid. etiam Solozanum de jure Iodiar. lib. 1 c. 7 n. 34 & 33. 10. 2 & Klokium de arario lib. 2 c. 1 n. 49 & seq.*

[b] *Cosimo Trinci nel discorso dell'agricoltura pag. 38.*

[c] *Monteschieu l'esprit des loix to. 2 lib. 14 chap. 9.*

vince celui des laboureurs qui seroit jugé par les Magistrats de son Canton le plus diligent, le plus industrieux, & le plus bonnête homme; non que ce laboureur dût abandonner un métier où il avoit réussi, pour exercer les fonctions de la judicature, qu'il n'auroit pas connues; il restoit laboureur avec le titre de Mandarin; il avoit le droit de s'asseoir chez le Viceroi de la Province & de manger avec lui; son nom étoit écrit en lettres d'or dans un Sallé publique. On dit que ce règlement si éloigné des moeurs, & qui le condamne, subsiste encore. Voyez les Additions à l'Histoire Générale de M. de Voltaire.

Questo istesso Scrittore (pag. 44) riferisce le parole del savio Socrate rapportate da Xenofonta che racchiudono quanto si può dire di più eloquente e profondo elogio dell'agricoltura.

Il n'est point d'hommes, même les plus heureux, qui puissent se passer de l'agriculture. En excitant dans les ames l'activité & l'ardeur pour le travail, elle y répand les voluptés les plus pures. Elle augmente nos richesses, elle exerce nos corps, & nous mette en possession de tout ce qui est convenable à un homme libre. Non seulement la terre apporte à ceux qui la cultivent, tout ce qui est nécessaire à l'en-

tre-

trésien de la vie, elle leur fournit encore de tout ce qui sert à l'ornement de nos personnes, de nos maisons, & de nos temples. Par son moyen les exhalaïsons les plus douces viennent affecter agréablement notre odorat ; & notre vue est égayée par les spectacles les plus ravissans & le plus variés. L'agriculture, car le soin d'élever les animaux en est inseparable, produit encore un multitude de différens alimens, sans pour les offrandes destinées aux dieux, que pour notre propre usage. Mais tandis qu'elle nous accorde si libéralement cette abondance de toutes sortes de biens, elle ne permet pas que le repos & la mollesse en accompagnent l'usage, elle exige bien plutôt que nos corps endureis au froid des hivers & à la chaleur des étés, s'accoutument à endurer toutes sortes de travaux. Ceux qui mettent eux mêmes la main à l'oeuvre, étant habitués à travailler tous nuds, augmentent considérablement par là leur force & leur vigueur naturelle. L'agriculture en éveillant de grand matin ceux qui cultivent soigneusement leurs terres, & en les obligeant à un exercice vif & fréquent, les rend laborieux, robustes & courageux. Car il n'est aucune saison qui n'ait son genre d'occupation déterminée, soit pour la ville, soit pour la campagne.

A quoi l'on peut ajouter que pour qui
veut

veut servir en qualité de Chevalier, l'agriculture lui donne les moyens d'élever des chevaux, & lui apprend à s'en servir. Préfère-t-on l'Infanterie, l'Agriculture y rend propre en ce qu'elle endourcit le corp, augmente ses forces, & exerce à remuer fréquemment la terre, & à donner la chasse aux bêtes sauvages. Quel est l'art qui accorde si libéralement toutes les nécessités de la vie à ses favoris? . . . Quel est l'art qui récompense aussi bien les soins qu'on lui donne, & traite mieux ses nourrissons? Où peut-on plus facilement qu'à la campagne, résister à la rigueur des bivers, aux coin d'un bon feu, ou par les moyens des bains chauds? Où trouve-t-on plus aisément, dans les ardeurs étouffantes de l'été, la fraîcheur des eaux, l'ombrage, & un air libre & toujours agité? . . . Un homme libre trouvera difficilement un emploi plus satisfaisant & un genre de vie plus gracieux, que celui d'agriculter, qui le rend d'ailleurs propre à toutes sortes de fonction. C'est ici qu'on apprend tout naturellement à exercer la justice (a), puisque le meilleur travail est son-

[a] Virgilio lib. 2 georgic. parlando degli agricolto-
ri dice che da essi si esercita la virtù della giustizia,

. Extrema per illos
Justitia excedens terris vestigia fecit. .

toujours le mieux récompensé. L'agriculture nous enseigne à nous aider réciproquement, à secourir nos semblables, puisque ce n'est qu'à force de bras que les champs se cultivent comm' il faut. C'est encore ici que le Général apprend à se faire obéir de ses troupes, en voyant exercer cet art sur les ouvriers, que l'on excite au travail, qu'en gratifiant la diligence, & punissant la paresse. Un bon laboureur n'est pas moins dans l'obligation d'animer ses ouvriers qu'un Général ses soldats, & les esclaves ont au moins autant & même plus besoin que les hommes libres, d'être excités par l'espérance, à faire de bonne volonté leur devoir. C'est encore ici que l'on apprend le mieux à révéler les immortels, puisque c'est de leur direction que tout dépend, & que la grêle, la gelée, le froid, la sécheresse, les orages, la peste, & tant d'autres maladies épidémiques enlèvent le fruit du travail le plus assidu, dirigé par la prudence la plus consommée. C'est donc à juste titre, qu'on a nommée l'agriculture la mère nourrice de toutes les autres professions. Dès que l'agriculture fleurit, tous les autres arts fleurissent avec elle; mais lorsque la nécessité nous oblige à négliger nos campagnes & à en abandonner la culture, tous les autres travaux, tant sur la

N terre

terre que sur la mer, s'ancantissent en même temp.

Ed in altro luogo (pag. 295) provando che i cittadini riporterebbero gran profitto dall'agricoltura , e si aumenterebbero le rendite dello Stato, propone mezzi opportuni, onde ella si possa agevolmente promuovere, ~~con~~ con motivi di emulazione, e con generosi ~~con~~ doni a chi meglio coltivi la terra , per incoraggiare i cittadini ad applicarsi a questa utilissima arte. *Une des choses les plus utiles, mais qu'on n'a point accoutumé de faire valoir par des motifs d'émulation, l'agriculture, fleuriroit beaucoup plus, si l'on établissoit des prix dans les campagnes, ou dans les villages pour ceux qui cultiveroient le mieux la terre. Les citoyens encouragés à s'y appliquer avec ardeur, feroient de grand profit; les revenus de l'état augmenteroient; & la temperence se trouveroit unie avec l'amour du travail; on fait d'ailleurs que les gens laborieux sont moins enclins au mal que les finéans, &c.*

L'Inghilterra collo studio dell'agricoltura, e col commercio, si è tanto innalzata; e con nuove invenzioni e nuovi metodi di coltivazione ha dilatato questa importantissima arte, come può vederfi presso il Signor Tul

ri-

riputatissimo Scrittore in questa materia . Ed i primi Signori, e Filosofi di quel Regno, non hanno a schifo (come fecero anche i Signori Ateniesi, e Romani) di starsene in campagna ad attendere alla coltivazione della terra. Anzi nella Pensilvania, una delle più floride colonie Inglesi in America, v'è un Tribunale destinato solamente ad invigilar sopra l'esatta agricoltura (a), ad imitazione del Tribunale de' Censori presso i Romani, eretto contra coloro che malamente coltivavano i campi (b). L'istesso studio si promuove nella Francia, come ce ne assicura *Monsieur Dubamel* dell'accademia Francese . E per tacer d'altri Stati, il medesimo studio si coltiva nella Toscana, dove son fioriti i più grandi Scrittori di quest'arte *Crescenzo, Vettore, Soderino, Alamanno, Davanzati*, e dopo questi antichi il *Trinci Pistoiense*, ed il *Rongoni Fiorentino*, i quali tutti sono stati o filosofi, o gentiluomini, o l'uno e l'altro insieme.

Tutte le Nazioni adunque conobbero la necessità di promuovere anche con onori privilegj ed esenzioni (c) l'arte dell'agricoltura,

N 2

per

[(a) *Cosimo Trinci loc. cit.*

(b) *Polydorus Virgilius cit. lib. 3 cap. 1.*

(c) Veggasi l'*Enciclopedia des arts & des sciences v. agriculture §. Mais les loix, & §. seq.*

per arricchir lo Stato; e conobbero altresì esfer cosa molto dolcissima ed onestissima l'esercizio della medesima. *Omnium rerum* (così Cicerone (a)), *ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.*

E nel vero ognun vede che sopra ogn' altra cosa è necessario il sostentamento della vita; e questo non può venire se non dalla terra che dia grani, legumi, vino, olio, frutta, erbaggi, e simili produzioni di cose destinate al cibo degli uomini; come lino, canape, seta, e lana, per il loro vestire; nè essa tali aiuti somministrerà se non è ben coltivata.

Questo appunto è l'oggetto dell' arte dell'agricoltura, o sia della coltivazion de' campi, siccome anche l'abbondanza e mantenimento de' bestiami, che furono le prime dolci arti esercitate dagli antichi S. Patriarchi Signori di buona parte della terra.

Quindi nell'Ecclesiastico (b) leggiamo: *Non oderis laboriosa opera & rusticationem creatam ab Altissimo.* Nel commento del quale passo della Sa-

(a) *De off. lib. 1 cap. 53 in fin.*

(b) *Cap. 7 vers. 16.*

Sacra Scrittura; il dottissimo *Cornelio a Lapide*, con cui concorda il *Cirilla (a)*, scrisse: *Agricultura enim exercitium primo est a natura ac a Deo institutum. Secundo magnam habet amoenitatem. Tertio sanitatem suetur, & corpus roborat. Quarto fructus & fruges procurat. Quinto valet ad meditationem cæli, syderum, planetarum, arborum, aliarumque rerum naturalium. Sexto ad meditandum Deum, colendumque ipsum.*

E di quà il nostro *Ab. D. Antonio Genovesi* Regio Cattedratico, nelle note al *Trinci (b)* ebbe a dire che quest'arte (per quello però che riguarda il formale, com'io l'intendo) sta bene anche a' Religiosi e Preti, i quali vi potrebbero impiegare quel tempo che loro avanza dalle regolari ed ecclesiastiche occupazioni. Onde *a fortiori* farà onorata occupazione anche di que' gentiluomini che vorrebbero applicarsi al foro, ma la mancanza delle necessarie doti, loro il divieta. Per la qual cosa diverrebbe in tal guisa il foro, in utile del Pubblico, di molto scemato: intendendo che molti gentiluomini che senza i debiti requisiti corrono ad applicarsi

N. 3 al

(a) *De malo ebrietatis tom. I §. I p. 4.*

(b) *Cap. 6 pag. 190.*

al foro, si potrebbero con onor delle loro famiglie applicare al formale dell' agricoltura, lasciando il materiale a' bifolchi ed operarij. *Se l' agricoltura* (son parole del *Genovesi*) *non si studia e regola da gentiluomini, la terra ci sarà sempre madrigna. Che si può aspettare da poveri ignoranti e timidi contadini?* *Bella occupazione e quanto utile per se e per lo Staso sarebbe per que' Religiosi o Preti che non hanno altra occupazione.* Intendendosi per questa dottrina nel modo di sopra spiegato.

Ed il nostro *de Stefano* nella sua *Ragione pastorale* (a) pruova anche l'istesso, che l'agricoltura è un esercizio affai onesto, e permesso anche a' Religiosi ed a' Preti: e lo conferma con varie Bolle di *Sisto IV.*, *Giulio II.*, *S. Pio V.*, e *Clemente VIII.*, e con molte risoluzioni della Sacra Congregazione riferite da *Barbosa*, da *Fagnano*, e da altri Canonisti.

Ed in altro luogo (b) l'istesso *de Stefano* dice -- *Il Principe dee vigilare che i campi si coltivino, giusta la l. 1 C. de agric. censit. lib. XI., importando molto che il Regno coll'abbondanza e grassia cresca di popolo, l. ult. §. penult. C. de caduc. toll. Pecch. de aqueduct.*

c. 7

[a] *To. 2 c. 27 n. 34.*[b] *To. 1 c. 25 n. 56.*

5.7 q.3 n.14 lib. 1. Onde Alfonso I. d' Aragona vedendo che i territorj destinati per la caccia in Puglia, stavan sempre oziosi, con somma prudenza ed economia li fece ridurre a coltura, come nota Marcantonio Sorgente de Neap. illustrata lib. 1 c.24 n. 18 in fin. E con ugual franchezza si afferma che la pastorizia altresì s'indirizza al medesimo fine. Onde ambedue dette industrie come assolutamente necessarie al genere umano, furono stimate i due poli, a cui tutto il mondo si appoggia, e i due piedi co' quali il corpo della repubblica si muove, si sostiene, ed eterna. Poichè come delle nozze disse Giustiniano, pare che in un certo modo mantengano con artificio la perpetuità del genere umano; così coll'agricoltura e pastorizia il genere umano si mantiene; essendo ambedue detti esercizi sì necessari, che senza di essi non si può in verun modo vivere e durare. E però da Servio Tullio s'impresse nella moneta l'immagine della pecora, e da Teseo la figura del bue, conforme nota Tolosano de republ. lib. 4 c.8 n.7.

Tutte queste ragioni mossero l'animo del nostro amabilissimo Sovrano ad erigere una pubblica cattedra d'agricoltura. Ha stimato dunque che questa sia una occupazione e studio di gentiluomini. E di fatti nella Puglia vi stanno applicati i primi gentiluomini di quel-

la Provincia, i quali esercitano con onor delle loro famiglie l'ufficio di massari del Tavoliere di Foggia (a). Se dunque si promuove maggiormente l'agricoltura, e si assegnano a quest' arte onori, privilegj (b), e soavità di pesi, ne sentirà utile grande lo Stato, e molti in vece di applicarsi al foro, dove colla vita sedentaria de' studj e colle continue amarezze si consuma la salute e si abbrevia la vita, si occuperebbero nell'innocente mestiere della coltivazion de' campi, la quale (secondo le osservazioni de' dotti in questa materia) essendo connaturale all'uomo, conserverebbe anzi accrescerebbe la di lui forza e vigore, ed allungherebbe la vita umana.

Non minor sorgente di ricchezze si richiederebbe allo Stato, se restringendosi l'effrenata libertà di applicarsi la gente al foro, si allargassero maggiormente i canali del commercio, che dall'agricoltura discende. Imper-

(a) *Stefan. della Ragion pastorale to. 2 c. 27 n. 36*
 e 40 ad 43.

(b) Dalla sola opinione de' tempi correnti dipende che non si tenga per nobile il mestiere dell'agricoltura e pastorizia, per altro onoratissimo, come notò il nostro *Stef. de Stef. nella sua Ragion pastorale to. 2 c. 27 n. 39.*

perciocchè detratto da' profitti di un ben coltivato territorio quello che al bisogno interno del Paese occorre, tutto il di più venduto ad altri, si cangia in oro ed argento, onde cresce la potenza della Nazione.

Di fatti la vera potenza di una Nazione consiste nel poter respingere con forza ed arte un'ingiusta guerra, e promuoverne una giusta. A far l'uno e l'altro si richieggono I. delle truppe, II. de' viveri, III. delle arti meccaniche, IV. del denaro. Una Nazione esulta, dove siavi commercio, avrà tutto questo, come a dilungo dimostrano il nostro *Abbate Genovesi* nelle sue lezioni di commercio to. 1 cap. 16, l'Autore *des interests des nations relativement au commerce*, Leide 1766, *Hevia Bolanno de mercatura & negotio*, l'*Essai de Monsieur Melon*, *les Reflexions politiques de Monsieur Durot*, ed altri illustri Scrittori.

Ma non è questo il solo bello effetto del commercio. Si aumentano oltre a ciò l'ingegno e lo spirito, e con questo le arti e le scienze de' Popoli. Perciocchè oltre che gl'ingegni umani non diventano mai grandi senza molte esperienze e notizie, il paragone che di quelli si fa, mette gli uomini nel cimento di pensar molto, e di molto intraprendere, senza del qual cimento noi non conosciamo

mai tutte le nostre forze, nè mai le adoperiamo.

Tutte le Nazioni, tra le quali è fiorito il commercio, sono state le più savie, e le più polite della terra, inventrici delle arti, o perfezionatrici delle medesime. Tali furono ne' tempi antichi i Fenici, i Cartaginesi, gli Egizj, i Greci. Tali ne' tempi a noi più vicini molti Popoli d'Italia, e principalmente i Veneziani, i Pisani, i Genovesi; e tali sono presentemente nel Settentrione i Francesi, gli Inglesi, e gli Olandesi (a). Ed invero leggendosi la storia con attenzione, vedrassi ad ogni pagina, che il commercio, l'ingegno, lo spirito, e le arti de' Popoli caminano sempre con pari passo.

In Inghilterra è massima fondamentale di quel Governo, siccome dice Tommaso Lediar nel principio della storia generale della marina Inglese, che *il commercio è il semenzaio della marineria: la marineria l'anima della marina: la marina le braccia del commercio: il commercio la sorgente della potenza e della gloria della Gran Brettagna.*

E vaglia il vero per molti motivi è utile alle città la negoziazione. Primieramente,

(a) Veggasi l'*Enciclopedia des arts & des sciences* N. commerce.

re, come attesta *Plutarco* (a), è utile ad acquistare le amicizie de' Re stranieri, ed a conciliare gli animi de' barbari. Inoltre le pubbliche gabelle e i proventi dello Stato maravigliosamente accresce: e quanti più negozianti vengono in città, tanto più di ~~mercede e di tributi~~ *veneziali* si percepisce, come elegantemente dice *Xenofonte* nel libro de reddis. Finalmente per lo commercio fioriscono le città dell'abbondanza di tutte le cose, d'affluenza di ricchezze, e di moltitudine d'uomini.

Presso *Diodoro Siculo* lib. II *biblioth.* così leggiamo del gran comandante Ateniese *Temistocle*. Ἐπεισε τὸν δῆμον καθ' ἕκαστον ἑαυτὸν πρὸς ταῖς ὑαρχύσεις ναυσίν, ἕικοσι τριήρεις κροσκατασκευάζειν, καὶ τοὺς μετοίκους, καὶ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς ποιῆσαι, ὅπως ὄχλος πολὺς εἰς τὴν πόλιν πανταχόθεν κατέλθῃ, καὶ πλείους τέχνας κατασκευάσωσιν ἐνχερῶς ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα χρησιμώτατα πρὸς ναυτικῶν δυνάμεων κατασκευῆς ὑπάρχειν ἔκριεν. *Persuasit etiam populo, ut praeter naves, quas haberent, viginti triremes quotannis aedificarent, ut inquilinos, & artifices immunitate donarent, ut & magna undequaque multitudo in urbem conflueret, & magnam artificiorum varietatem facile compararent; usrumque enim ad*

AN-

(a) *Apud Aueranium interpretation. jur. ro. I lib. 2 c. 13 n. 10.*

augendam, constituendamque in mari potestatem utilissimum judicabat.

E che gli Ateniesi diedero l'immunità a' negozianti, lo abbiamo da un altro Greco Scrittore (a) Της τῶν πολιτῶν, ἠνίκαι χρημάτων ἢν εισφορά πρὸς τὸν πόλιν, τὸν ἐμπορίας ἐπροσάσζοντα, τὸν εἰσφορῶν βεβλόμενοι φυνεῖν. Ἀξήμιαι γὰρ οὗτοι διφυλάττουτο (ὡς φησὶν Ἐυφρόνιος) ὡς τὸν πόλιν ὠφελοῦντες πλείστα διὰ τῆς αὐτῶν ἐμπορίας. *Ex civibus quidam cum facultatum suarum civitati tributum pendere deberent, ut illud vitarent, negotiationem suam causabantur. Immunitate enim gaudebant mercatores, quippe qui sua negotiatione plurimum civitati prodes-*

sunt.

E quantunque i Romani altra via avessero battuta, mentre essi colla benignità, colla timore, colla potenza, tennero soggetti i barbari: colle vittorie, colle prede, co' trionfi, co' vettigali e co' tributì delle genti vinte, aumentarono le ricchezze della città, e la frequenza del popolo: ed allettarono le nazioni tutte collo splendor della città, colla magnificenza de' giuochi e de' spettacoli, colla distri-

buzion

(a) *Interp. Aristoph. in Plut. apud Averanium interpretationum juris to. 1 lib. 2 c. 13 n. 10, & seq.*

buzion de' frumenti , e colle manumissioni : Nondimeno intanto i Romani non conobbero utile la mercatura , inquantochè tutto veniva in Roma commutato coll'argento ed oro : da Roma niente si portava a' stranieri , onde potessero i cittadini commutar merci con merci ; e perciò noceva a' Romani la negoziazione , perchè smungeva i cittadini d'argento ed oro (a).

Ma questa ragione non è applicabile a noi , perchè abbiamo generi e merci da commutare , e perciò ci è di sommo utile e vantaggio il commercio e la mercatura , come lo era presso gli Ateniesi , a' quali , per avviso di *Xenofonte* (b) , molto giovava la negoziazione , perchè vi era gran copia di generi da commutare .

Del resto inquanto al commercio marittimo riguardante l'annona , non può negarsi che anche presso i Romani fu conosciuto utilissimo ed in grande stima tenuto , e di gran privilegj ricolmato .

Presso *Svetonio* (c) leggiamo che l'Imp. Claudio propose gran comodi e guadagni a
chi

(a) *Averanius loc. cit.*

(b) *Apud Averanium loc. cit.*

(c) *In Claudio c. 18 & 19.*

chi avesse fabbricato navi per causa di mercatura: promise ancora che ogni pericolo per causa di tempeste marittime fosse andato a danno suo: e donò la cittadinanza Romana a chi fabbricasse una nave capace di 10. m. tom. di frumento (a). Leggiamo ancora presso Tacito (b), che l'Imp. Nerone esentò da' censi e da' tributi le navi de' negozianti, e donò l'immunità a' negozianti d'annona (c). L'istessa immunità concedette l'Imp. Alessandro Severo, come abbiamo da Lampridio nella sua vita, e da Callistrato (d) che fiorì sotto questo Imperatore, e da Paolo (e), e da Ulpiano (f), del consiglio de' quali si valeva il predetto Imperatore. E la medesima immunità da tutti i pesi ed impieghi leggiamo concessa dall'Imp. Costantino (g).

Ave-

(a) Ulp. in fragm. Inst. lib. 3 de latinis §. 6. Confer. l. 3 §. Senatusconsultum ff. de incend. ruin. & naufrag.

(b) Annal. lib. 13.

(c) Veggasi Scevola in l. 3 ff. de vacat. & excusat. e l'Averanio loc. cit.

(d) L. 5 §. negotiatores ff. de jure immunit.

(e) L. 9 §. ult. ff. de vacat.

(f) L. 1 §. licet 20 ff. de exercit. act.

(g) L. 5 & 7 & rot. tit. Codicis Theodosiani de navicular.

Avevano ancora i negozianti marittimi il privilegio di formare un corpo, che godeva l'immunità (a); ma per goderla, o dovevano navigare, o dovevano tenere la maggior parte delle loro sostanze impiegata nella mercatura (b). E credettero i Romani ben fatto di colmar di tanti privilegi i negozianti marittimi, perchè conobbero che il loro mestiere a somma utilità della repubblica ridondava (c).

A quanto finora ho detto aggiungo le seguenti profonde riflessioni d'una Società di gente di lettere (d), che abbracciano non solamente il commercio, ma anche l'agricoltura: pruovano che questi due mestieri sono i due gran perni dello Stato, e che però son da distinguerfi que' cittadini che vi si applicano, come quelli che vengono ad occuparsi a più onesti e più utili esercizi.

L'bi-

(a) L. 1 ff. quod cujusque universit. nom. Confer. l. 9 ff. de decurionib.

(b) L. semper §. licet ff. de jure immunit.

(c) L. 1 §. si is vers. ideo ff. de exercit. act.

(d) Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts, e des metiers, par une société de gens de lettres, verb. commerce.

L'histoire du commerce nous présente trois réflexions importantes.

1. On y a vu des peuples suppléer par l'industrie au défaut des productions de la terre, & posséder plus de richesses de convention, que ceux qui étoient propriétaires des richesses naturelles. Mais cette industrie consistoit toujours à distribuer dans chaque pays les richesses naturelles, dont il étoit dépourvu ; e réciproquement sans industrie aucun peuple n'a possédé abondamment l'or & l'argent, qui sont les richesses de convention.

2. Un peuple perd insensiblement son commerce, s'il ne fait pas tout celui qui pourroit entreprendre. En effet toute branche de commerce suppose un besoin, soit réel, soit d'opinion, son profit donne les moyens d'une autre entreprise ; & rien n'est si dangereux, que de forcer d'autres peuples à se procurer eux memes leurs besoins, ou à y suppléer. L'on a toujours vu les prodiges de l'industrie éclore du sein de la nécessité : les grands efforts qu'elle occasionne sont semblables au cours d'un torrent impétueux, dont les eaux luttent avec violence contre les digues, qui les resserrent, les renversent à la fin, & se répandent dans les plaines.

3. Une grande population est inséparable d'un grand commerce, dont le passage est toujours

jours marqué par l'opulence. Il est constant que les commodités de la vie sont pour les hommes l'attrait le plus puissant. Si l'on suppose un peuple commerçant environné de peuples qui ne le sont pas, le premier aura bientôt tous les étrangers aux quels son commerce pourra donner un travail & un salaire.

Ces trois reflexions nous indiquent les principes du commerce dans un corps politique en particulier. L'agriculture & l'industrie en sont l'essence ; leur union est telle , que si l'une l'emporte sur l'autre , elle vient à se détruire elle-meme . Sans l'industrie, les fruits de la terre n'auront point de valeur ; si l'agriculture est négligée, les sources du commerce sont taries .

L'objet du commerce dans un état est d'entretenir dans l'aisance par le travail le plus grand nombre d'hommes qu'il est possible. L'agriculture & l'industrie sont les seuls moyens de subsister : si l'une & l'autre sont avantageuses à celui qu'elles occupent , on ne manquera jamais d'hommes .

L'effet du commerce est de revêtir un corps politique de toute la force qu'il est capable de recevoir. Cette force consiste dans la population qui lui attire ses richesses politiques ; c'est à dire réelles, & relatives tout à la fois

Puis-

Puisques le commerce est l'ame du corps politique, l'occupation qu'un citoyen s'en fait est bonne, comme toutes celles qui sont utiles: mais à mesure que les citoyens rendent de plus grands services, ils doivent être plus distingués; & le commerce ne sera point encouragé dans les pays qui ne savent point faire ces différences.

PRescrivendosi dunque prerogative di civiltà, premj, e distinzioni (a) a favor di coloro che si applicano all'agricoltura ed al commercio, ed abolendosi que' pregiudizj di opinione che corrono specialmente per l'agricoltura, che si crede essere arte di contadini; si potrebbero a queste due gran fonti di ricchezza applicare buona parte di quei gentiluomini che si affolla al *Paglieptismo* (b), sol perchè prevale
la

(a) Molte leggi emanate su questo articolo dagli Imperatori Romani sono raccolte nella *Encyclopedie des arts & des sciences v. agriculture §. mais les loix*.

(b) Con voce nostrale noi chiamiamo *Paglietti* gli Avvocati e i Procuratori, e il loro Ordine *Paglietismo*: voce forse nata da quel cappello di paglia a canale vestito negro, che ne' tempi antichi portavano quando usavano la mezza Toga.

la forte opinione che questa sia l'unica professione di gentiluomo. Egli è vero che è onoratissima e nobilissima professione sopra tutte le altre, come nel *Cap. IV.* ho lungamente provato, ad oggetto che non si permetta che in questo illustre Ordine alligni gente che lo dissonori. Ma d'altra parte non può negarsi, che l'agricoltura è stata ed è da tutte le Nazioni in somma lode e venerazione tenuta: e che il commercio altresì è stato sempre con grandissimi privilegj onorato.

Sono dunque da togliersi i pregiudizj di poca civiltà e di poco onore di questi due mestieri: e restituirsi alla pristina dignità l'Ordine degli Avvocati, e togliersi tutti gli abusi che in esso allignano; affinchè con questi efficaci mezzi si guarisca la pubblica piaga d' innumerabili liti, che divorano le famiglie, e impoveriscono lo Stato.

In questa dolce speranza stanno tutti i buoni, e n'attendono gli effetti dall'amabilissimo Sovrano, il quale avendo già con savissime provvidenze riformato la milizia armata, si è con inestancabili cure rivolto alla milizia rogata. Contribuirà a queste amorose cure del nostro Re la saviezza e prudenza dell'amplissimo Senato della Real Camera di S. Chiara, a cui sta diretto il Real Dispaccio delli 8 del
 pas-

passato mese d'Aprile toccante la riforma degli Avvocati. E i Popoli e tutti gli ordini delle persone ne profitteranno, perocchè con tal riforma apportatrice delle più desiderabili felicità, goderanno una perfetta tranquillità e perenne pace. Quello che i Maggiori nostri ardentemente desideravano, noi per segnalata grazia del nostro Re, gloria del Secol nostro, finalmente veggiamo. *Faxit Deus* (diceva *Muzio Recco in glos. ad privil. Doct. §. 7 n. 120*), *ut Tribunalium audiantur infirmitates, respublice tanta reparentur incommoda*. Sì che sono stati ne' tempi nostri felici benignamente ascoltati i gridi delle annose infermità de' Tribunali: e con molte provvide leggi si è a tanti incomodi del Pubblico opportunamente riparato, e co' più efficaci mezzi tuttavia si va riparando.

F I N I S.

Ad majorem Dei & Virginis Mariae gloriam.

592615



L



10

— 2



6



1



11









